

FABIO GIACOMONI e MARCO STENICO, *Vicini et forenses : la figura del forestiero nelle comunità rurali trentine di antico regime : parte seconda*, in «Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima» (ISSN: 0392-0690), 84/2 (2005), pp. 163-252.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/stusto>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



Studi Trentini di Scienze Storiche	A. LXXXIV	Sezione I - 2	pagg. 163-252	Trento 2005
------------------------------------	-----------	---------------	---------------	-------------

VICINI ET FORENSES.

LA FIGURA DEL FORESTIERO NELLE COMUNITÀ RURALI TARENTINE DI ANTICO REGIME

PARTE SECONDA

FABIO GIACOMONI - MARCO STENICO

4. L'AMMISSIONE DEI FORESTIERI AL VICINATO: *ENTRARE A BEN COMMUNE*.

All'interno dei nessi comunitari il diritto di vicinato aveva carattere personale²⁴⁸; ne era titolare il padre *maior domus* (capo di casa) rappresentante del proprio fuoco, che lo trasmetteva agli eredi. Il transito del diritto era regolato da una serie di vincoli e condizioni, variabili nel tempo e da luogo a luogo, miranti al controllo rigoroso del numero dei fuochi vicinali sui quali dovevano ripartirsi le risorse collettive a disposizione della comunità. Di norma il diritto di vicinato passava in linea diretta per successione paterna ai soli figli maschi, in qualche caso anche alle femmine, ma solo in via suppletiva, vale a dire in mancanza di linea maschile, e di solito ad una sola delle figlie; non poteva essere trasmesso in linea trasversale, e quindi non veniva ereditato da fratelli e/o sorelle di un vicino. Fatte salve rarissime eccezioni, come ad esempio per la comunità di Fiemme, le donne vicine godevano del vicinato solamente "vita loro natural durante", e non potevano trasmetterlo ai discendenti né maschi né femmine: in questo modo il fuoco vicinale passato in linea femminile si estingueva con la morte della titolare, oppure a seguito di matrimonio (della nubile o vedova) con forestieri. Generalmente tutti i figli maschi - una volta diviso il patrimonio privato paterno, e riconosciuti dalla regola come soggetti anagraficamente e fiscalmente separati - ereditavano il diritto di vicinato, con particolari condizioni dettate di volta in volta dalle regole locali²⁴⁹. Così infatti era previsto nel 1611 nella carta del Comun Comunale di Val Lagarina citata in precedenza, dove si precisava che i vicini ("huomini di commun") erano titolari dei diritti vicinali "con tutti li suoi

(*) La PARTE PRIMA di questo saggio (capitoli 1-3) è pubblicata in "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXXXIV (2005), pp. 3-76.

²⁴⁸ A. CASETTI, *Storia di Lavis*, cit., p. 159, dalla relazione di Sigismondo barone de Moll commissario governativo imperiale sulla situazione della regola di Lavis, redatta nel tardo '700: "A differenza del Comune tedesco dove un possessore di immobili è Vicino, la Comunità italiana considera il diritto di Vicinia come personale: i Vicini vengono assunti con una particolare immatricolazione".

²⁴⁹ Si veda ad esempio il cap. 56 della regola di Tione, anno 1579, citato in precedenza.

figlioli et descendenti in infinitum”, potendo essi “goder, usar et haver benefici, grazie prerogative, favori, onori, immunità, esentioni ed ogni altra cosa”²⁵⁰. In qualche caso il vicinato perveniva ad un solo figlio: il più giovane, o quello indicato dal padre, oppure quello imposto dalla regola. Tramite questo meccanismo di controllo, il fuoco paterno vicino generava per successione diretta un solo fuoco vicino: gli altri eventuali figli ed eredi del patrimonio paterno - separati nel senso sopra specificato - dovevano richiedere espressamente alla regola l’ammissione al nesso vicinale, magari pagando una modesta tassa *una tantum*²⁵¹; sin tanto che essi non provvedevano a farlo nei termini previsti dalla regola, essi erano considerati alla stregua di forestieri. In mancanza di eredi maschi, il fuoco di un vicino defunto era in ogni caso destinato ad estinguersi, poiché una volta passato eventualmente in linea femminile, veniva impedita l’ulteriore trasmissione: i relativi diritti venivano così devoluti alla comunità e ridistribuiti sugli altri fuochi della vicinia.

Questo meccanismo funzionava solo all’interno del nesso vicinale. Per gli elementi esterni ad esso - i forestieri, ed in generale gli individui non ammessi al *ben commune* - non vi era altra possibilità di accedervi se non tramite l’ammissione formalmente approvata dall’assemblea dei vicini. Rispetto a queste tematiche, vanno evidenziate ancora una volta le notevoli analogie di orientamenti e di comportamento tra le varie comunità alpine in generale; basta rileggere le norme contenute nel laudo cadorino di Nebbiù del 1598²⁵²:

“non possa alcun forestiero per l’havenir habitar nel luogho di Nebiù et suo regulado senza espressa licentia della ditta Regula, et se prima non sarà d’accordo con essa regula overo suoi legittimi intervenienti circa la tansa che deve pagar ogni anno come forestiero”;

“essa Regola de Nebiù et homini di quella non possino né debiano acetar alcun forestiero, né quello farlo vicin o regoliero di detta Regola, se non sarà delle quattro balle le tre nel cappello”, vale a dire con una maggioranza di voti favorevoli pari ad almeno i tre quarti dei regolieri votanti.

I gruppi vicinali ponevano in atto tutti i meccanismi a loro disposizione per bloccare l’entrata-intrusione di elementi estranei al gruppo comunitario nella vita sociale e soprattutto economica del gruppo stesso, o quanto meno per filtrare l’accesso di questi alle risorse della comunità. E non parliamo solamente delle risorse comunitarie-collettive (boschi, prati-pascoli e alpeggi, acque), verso le quali l’attenzione delle regole era naturalmente massima: tale azione di controllo sconfinava talvolta nella sfera privatistica, invadendola in varia misura e profondità, anche se in fin dei conti il destinatario effettivo dei benefici derivanti da tale azione era il nesso comunitario. Nel 1307 la regola di Daone

²⁵⁰ *Carte di regola*, cit., II, p. 435, cap. 7.

²⁵¹ Si veda ad esempio il cap. 41 della regola di Iavrè, anno 1766, citato in precedenza.

²⁵² I. CACCIAVILLANI, *La proprietà collettiva nella montagna veneta sotto la Serenissima*, cit., p. 9, testo e n. 13. L’autore precisa che queste disposizioni sono paradigmatiche di tutta la normativa regoliera cadorina in materia.

vietava ai vicini di cedere a forestieri le sorti prative divise poste nella valle di Daone, obbligandoli a offrirle in prelazione ai vicini stessi o alla comunità. Non siamo per la verità nella sfera del possesso privato in senso stretto, trattandosi di appezzamenti ricavati da terreni comunitari indivisi ed assegnati - a titolo temporaneo o definitivo - ai fuochi vicinali: qui come altrove, rispetto a queste *sortes* la comunità di norma riservava titoli esclusivi o di prelazione a favore dei vicini o del nesso comunitario in caso di alienazione, proprio in ragione della loro natura originaria di possesso indiviso, oltre a fissare particolari vincoli di utilizzo delle stesse, imponendone l'accesso al libero pascolo collettivo al termine dell'ultima segagione. Nella carta di regola del Lomasone risalente al 1330 si ordinava che nessun uomo delle ville accorpate nella comunità di valle (*"in comune Lomesoni, de regula antedicta"*) facesse pali nelle selve comunitarie *"ad vendendum sive ad donandum alicui persone extra plebatum Lomassii"*, pena una multa di dieci soldi per ogni carro portato via e venduto contravvenendo a questa norma²⁵³. Nel 1357 la regola di Giustino predisponessa il proprio statuto rurale articolato in 35 punti; alcuni di questi contengono severe misure restrittive nei confronti dei *forenses*, ai quali si impediva totalmente l'accesso alle risorse, con particolare riguardo a quelle fornite dalle terre indivise: ad esempio, si punivano con una multa di 5 soldi i vicini che avessero ceduto a qualsiasi titolo *"ligna incisa super comune"* a persone forestiere²⁵⁴. Nel 1387 la comunità di Bocenago vietava ai vicini di vendere *"sindulas novas de larexo allicui forensi extra dictam comunitatem habitanti"*, con una sanzione di 10 soldi trentini per ogni misura di scandole di larice illecitamente vendute; analogo divieto di vendita era poi stabilito rispetto agli altri legnami ricavati in generale dai larici, sotto pena di 5 soldi²⁵⁵.

Queste norme, e le forme della loro applicazione pratica, costituiscono i segni evidenti della massima attenzione posta dai nesi vicinali nel riservare ai propri membri l'accesso alle risorse e in buona sostanza il possesso ed uso della terra, sia essa comunale come divisa. Nel quadro di economie locali chiuse e votate alla sussistenza, si doveva per necessità perseguire l'obiettivo dell'autosufficienza: le risorse fornite dal territorio - ed anzitutto quelle derivanti dall'uso dei *comunia* (il foraggio delle *sortes* prative da sfalcio, l'erba dei pascoli ed alpeggi ed il legname delle selve) - dovevano essere mantenute all'interno del nesso e sul territorio. Accanto a questa finalità primaria, le disposizioni con le quali la regola impediva o scoraggiava la vendita di beni immobili ai forestieri,

²⁵³ BCT2-1766, Carta di regola datata 1520 maggio 3, Vigo Lomaso, cap. 3. Nel proemio si trova precisato che la carta di regola recepiva parte di un *instrumentum vetus*, vale a dire quanto del testo antico gli estensori del documento nuovo riuscirono a decifrare, e riportato nei primi 17 capitoli della carta di regola del 1520; il regolamento antico era datato 1330 luglio 8, Vigo Lomaso, e portava un'approvazione vicariale vescovile datata al 1364 agosto 20, Stenico. La comunità di valle del Lomasone accorpava nel secolo XIV le ville di Vigo e Caiano formanti il primo *colomello*, e quelle di Dasindo, Campo Maggiore e Minore costituendo il secondo *colomello*: il *dominium* della regola del Lomasone, per quanto riguardava il possesso e l'uso delle terre indivise era perciò suddiviso in due parti uguali (*pro dimidia parte*), una per ciascuno dei due *colomelli*.

²⁵⁴ ASC di Giustino, pergamene, n. 3, doc. 1357 aprile 16, Giustino; punto 21 del regolamento.

²⁵⁵ ASC di Bocenago, pergamene, n. 18, doc. 1387 aprile 25, Bocenago; punti 11 e 12 del regolamento.

assumevano una seconda importante valenza: si intendevano prevenire problematiche interne di tipo fiscale (elusioni/evasioni delle *factiones* comunitarie e delle colte) che potevano nascere a seguito di cessione non controllata di beni a forestieri non residenti.

Sul piano fiscale, la regola si garantiva tutelando le proprie prerogative non solo rispetto ai *forenses*, ma in generale nei confronti di tutti quegli individui che - in ragione della propria condizione personale di privilegio o per altri motivi - potevano sottrarsi al potere coercitivo della regola locale e per conseguenza al versamento delle tasse sui beni acquistati, destinati altrimenti a scomparire dagli estimi comunitari. Nell'introduzione all'edizione degli statuti di Primiero (1367), Ugo Pistoia annota che il pagare "*collectam in Primeo*" costituiva "tipico criterio di cittadinanza", e che gli statuti di valle vietavano di vendere beni immobili ai forestieri "non tanto per atavico legame alla terra o per timore di rompere l'equilibrio sociale, quanto per impedire il trasferimento di proprietà in mano di persone che non contribuivano al pagamento dei tributi dell'intera comunità"²⁵⁶.

Norme di tenore simile sono ricorrenti nella normativa regolare trentina. Ad esempio, nella carta di regola di Taio (anno 1504) si vietava di vendere qualsiasi bene immobile iscritto nell'estimo di Taio se non "*cum conditione colecte solvende*"²⁵⁷, imponendo dunque che, nel trasferimento di un bene censito in comunale alla partita del venditore, l'acquirente garantisse per il futuro il pagamento delle collette imposte sul bene oggetto di compravendita e riscosse dall'erario comunale. La misura preventiva era rivolta prima di tutto a nobili, ecclesiastici ed esenti in generale che difficilmente assicuravano il rispetto di tale condizione, ma anche verso i *forenses*, che - sfruttando talune smagliature strutturali del sistema fiscale allora vigente - potevano rendersi altrettanto insolventi. Al capitolo 32 della carta di regola di Noriglio (Lagarina, anno 1771) troviamo enunciate le finalità di questi dispositivi rivolti a tutelare la regola dal punto di vista fiscale: si vietava ai vicini di vendere ai forestieri prati situati "nella montagna di Finonchio", senza prima averli proposti ad altri vicini, cercando in tal modo di impedire che fossero defraudate "le staure, decime e ragioni comunali", eventualità da mettere in conto - come si è detto - nel caso di alienazione a forestieri²⁵⁸.

Nel 1474 il principe vescovo di Trento Giovanni Hinderbach rilasciò alla comunità di Storo un apposito privilegio con il quale la regola veniva autorizzata a vietare la vendita di case, terreni e beni immobili in generale posti nelle pertinenze della villa, a persone forestiere ("*quæ non sint de dicto comune et quæ non sustinent factiones et onera cum ipsis de Setauro*"), sotto pena di 50 lire, della nullità dell'atto di cessione e della perdita della cosa venduta contro il tenore di questa norma²⁵⁹. Nella carta di

²⁵⁶ *La valle di Primiero nel medioevo*, cit., p. 75, e pp. 75-76 n. 11 per una bibliografia sull'argomento; p. 144 con il cap. sotto la rubrica LXXXVIII "*Rubrica de non vendendo possessiones forensibus nec alicui ecclesie*".

²⁵⁷ M. WELBER [et alii], *Taio nel XV e XVI secolo*, cit., p. 84, cap. 18.

²⁵⁸ *Carte di regola*, cit., III, p. 507.

²⁵⁹ AST, archivio del Principato Vescovile di Trento, Libri Feudali, vol. XI, parte latina, ff. 55v-56v, doc. 1516 luglio 6, Trento, a conferma del privilegio originale datato 1474 febbraio 16, Trento.

regola di Romarzolo (1498) si vietava ai vicini “del ditto comun” di alienare i propri beni stabili a forestieri, “intendendo forasteri quelli che sono fuori del contado di Archo”, stabilendo l’obbligo di offrire in vendita i detti beni in prelazione ad un vicino consanguineo o affine sino al quarto grado; in mancanza di questo, si poteva vendere anche ad un forestiero. Conclusa la vendita, quest’ultimo aveva l’obbligo di far pubblicare l’atto tramite proclama da parte dell’ufficiale di curia dei signori conti di Arco: da quel momento, si fissava il termine utile di un mese per l’azione di ritratto, che potevano intentare e richiedere sia il venditore come ogni altro vicino, versando al forestiero il prezzo apparente dal contratto di vendita²⁶⁰. Negli statuti di Caldonazzo dei secoli XVI-XVII venne esplicitamente introdotto e sancito lo *ius protomiseos*, vale a dire il diritto di prelazione riservato ai sudditi della giurisdizione rispetto ai forestieri negli acquisti di beni immobili situati entro il territorio della giurisdizione stessa, ed ancora il diritto per ciascuno di essi sudditi di riacquistare i beni immobili ceduti a forestieri, in qualsiasi momento e senza alcun termine temporale di prescrizione per tale azione di riscatto²⁶¹. Riscontri analoghi emergono peraltro in diverse carte di regola trentine, nel dettato di alcune norme vestite sotto le più varie forme, ma ispirate nella sostanza agli stessi principi: “queste restrizioni hanno l’effetto di limitare l’appartenenza alla comunità e di stabilire un confine sociale relativamente chiuso intorno al gruppo locale, isolandolo da influenze improvvise o indiscriminate dall’esterno, e favorendone così la stabilità”²⁶².

Il superamento di tale confine sociale da parte dei forestieri era proprio la questione sulla quale si concentrava maggiormente l’attenzione delle regole comunitarie: esse si riservavano di stabilire le forme, i termini e i modi attraverso i quali consentire ai forestieri di oltrepassare quel confine, prima con lo stabilirsi sul territorio della comunità e poi eventualmente con l’essere ammessi al nesso comunitario dei vicini. Analizzeremo tali modalità attraverso le risultanze fornite sia dalle nostre carte di regola per l’aspetto prettamente normativo della questione, sia da alcuni documenti di vicinato (*acceptatio vicinitatis*) datati tra la fine del secolo XV e il tardo secolo XVIII, dai quali si può capire in che modo tali norme erano poi applicate nei casi pratici, quali fossero gli eventuali scostamenti dalla norma e da quali cause questi fossero motivati.

Il ruolo della regola: le norme.

Come per ogni delibera riguardante materie affidate alle proprie competenze, anche in tema di ammissione di forestieri al vicinato la regola decideva caso per caso, votando a maggioranza. Viene talora indicata espressamente la soglia minima di voti favorevoli che doveva raggiungere in regola generale una proposta o delibera di quel tipo per essere approvata e per divenire esecutiva. Oltre ai diversi casi con indicazioni del

²⁶⁰ *Carte di regola*, cit., I, p. 331, cap. 48.

²⁶¹ Cfr. M. NEQUIRITO, *Le carte di regola*, cit., p. 20; testo del dispositivo in *Carte di regola*, cit., II, pp. 52-53, aggiunta allo statuto approvata dai dinasti Trapp il 21 marzo 1657. Risoluzioni analoghe vennero assunte a cavallo dei secc. XVI-XVII dalle contigue comunità di Levico e Pergine; *ibidem*, p. 51 alla n. 13.

²⁶² P. P. VIAZZO, *Comunità alpine*, cit., p. 43.

tutto generiche, o riportanti le usuali specifiche del tipo *duæ de tribus partibus* ricorrenti nei verbali di regola²⁶³, emerge localmente qualche dettaglio più preciso in merito.

A Cavedine verso metà secolo XVI l'accettazione in vicinato di un forestiero doveva essere approvata dall'assemblea generale comunitaria con il consenso di almeno i tre quarti dei votanti ("tre parte delle quatro di essi homini"), precisando poi che il forestiero diveniva vicino della comunità solo a seguito di tale atto ed indipendentemente dal precorso periodo di incolato ("per quanto longo tempo in quella stesse et possedesse tal comune"); a carico del nuovo vicino si fissava una tassa di ingresso pari a 100 ragnesi da pagare nell'arco di due anni²⁶⁴. Così pure accadeva per la vicina comunità del borgo di Vezzano (1574): l'ammissione al vicinato doveva essere deliberata "per publica regola, ovvero almeno con il consenso delle tre parti, più delle due delli vicini", subordinando poi l'esecuzione dell'atto al pagamento da parte del nuovo vicino di una tassa pari a 40 ragnesi²⁶⁵. A Tres, nella carta di regola del 1599, le condizioni sono più restrittive: si richiedeva l'assenso unanime di tutti i vicini decretato in pubblica regola per ottenere sia la sola licenza di risiedere entro il territorio della villa, sia l'ammissione al nesso vicinale²⁶⁶. A Lenzima (1776), si vietava ai forestieri di fissare nuovo domicilio in Lenzima "se non sarà di pieno consenso di tutta la regola": si può pensare che - mancando un'analoga indicazione specifica - nel caso di ammissione al nesso vicinale le condizioni siano state quantomeno altrettanto rigorose²⁶⁷. Nella carta di regola di Cles del 1641, il capitolo 6 sotto la rubrica "Il modo che s'ha da osservare nel far contratti de' beni comuni, et il ricever nella vicinanza" disponeva che le delibere di ammissione di un forestiero alla vicinanza, così come quelle relative ad alienazioni di beni comunali, dovevano votarsi in pubblica regola e conseguire non più di quattro voti contrari: "discrepando o dissentiendo cinque voti soli delli predetti vicini, ogni contrato d'alienazione dei beni comuni o d'accettare alcuno nella vicinanza sii ipso iure nullo e di niun valore"²⁶⁸. A Montés (Val di Sole, 1703), si richiedeva l'assenso unanime della regola comunitaria per decretare l'ammissione di un forestiero alla vicinanza²⁶⁹.

Si potrebbe proseguire in questa rassegna con altri analoghi riscontri documentali; ma, al di là del mero incremento nel numero di dati, non si avranno informazioni realmente nuove. La variabilità locale e temporale nel parametro numerico del *quorum* - inteso come maggioranza richiesta per le delibere di ammissione al vicinato - può leggersi semplicemente come risposta delle rispettive regole a determinate condizioni ed evenienze locali: il variare di quel numero - e dell'altrettanto indicativo valore delle tasse di vicinato - riflette l'alzarsi od abbassarsi della soglia che la regola poneva alla concessione del vicinato, avendo poi riguardo, nel determinare la tassa di ingresso, anche alla

²⁶³ Si vedano ad esempio i tre documenti di vicinato pubblicati in appendice a questo lavoro (nn. 2, 3 e 4).

²⁶⁴ *Carte di regola*, cit., I, pp. 484-85, aggiunte degli anni 1559-60 (capp. 1-6) alla carta di regola del 1543.

²⁶⁵ *Ibidem*, p. 649, cap. 91.

²⁶⁶ *Carte di regola*, cit., II, p. 358, cap. 106.

²⁶⁷ *Carte di regola*, cit., III, p. 559, punto XVI del cap. Quarto titolato *Altri ordini* (p. 557).

²⁶⁸ *Carte di regola*, cit., II, p. 648, cap. 6.

²⁶⁹ *Carte di regola*, cit., III, p. 129, cap. 26.

persona forestiera candidata alla promozione ed alle esigenze finanziarie della comunità accettante²⁷⁰.

Approvata in pubblica regola nei termini previsti l'ammissione al vicinato, la regola dava esecuzione alla delibera, riservandosi di far redigere un atto notarile ("*reservata tamen facultate publicum super inde confici instrumentum ad perpetuam rei memoriam*"), nel quale fosse sancito in forma pubblica quanto stabilito²⁷¹. Di norma veniva redatto un apposito verbale relativo alla delibera assunta, registrato nei cosiddetti 'libri della regola', ove si trovano oggi ben documentati i segni di questa prassi. Quindi veniva stipulata una convenzione contrattuale fra le parti (la regola concedente ed il forestiero ammesso) in forma di atto pubblico. Il notaio incaricato trascriveva l'atto nei suoi protocolli personali e, se richiesto, estendeva uno o due esemplari (*extracta*) consegnati alle parti contraenti. Di questo conclusivo passaggio della trafila si trovano oggi abbondanti tracce a partire dal tardo '400, sia negli archivi storici comunali locali ove si conservano gli *extracta* in pergamena a disposizione della comunità, sia nei quaderni di imbreviature e volumi di protocolli privati dei rogati²⁷². L'*iter* complessivo qui sommariamente descritto viene scandito in dettaglio nei vari passaggi in un capitolo di regola del Comun Comunale lagarino del 1611²⁷³, un 'modello' indicativo per l'intero territorio:

"(...) che la persona la qual vorrà farsi huomo de' detti comuni sia tenuta et obligata porger una suplica in scritto su la regola di quel comun nel qual vorrà farsi homo, nella quale si contenghi tutto quello <che> dimanderà, et sii letta alli huomeni de detta regola; il che fatto, li detti huomini facino elletione di trei del detto commun, et sii data la suplica in mano del massaro d'esso comun, il qual debbi notificar de tal supplica a tutti li massari dell'altri communi, li quali habbino a eleger un huomo per cadaun comun, et essi eletti habbino a riferire alli massari et regolani di Pomarolo, li quali tutti insieme si debbino informar della qualità et costumi del supplicante, et quella riferir nella publica regola di quel commun nel quale // il supplicante ricercherà di farsi huomo; et parendo alle tre parti delle quattro d'acceptar detto huomo et che l'acceptino, all'ora esso huomo sii e se intendi del commun d'essa villa, mentre però paghi a detto comun nel quale sarà accettato quello che sarà tassato et limitato per li huomini del detto comun; et delle cose predete sii fatto un privilegio a detto huomo per mano del publico notaro (...)"

²⁷⁰ Identica la prassi seguita dalle regole cadorine: "Al di fuori della trasmissione ereditaria, l'ammissione alla Regola doveva essere deliberata di volta in volta, con *quorum* particolari fissati nei *laudi* e contro corrispettivo, detto 'buona entrata', di solito determinato di volta in volta all'atto dell'ammissione in misura variabile a seconda sia della durata della residenza in loco (come foresto), sia della simpatia che aveva saputo conquistarsi"; cfr. I. CACCIAVILLANI, *La proprietà collettiva nella montagna veneta sotto la Serenissima*, cit., pp. 91-92.

²⁷¹ L'inciso è tratto dal doc. di appendice n. 3, anno 1606, relativo a Piné.

²⁷² I tre documenti di ammissione al vicinato pubblicati in appendice a questo saggio (nn. 2, 3 e 4) provengono dai protocolli dei notai Stefano Dema (Giudizio di Trento) e Giuseppe Antonio de Filos (Giudizio di Mezzolombardo).

²⁷³ *Carte di regola*, cit., II, pp. 434-35, cap. 7.

La prassi: i contratti di vicinato.

La trafila prevista dal regolamento del Comun Comunale lagarino appare a prima vista lunga e macchinosa: ciò dipende dalla complessità dell'apparato amministrativo comunitario di livello superiore (il Comun Comunale era costituito dall'insieme di sei regole di villaggio), messo in moto nelle occasioni di particolare rilevanza e sulle materie più importanti, quale era la concessione del vicinato. Esso era incaricato di indagare tramite gli appositi ufficiali su qualità e buoni costumi del forestiero richiedente, e riferire in merito alla regola di villaggio interessata. Prescindendo dai dettagli di questa ed altre situazioni locali documentate, nella generalità dei casi si giungeva come detto al perfezionamento definitivo dell'atto con la stipula di un apposito privilegio di vicinato (*acceptatio vicinitatis*) redatto da parte di un notaio incaricato. Copia del documento veniva di norma consegnata alla comunità concedente ed al forestiero ammesso al nesso vicinale; nell'atto notarile veniva di solito richiamata con i relativi estremi (data e luogo della regola, elenco degli intervenuti, esito della votazione) la delibera di ammissione votata a maggioranza²⁷⁴.

Giunti a questo punto, si dovrebbe lasciare il campo d'indagine oggetto primario di questo studio (le carte di regola), per rivolgere l'attenzione ad un altro ambito di documentazione: le delibere regolari, nelle quali si possono individuare le forme di attuazione pratica delle norme, anche in relazione alla materia trattata in questo lavoro. La documentazione classificabile dal punto di vista archivistico come 'libri della regola, libri dei decreti' (registri delle decisioni degli organi deliberativi, nel caso specifico la regola comunitaria, ordinaria e generale) è tuttavia talmente vasta dal punto della mole e ricca di spunti da meritare un'indagine sistematica non ristretta ad una sola tematica, per quanto rilevante, quale è quella trattata in questo saggio, ma estesa ai diversi aspetti concernenti la vita amministrativa delle regole di antico regime: questo consentirebbe di ottimizzare l'impegno necessario alla individuazione, spoglio e catalogazione del materiale, producendo una base di dati utilizzabile in seguito per altri fronti di ricerca²⁷⁵.

Ciò premesso, si è nondimeno ritenuto utile esaminare una parte della documentazione, rivolgendo l'attenzione ad alcuni archivi per i quali la ricerca poteva rivelarsi più agevole e proficua, essendo essi già ordinati e dotati di moderni strumenti di ricerca (inventari e repertori). I dati di maggior interesse in ordine al tema qui trattato sono emersi dagli archivi storici dei comuni giudicariesi di Borzago, Caderzone e Mortaso, dall'archivio della Magnifica Comunità di Fiemme, e - in misura minore dal punto di vista della qualità e quantità - in alcuni altri archivi trentini²⁷⁶; altre utili informazioni provengono da alcuni protocolli notarili dei secoli XVI-XVIII. I dati raccolti, limitati dal

²⁷⁴ Si vedano ad esempio i docc. 2, 3 e 4 pubblicati in appendice.

²⁷⁵ L'analisi dell'attività amministrativa quotidiana delle regole locali, attraverso un esame sistematico dei rispettivi *libri di regola*, costituisce oggetto di una prossima ricerca daparte degli autori, già avviata nell'ambito del progetto di studio del quale si è già riferito nell'*Introduzione* a questo saggio (Parte prima).

²⁷⁶ In questa fase di lavoro ci siamo avvalsi degli Inventari degli Archivi comunali trentini curati dal Servizio beni culturali - Ufficio beni librari e archivistici della Provincia Autonoma di Trento (anni 1980-2004); ad Armando Tomasi e Silvio Devigili va rivolto un doveroso ringraziamento per la collaborazione fornita in fase di ricerca d'archivio e di consultazione su microfilm del materiale disponibile.

punto di vista territoriale in quanto riguardanti un ristretto numero di comunità rurali, non consentono di trarre conclusioni definitive e generali; tuttavia - specie per quanto concerne la tipologia e le clausole dei contratti di vicinato, e le tasse di ingresso - forniscono indicazioni oltremodo interessanti sulle modalità di ammissione, ed anche sulle evenienze orientanti le singole scelte delle regole su questa materia.

Un primo riscontro - interessante quanto problematico - giunge da un documento del 1458 riguardante la comunità di Malé, allora in causa con tre forestieri che vi risiedevano, provenienti dal Bergamasco (Lover, Valtorta). Gli elementi forniti dal regesto curato da Giovanni Ciccolini, ancorché ampio e dettagliato, non consentono di mettere a fuoco precisamente il contesto della vicenda; il punto che qui maggiormente interessa risiede comunque nella decisione assunta dagli *arbitratores* designati di comune accordo dalle parti in causa per dirimere la vertenza²⁷⁷. Si decise che i tre forestieri dovessero anzitutto versare ciascuno alla comunità maletana la somma di 14 ducati d'oro²⁷⁸ entro il Natale prossimo venturo, e tutto quanto da loro dovuto in termini di colte; per contro si faceva obbligo alla comunità di Malé di consentire ai tre di usare il legname dei boschi comunali secondo le loro necessità (*"in dicto comune ad suum usum quæ necessaria sunt et utilia fuerunt eis"*) e di prendere i detti forestieri in società con i vicini (*"accipere eos furense in societatem cum ipsis vicinis, in regulis et extra regulis"*). A prima vista non pare di riconoscere in questo atto una vera e propria *acceptatio vicinitatis*, poiché questa *societas* con i vicini maletani va forse intesa solo nel senso di associazione e non di aggregazione al nesso vicinale, e limitatamente alla sola facoltà di utilizzo del legname ricavato dalle selve comuni; per contro, il pagamento della tassa e la formulazione del dispositivo - accettazione *"in societatem cum ipsis vicinis"*, anche se non specificato a quale titolo - richiamano gli elementi principali dei veri e propri contratti di vicinato.

Alcuni tra i più antichi di essi sono conservati negli archivi storici dei comuni giudicariesi. Nel 1442 le comunità di Bocenago, Canisaga e Varcè ammisero al vicinato il nobile Nicolino da Bocenago, figlio del signor Pietro di Lodron, ottendendo in cambio, come corrispettivo della tassa di ingresso, la proprietà di tre pezze prative poste nelle pertinenze di Bocenago, insieme alla consueta promessa di rito, fatta da parte del nuovo vicino, di sottostare agli statuti comunitari²⁷⁹. Nel 1484 la comunità di Caderzone accettò *"Benevenutum filium ser Iohannis quondam Benevenuti dicti Turte de Bocenago nunc habitatorem dicte ville Caderzoni"* come nuovo vicino (*"ydoneum, bonum et verum vicinum"*), divenuto come tale (*"matriculatus in eorum vicinia"*) titolare dei relativi diritti; al nuovo vicino venne imposto il pagamento di 34 ragnesi come tassa *una tantum* di ingresso²⁸⁰. Purtroppo la pergamena originale reca con-

²⁷⁷ *Inventari e regesti della Val di Sole*, II, cit., pp. 135-36, pergamena dell'Archivio parrocchiale di Dimaro e Carciato, doc. 1458 ottobre 1, Malé.

²⁷⁸ Al cambio corrente del tempo il ducato d'oro era valutato pari a circa 60 grossi nuovi, quindi 1 ragnese.

²⁷⁹ ASC di Bocenago, pergamene, n. 29, doc. 1442 maggio 29, Bocenago; regesto in *Inventario della sezione separata dell'archivio comunale di Bocenago 1252-1952*, a cura della A.R.COOP, Trento 1992-96.

²⁸⁰ ASC di Caderzone, pergamene, n. 12, doc. 1484 gennaio 22, Caderzone; ampio regesto in S. VALENTI, *Notizie documentate*, cit., pp. 21-22, n. 15; regesto in *Inventario dell'archivio storico del comune di Caderzone (1324-1950) e degli archivi aggregati (1651-1950)*, a cura della A.R.COOP. e di E. APOLLONI, Trento 2002, p. 17 al numero indicato.

sistenti guasti materiali che rendono difficile la lettura in alcune parti del testo, compresa quella dove sembra di poter individuare una sorta di motivazione a supporto di questa deliberata di accettazione. Stando infatti alle dichiarazioni ufficiali registrate nella *narratio* del documento, la comunità di Caderzone ritenne utile procedere ad ammettere al vicinato il forestiero di Bocenago “[*pro*] *augmento personarum*”²⁸¹. Se a questo passo si deve attribuire una valenza sostanziale, non solo formale, si potrebbe concludere che l’“*augmentum personarum*” auspicato non debba leggersi in termini meramente demografici: accettare come vicino un forestiero già abitante nella comunità non mutava di per sé il numero complessivo degli insediati. Lo scopo era forse quello di incrementare piuttosto il numero dei fuochi vicinali, che – per motivi a noi sconosciuti, come eventuale riflesso di una depressione demografica locale – doveva allora trovarsi ridotto ed inferiore ai minimi necessari al nesso per poter ad esempio far fronte in quelle circostanze ai carichi comunitari, distribuiti per ruota turnaria sul complesso dei fuochi vicinali. Poste le necessarie riserve, in ordine sia all’incerta lezione del documento, sia di interpretazione del passo, rimane il fatto che questo sembra configurarsi come caso eccezionale entro il quadro generale ‘normale’ degli elementi raccolti, forse l’unico in cui una regola comunitaria abbia motivato in questi singolari termini la decisione di attribuire lo *status* di vicino ad un forestiero. Come si vedrà più avanti, già a partire dal secolo XVI in forme isolate e locali, e poi in misura più diffusa ed estesa nel ’700, la stipula dei contratti di ammissione al vicinato (in sensibile incremento numerico) e le tasse di *intratica* (in progressivo e generale crescita in ammontare) rivestirono altre valenze nelle strategie amministrative delle comunità rurali, in particolare sul fronte della contabilità delle rispettive casse.

Il documento 1484 relativo a Caderzone offre lo spunto per introdurre alcuni elementi di riflessione generale, proponibili attraverso i seguenti quesiti:

quali motivi inducevano le regole ad assumere come nuovi vicini persone forestiere, insediate da poco o molto tempo sui rispettivi territori;

quali vantaggi le regole traevano attraverso le accettazioni, oltre il mero incameramento della tassa di ingresso;

quali benefici – al di là di un indubbio cospicuo miglioramento della propria condizione sociale – speravano di ottenere i forestieri una volta ammessi alla vicinia;

ed infine, quali forestieri (in termini di provenienza, estrazione e ceto sociale, peso economico) venivano di volta in volta accettati entro i nessi vicinali.

Le domande qui proposte sono meno banali di quanto possa sembrare in apparenza. Nella ricerca della risposta, che in alcuni casi fortunati si può agevolmente ritrovare esaminando nel dettaglio proprio i contratti di vicinato, si deve partire da alcuni presupposti generali. Di per sé, prescindendo dal rilievo finanziario (incasso della tassa di vicinato), la regola non traeva vantaggi particolari, evidenti e misurabili. Il nesso comunitario annoverava un fuoco vicinale in più: poteva così surrogare quelli eventualmente estinti (per cessazione di una linea maschile di successione, per morte di un vicino senza eredi

²⁸¹ Il testo riportato fra [] segnala una nostra proposta di integrazione a parti di testo cadute per danni alla scrittura. S. VALENTI, *Notizie documentate*, cit., pp. 21-22, non riporta questo punto del testo, forse indecifrabile già quando a suo tempo egli esaminò la pergamena.

diretti) o persi (famiglie trasferitesi altrove, o da lungo tempo assenti dalla patria e perciò private dei diritti vicinali), e mancanti nell'elenco compilato annualmente in occasione della prima regola generale; il nuovo fuoco veniva inserito nelle ruote di assegnazione dei carichi comunitari (*regolania, sindicaria, giuraria, saltaria*, ecc.). Nel contempo la regola doveva però mettere in conto il nuovo fuoco come partecipe nella condivisione degli utili comunitari. Se consideriamo poi che la condizione del forestiero residente era di norma nettamente più gravosa in termini di oneri personali e reali rispetto a quella dei vicini, come si è ampiamente dimostrato in precedenza, si può ritenere che il vantaggio ricadesse dalla parte del neovicino. Si può supporre che fossero numerosi i forestieri residenti aspiranti a migliorare la propria posizione sociale ed economica all'interno della comunità di villaggio che un tempo li aveva accolti, consentendo loro di mettere radici stabili sul proprio territorio. Si devono poi mettere in conto casi di rapporti di favore tra comunità concedente e forestiero richiedente, ed altri eventi in cui l'ammissione al vicinato rappresentava il corrispettivo di appoggi ricevuti o di benefici sperati dalla comunità da parte di un notevole ammesso al nesso vicinale. Considerato l'insieme dei casi esaminati, si è indotti a pensare che la comunità risolvesse di creare un nuovo vicino regolandosi essenzialmente in funzione delle proprie esigenze, sollecitata, talora pressata, da particolari contingenze ed esigenze di cassa, non soddisfabili in altro modo.

A dimostrazione di questo, è sufficiente analizzare anche sommariamente i dati relativi ai valori della tassa di vicinato desunti dalla documentazione esaminata, e presentati nella Tabella 1 che commenteremo più avanti nel dettaglio. Per ora, si propone il raffronto tra i dati rilevati a Borzago (Giudicarie) tra il 1591 ed il 1610, con valori compresi fra 300 ed 800 ragnesi, e quelli riscontrati in Val di Fiemme oltre mezzo secolo dopo, varianti dai 5 ai 50 ragnesi e quindi dieci volte inferiori ai precedenti. Non è pensabile che a Borzago intendessero ammettere alla vicinia soltanto persone decisamente facoltose innalzando di molto la soglia di censo (tanto per avere un termine indicativo di paragone, una somma di qualche centinaio di ragnesi a fine '500 era pari al valore estimale di una bella casa in città), e che viceversa i fiemmesi tenessero abbassata la soglia di ingresso a livelli più 'popolari' accogliendo persone dotate di scarso peso economico. Restando a Borzago, si rileva che nel 1492 la tassa di vicinato versata alla comunità da Francesco del fu Fiorino da Castel Condino consisteva in una pezza prativa (non sappiamo dire se a titolo di pagamento integrale, oppure a saldo di un pagamento parziale precedente)²⁸². Nel 1591, poco più di un secolo dopo, la stessa regola di Borzago impose a Giovanni fu Francesco Riccadonna da Bocenago una tassa di vicinato di 450 ragnesi, mentre nel 1605, a distanza di soli 14 anni, Antonio Maistri da Carisolo dovette sborsare quasi il doppio, ben 800 ragnesi²⁸³. Tenendo pur conto della distanza cronologica fra il dato del 1492 (da ragguagliare in moneta sonante, ma non sono note qualità e superficie del prato

²⁸² ASC (ex) di Borzago, pergamene, n. 47, doc. 1492 aprile 22, Borzago; regesto in *Inventario dell'archivio ex comunale di Borzago, 1322-1928*, a cura di F. GHETTA ed A.R.COOP., Trento 1986-1989, al numero indicato.

²⁸³ *Ibidem*, pergamene, nn. 127 e 147, docc. 1591 giugno 20, Borzago e 1605 gennaio 1, Borzago; regesti in *Inventario (...) di Borzago*, cit., ai numeri indicati.

oggetto di transazione) e quelli del 1591-1605, resta comunque molto elevata la differenza tra gli importi richiesti nelle diverse occasioni. Una conferma a questo rilievo giunge anche dai riscontri su altri contesti territoriali (Meano, Piné, Vezzano), dove le tasse di vicinato entro il medesimo scorcio temporale si aggiravano intorno a qualche decina di ragnesi²⁸⁴.

La motivazione degli importi straordinariamente elevati richiesti da Borzago si deduce facilmente scorrendo nel dettaglio il testo di qualche documento. Il 20 giugno del 1591 venne stipulato il contratto di vicinato con “*Ioannem filium Iacobi olim Francisci Richadonæ de villa Bocenagi dictæ vallis Randenæ*”; nella *narratio* del documento su pergamena redatto dal notaio Giovanni Domenico “*de Omnibonis*” da Pinzolo abitante in Giustino si precisa che i vicini di Borzago riuniti in pubblica regola, “*considerantes maximam utilitatem dictæ comunitatis quæ gravatur maximis solutionibus et obligationibus afflictum*”, volendosi liberare da tali gravose obbligazioni accettarono “*in sua communitate*” il detto Giovanni come vicino, rappresentato personalmente da Lorenzo del fu Vigilio Capelli vicino di Borzago agente a nome di Giovanni suo nipote che abitava in casa sua, “*stipulantem et recipientem et acquirentem presentem viciniam*” per conto dello stesso Giovanni. Con i patti esplicitamente inseriti in questo contratto e concordati fra le parti, si stabiliva che:

Giovanni “*acceptatus vicinus*” non poteva accogliere alcuno dei fratelli “*ad permanendum secum in dicta comunitate Borzagi*”, né per lavorare o pascolare od altro facendo entro il territorio della comunità di Borzago; Lorenzo si impegnavo a pagare alla comunità la somma di 450 ragnesi come prezzo di compra della vicinia concessa al nipote Giovanni; 200 dei detti 450 ragnesi dovevano transitare direttamente nelle mani dei conti d’Arco, dai quali la comunità aveva preso in prestito quella somma essendosi impegnata a pagare una non precisata quantità di burro come affitto, cioè a titolo di interesse sul capitale, liberando così la comunità di Borzago da futuri obblighi sul detto capitale; Lorenzo impegnavo alcuni suoi terreni come garanzia di solvibilità del detto capitale ed eventuali relativi affitti incorsi e futuri, che con la stipula di questo contratto sarebbero ricaduti sulla sua persona; infine, il restante della somma andava liquidato alla comunità²⁸⁵.

Nel 1605 la stessa comunità di Borzago ammise al vicinato “*Antonium filium quondam Martini de Magistris de Carisolo habitatorem in dicto Borzago*”. La regola risolse di procedere all’ammissione considerato che “*nil esse iocundius, dulcius et optabilius augmento et incremento personarum, et precipue bonorum virorum qui præsent, videant et regant negocia publica*”. Motivazione peraltro nobilissima; si è tuttavia inevi-

²⁸⁴ Si veda la Tabella 1, con il quadro complessivo dei dati rilevati. Per le regole cadorine si registrano valori simili come ordine di grandezza (12–13 ducati d’oro, vale a dire 20–25 ragnesi), documentati ai primi del ’500 e riferiti però a cessioni del diritto di vicinato: questi valori si trovano registrati in due contratti di transazione stipulati in quegli anni fra la regola di San Vito di Cadore e due donne regoliere, che accettarono allora di rinunciare ai loro rispettivi diritti, liquidati con le somme sopra indicate (G. ZANDERIGO ROSOLO, *Appunti per la storia delle Regole del Cadore*, cit., pp. 133-34).

²⁸⁵ ASC (ex) di Borzago, pergamene, n. 127, doc. 1591 giugno 20, Borzago.

tabilmente indotti a sollevare qualche dubbio circa l'aderenza della stessa alla realtà, considerata l'entità della somma (ben 800 ragnesi !) che il nuovo vicino si impegnò a sborsare alla cassa della comunità attraverso un apposito contratto di credito²⁸⁶. Tre settimane dopo Giovanni Maistri da Carisolo seguì l'esempio del fratello Antonio: nei suoi confronti la regola di Borzago fu leggermente più benevola, imponendogli una tassa di 'soli' 700 ragnesi²⁸⁷; con la stipula di due soli contratti di vicinato, nel giro di meno di un mese la comunità accettante riuscì ad incamerare 1500 ragnesi. Si conosce la destinazione parziale della somma ricavata nel 1591: l'affrancazione di un prestito ad interesse contratto dalla comunità di Borzago con i conti d'Arco, attraverso la restituzione del capitale e la liquidazione degli interessi incorsi, operazione onerosa affidata al nuovo vicino. Al di là delle dichiarazioni formali, nei documenti del 1605 manca la specifica circa l'effettivo impiego delle somme incassate: i valori ingenti di queste fanno pensare che anche i 1500 ragnesi forse vennero girati ad altri prestatori con i quali la comunità si era pesantemente indebitata.

I valori modesti delle tasse di vicinato chieste in generale nel medesimo scorcio temporale in altre parti del territorio trentino, ben al di sotto dei 100 ragnesi, fanno pensare che in quei casi - a fronte di un tornaconto certo e misurabile delle rispettive casse comunitarie - vi fosse anche un sicuro vantaggio per il neovicino che con un impegno finanziario relativamente modesto vedeva migliorata la propria condizione personale, sia a livello sociale attraverso la promozione a vicino, sia - sul lungo termine - a livello economico, cancellati per sempre gli oneri fiscali a suo carico legati alla trascorsa condizione di forestiero, ed aperte per lui le porte all'esercizio di determinate attività consentite solo ai vicini.

Talvolta le regole locali accettavano nel nesso vicinale individui forniti di peso economico e di elevato rango sociale, contando di avere in futuro un ritorno assicurato dalla personalità del nuovo vicino. Egli certamente nutriva interesse ad ottenere l'ammissione, entrando a pieno titolo nella *regula* comunitaria e dunque nell'apparato amministrativo della comunità, e accedendo al godimento degli utili comunali (boschi per il legname da opera, pascoli per il bestiame da lana e da carne, acque per il movimento di mulini, filatoi, folloni e fucine). Nel 1766 la comunità di Calliano ammise al vicinato il nobile barone Valentino Salvadori, cittadino di Trento e proprietario a Calliano di una segheria e di un avviato filatoio per la seta, cedendogli i diritti di vicinato per la somma di 300 fiorini; i giurati della comunità concedente dichiaravano di aver fatto questo "non tanto per il prezzo delli fiorini trecento offerto da esso Valentino Salvadori (...), quanto in riguardo delle ottime qualità e capacità d'esso molto nobile Valentino Salvadori e dei suoi figliuoli, per le quali non solo sono meritevoli dell'aggregazione al ben commune, ma anzi questa riesce utile e vantaggiosa alla stessa comunità". Va notato che, quasi un secolo prima (1693), Valentino ed Isidoro Salvadori da Mori (avi del barone Valentino sopra citato) avevano ottenuto il diritto di vicinato a Pergine, dove avevano aperto da

²⁸⁶ *Ibidem*, pergamene, n. 147, doc. 1605 gennaio 1, Borzago.

²⁸⁷ *Ibidem*, pergamene, n. 148, doc. 1605 gennaio 22, Borzago.

tempo una florida attività mercantile. I nuovi vicini pagarono in quell'occasione la somma, veramente esigua, di 10 ragnesi: si trattò decisamente di un vero e proprio affare, dato che un secolo dopo la tassa di ingresso richiesta dalla comunità di Pergine avrebbe sfiorato il migliaio di fiorini²⁸⁸.

L'assunzione in vicinato di un personaggio notevole rappresentava talora la ricompensa riconosciutagli dalla comunità per i benefici ricevuti. È il caso, per esempio, di Armenio Buffa, che nella prima metà del Seicento aveva ottenuto i diritti di vicinato in due comunità della Valsugana, Telve di Sotto (1614) e Scurelle (1638): in entrambe le ville egli aveva costruito un solido patrimonio economico (proprietà immobiliari e fondiari, proventi livellari, rendite da diritti di decima, ecc.), e di lì a poco (1644) sarebbe stato chiamato dall'arciduchessa d'Austria Claudia de' Medici a rivestire la prestigiosa carica di capitano tirolese di Castellalto. Il 3 novembre del 1638 venne stipulato l'atto ufficiale di accettazione di Armenio Buffa come vicino della comunità di Scurelle. Nel documento si specificava tra l'altro l'ammontare della tassa *una tantum*, (250 ragnesi), e si dichiarava che Armenio Buffa, suoi eredi e successori, erano assunti come vicini della regola di Scurelle "solamente alli utili, honori et comodi" mentre erano completamente esentati "da qualunque carichi, piovegi, funtioni et fattioni, tanto reali quanto personali" sia rispetto alla comunità di Scurelle quanto rispetto a Castel Ivano, fatta eccezione per le "spese all'armentaro" e naturalmente per le imposte steorali tirolesi sui beni posseduti nel distretto fiscale del villaggio; si specificava infine che "detto privileggio di vicinità, assuntione, liberatione, esentione et affrancatione detti domini sindaco, uomini del giuramento et convicini hanno fatto a nome come di sopra, in remuneratione di molti obblighi per molti beneficii ricevuti, et che di presente per molti loro bisogni ricevono, et per altri suoi benemeriti"²⁸⁹. Ancora prima, nel 1614, lo stesso Armenio Buffa era stato accettato come vicino nella comunità di Telve di Sotto, ove al tempo risiedeva. Le condizioni contrattuali pattuite tra la regola ed il nuovo prestigioso vicino prevedevano a suo carico il pagamento di una tassa di ingresso pari a circa 40 ragnesi (10 ducati d'argento e 20 ragnesi), mentre la comunità gli attribuiva tutti gli onori connessi alla sua nuova condizione personale e giuridica, liberandolo nel contempo dai corrispondenti oneri, eccettuati i pioveghi dovuti a Castellalto e le contribuzioni steorali sui suoi beni posti nell'estimo della villa di Telve di Sotto²⁹⁰.

Esaminando la questione dal punto di vista meramente contabile, si nota che la comunità concedente incassava la tassa di vicinato, potendo così disporre, in tempi brevi e senza dover ricorrere ad onerose operazioni di prestito, di una somma più o meno

²⁸⁸ Le informazioni relative al vicinato Salvadori a Calliano e Pergine sono dovute alla cortesia di Cinzia Lorandini; per un inquadramento delle vicende, si veda C. LORANDINI, *Un'esperienza imprenditoriale in ancien régime: la ditta "Valentino e Isidoro Salvadori" tra XVII e XIX secolo*, tesi di dottorato, Università di Milano, a. a. 2002-03, p. 13 con n. 31 per Pergine (1693), e p. 204 con n. 535 per Calliano (1766). Sulle tasse di vicinato in Pergine per il tardo secolo XVIII, cfr. A. CASETTI, *Storia di Lavis*, cit., p. 159.

²⁸⁹ M. MORIZZO, *Tomo II della Raccolta di documenti risguardanti la Valsugana*, BCT1-2686, pp. 216-21, doc. 1638 novembre 3, Scurelle. Questo, ed il documento indicato nella nota successiva relativo a Telve di Sotto, sono stati cortesemente segnalati da Mirko Saltori.

²⁹⁰ *Ibidem*, pp. 116-17, doc. 1614 marzo 8, Telve di Sotto.

elevata, da impiegare per le proprie immediate esigenze. Nel medesimo tempo essa perdeva le piccole entrate derivanti dalle tassazioni imposte annualmente al forestiero, vale a dire tutti “l’aggravi annuali che altrosi sono obligati fare et adempire li furestieri”²⁹¹ (il camerlengato, le tasse per l’uso limitato delle terre comuni, ecc.). Giusto per fare un calcolo esemplificativo, prendiamo il caso di Meano. Qui la tassa annua di camerlengato imposta ai forestieri dal secolo XVII a circa metà secolo XVIII ammontava a 4 lire e mezza, accresciuta nel 1757 a sette troni e mezzo, computato 1 ragnese a 54 grossi. Nel 1596 la comunità di Meano concesse il vicinato a Bartolomeo Comandelli mastro muratore di Valcamonica, che abitava a Meano già prima del 1580²⁹², chiedendogli la somma di 32 ragnesi in contanti e la prestazione d’opera da muratore nella costruzione di un ponte sotto Meano lungo la strada (*Via Rossa*) che scendeva in Val d’Adige verso Gardolo al Piano. Non si hanno elementi sicuri con i quali poter convertire in moneta il valore del lavoro fornito dal Comandelli: perciò si può stimare indicativamente in 60 ragnesi complessivi l’importo versato dall’interessato. Ipotizzando che l’imposta di camerlengato a fine ’500 non dovesse superare le 4,5 lire di cui sopra, la tassa pagata dal neovicino corrispondeva a circa 60 anni di imposta di camerlengato: considerata la speranza di vita del tempo, il Comandelli si liberò *vita sua natural durante* dai passati aggravi di forestiero. Dovettero tuttavia trascorrere poco meno di vent’anni dal suo arrivo e prima residenza in Meano, perché egli ottenesse lo *status* di vicino: un tempo di ‘aspettativa’ non proprio breve, durante il quale la comunità ebbe certamente modo di valutarne le qualità. Se non si tratta di un insolitamente lungo periodo di incolato imposto al forestiero prima della sua eventuale ammissione al nesso vicinale (cosa improbabile), allora la data del 1596 va letta più semplicemente quale mero effetto di una contingenza, determinata da un’esigenza della comunità accettante di disporre in quel momento di una certa somma in contanti, e di attendere nel contempo ad un’opera viaria divenuta necessaria. Forse si tratta di una lettura banale e semplificante del documento, che - al di là di questi aspetti minimali di storia materiale locale - riveste comunque una sua rilevanza: tuttavia gli elementi di valutazione sono nella sostanza quelli sopra evidenziati, in linea con quelli messi in evidenza per la comunità di Borzago, e con quelli offerti dalle casistiche relative a diverse altre comunità.

Persino somme di denaro relativamente modeste (intorno ai 30-50 ragnesi) risultavano comunque di vitale importanza per le casse di alcune comunità prive di altre consistenti fonti di introito, incalzate talora da particolari necessità ed emergenze contingenti. Nel 1567 la comunità di Vigolo Vattaro ammise al vicinato Domenico fu Pietro Sottopreda, “*magister textor*” da Bosentino ed abitante da tempo in Vigolo Vattaro; nel contratto di accettazione si trova esplicitato che la somma di 36 ragnesi in linea con quelle al tempo registrate per le comunità distrettuali di Trento) sarebbe stata impiegata dalla comunità per far fronte a debiti contratti in precedenza con alcuni creditori²⁹³. Due anni dopo (1569)

²⁹¹ Dalla carta di regola di Priò, anno 1718, *Carte di regola*, cit., III, p. 168, cap. 64 delle aggiunte.

²⁹² Archivio Parrocchiale di Meano, Libro A dei Nati e Matrimoni (1572-1640), f. 2r.

²⁹³ AST, Atti dei notai, Giudizio di Trento, Aldrighetto Gislimberti, busta XII, vol. 34, ff. 170r-171r (cart. moderna), doc. 1567 maggio 31, Trento: “*Acceptatio in vicinum magistri Dominici textoris quondam*

la stessa comunità vigolana accettò come vicino “*Stephanum quondam Topholoni Vicentini*”, pure lui abitante da tempo in zona; la tassa di ammissione richiesta in questo caso ascendeva a 24 ragnesi. Morto Stefano subito dopo la stipula del contratto, la regola comunitaria ammise al vicinato i suoi figli ed eredi Alessandro e Giovanni; si procedette alla stipula di un nuovo atto al quale intervenne Caterina del fu Guglielmo Tasinazzo vedova di Stefano, madre di Alessandro e Giovanni, in qualità di tutrice designata dei figli neovicini; la madre e tutrice Caterina versò a loro nome solo 4 ragnesi, a saldo della somma a suo tempo richiesta al defunto Stefano, che aveva pagato 20 ragnesi sui 24 totali convenuti. La somma incassata fu impiegata per pagare le spese giudiziarie incorse per sostenere una causa in punto di decime, ed estinguere altri debiti a carico del comune²⁹⁴.

Altra esemplare testimonianza giunge da alcune delibere assunte dalla regola di Nago e Torbole verso la fine del '600. Si era in prossimità della Pasqua del 1696; il giorno del martedì santo venne relazionato in consiglio comunitario “che la povertà esclama in questo tempo penurioso, e ricerca che per queste Santissime feste gli sii somministrato agiuto col divider qualche cosa, e di ciò apportano molte molestie a' Sindaci, con schiamazzi nelle pubbliche strade”. La regola decise di non ricorrere ad onerosi prestiti per far fronte a tali richieste di sovvenzioni (“non siino fatti capitali per divider dinari”), ma di accogliere invece le richieste di quattro forestieri “che vorrebbero farsi cittadini”. Due dei richiedenti furono ammessi alla vicinia con votazione favorevole in regola generale, avendo ciascuno di essi concordato con la comunità il versamento di una congrua tassa di vicinato (rispettivamente 120 e 180 fiorini); per gli altri due la votazione sortì invece esito negativo. La regola per la verità non trovò alcunché da eccepire sulle persone e rispettive qualità morali; purtroppo, però, i due candidati respinti si erano offerti di pagare la somma, ritenuta troppo esigua, di 80 fiorini, “non permettendo le loro debbil facultà di spender d'avantaggio della sudetta somma”: così per un banale difetto di portafoglio le porte della vicinia per loro non si aprirono²⁹⁵.

Sugli effettivi vantaggi acquisiti dal forestiero neovicino, resta comunque qualche dubbio, specialmente nei casi in cui le somme messe in gioco erano molto consistenti. Non tutti, come nei casi di Borzago sopra illustrati, potevano disporre di diverse centinaia di ragnesi, e non tutti - una volta impegnati quei capitali in quella insolita forma di

Petri Sotopreda sibi facta per homines villæ Viguli Vatarii”. La somma di 36 ragnesi incassata fu impiegata dalla comunità “*causa solvendi spectabili domino Francisco Zello notario et aliis creditoribus dicti communis et universitatis Viguli*” (f. 171r). Un ragguaglio indicativo: la somma di 30-40 ragnesi era il valore di mercato di un campo arativo vignato con superficie di circa 2500 metri quadrati (tre quarti di piovò trentino), al prezzo corrente locale; nella seconda metà del secolo XVI, in area trentina la stessa somma di 30-40 ragnesi corrispondeva al valore di mercato di 4 buoni capi di bestiame bovino, come ad esempio i tori da riproduzione (somenzali).

²⁹⁴ *Ibidem*, vol. 36, ff. 221r-222r (cart. moderna), doc. 1569 settembre 10, Trento: “*Acceptatio in vicinos filiorum quondam Stephani Topholoni de Vigulo Vatario ab ipsis hominibus*”. I 24 ragnesi furono impiegati “*causa solvendi procuratoribus, notariis et iudicibus in causa decimæ cum nobilibus dominis decimanis, et solvendi etiam alia debita contracta in comuni*” (f. 221v).

²⁹⁵ *Statuti, et Ordini della Spettabile Communità di Nago, e Torbole*, cit., p. 231.



Ballino, Giudicarie, casa rurale, fine secolo XIX-primi XX. Da G. RICCADONNA, *In pubblica regola. Vita ed ordinamenti della comunità di Fivè*, Fivè 1995, p. 144.



Masi di Valòrz a Somrabbi, alta Val di Rabbi, quota 1100 metri; anni 1970-80. Da L. DEMATTEIS, *Case contadine nel Trentino*, Ivrea 1986, p. 79, foto n. 161.

‘investimento’ - potevano dirsi certi di averli bene impiegati e di goderne reali benefici. Talora gli oneri a carico del neovicino erano talmente elevati da non poter esser assolti nei termini previsti dal contratto stipulato con la comunità. In tali casi il nuovo vicino recedeva e dichiarava di rinunciare alla vicinia: il precedente contratto di ammissione veniva annullato con la stipula di un successivo apposito contratto di revoca. Ancora una volta da Borzago giungono due significativi esempi per questa casistica. Nell’aprile del 1610 la comunità aveva ammesso al nesso vicinale Antonio Amadei da Strembo, imponendogli una tassa di ingresso di 300 ragnesi. Il 6 giugno dello stesso anno egli “*poenitentia ductus*” chiedeva alla regola di rinunciare al vicinato. La regola deliberò di accontentare il refutante, “*mediante aliqua honesta limitatione*” che egli si obbligava a pagare non appena passata la fiera di Santa Giustina prossima ventura (7 ottobre), liberandolo dagli obblighi del precedente contratto. Antonio Amadei liquidò alla comunità soltanto 45 ragnesi “*in recognitionem dictae liberationis et revocationis ipsius contractus*”, dunque a titolo di ricompensa per aver ottenuto l’annullamento del detto contratto²⁹⁶. L’anno dopo fu la volta di Giacomo Casteller da Tils di Bressanone, mastro “*faber lignarius*” e scultore, presente a Borzago ed attivo in Rendena nel primo trentennio del ’600²⁹⁷. Il Casteller rinunciò a causa dell’eccessiva gravosità del contratto di ammissione alla vicinia, dichiarando di non poter far fronte agli obblighi assunti: egli aveva sì versato i 40 ragnesi pattuiti alla comunità di Borzago, dichiarandosi però non in grado di rifondere per conto della comunità il capitale di 200 ragnesi (“*impotentem ad solvendum praedictum capitale*”) ed interessi passivi incorsi agli eredi del conte Girolamo di Lodron creditori della comunità. Fu stipulato il contratto di revoca, ed il refutante ottenne anche la restituzione dei 40 ragnesi già versati²⁹⁸: non sappiamo - il documento non reca cenno esplicito al riguardo - quale sia stata la contropartita che la comunità probabilmente chiese allo scultore Casteller per questo favore ottenuto.

Rispetto al quadro complessivo sin qui delineato, il caso di Viarago del 1522 si configura quale singolarità degna di nota: in quell’anno la regola locale deliberò infatti di attribuire con atto unico lo *status* di vicino a ben 34 individui forestieri e relativi nuclei familiari, stanziati da tempo sul territorio del villaggio. Per comprendere le motivazioni di questo provvedimento davvero straordinario, occorre riferirsi al contesto storico-giuridico nel quale esso vide la luce. Le regole di villaggio di Serso, Viarago, Portolo e Canezza (Perginese) avevano ottenuto nel secolo XV dai signori di Castel Pergine la conferma di un privilegio in forza del quale si attribuiva ad esse autorità e titolo di vieta-

²⁹⁶ ASC (ex) di Borzago, pergamene, n. 158, doc. 1610 giugno 6, Borzago.

²⁹⁷ In diversi documenti dello stesso archivio (pergamene, ai nn.150, 181, 190 e 191; datazioni dal 1606 al 1637) si trova nominato il personaggio in questione. Il cognome è *Casteller*, *Castellero*, *Chesteller*, qualificato come *magister faber lignarius et sculptor*, e definito ‘tedesco, teutonico, da Bressanone’. Nel doc. del 1611 (cfr. alla n. seguente) si legge testualmente “*de Telvis vallis Au[sugij]*”: la specificazione “di Valsugana” forse deriva da un’errata interpretazione da parte del notaio Girolamo Bertelli estensore dell’atto, sulla base di un’indubbia quanto fuorviante consonanza con il nome ‘Telve’ di Valsugana: data per certa la provenienza dalla zona di Bressanone, allora il *Telvis* del doc. 1611 dovrebbe corrispondere all’attuale *Tils*, per l’appunto frazione di Bressanone.

²⁹⁸ ASC (ex) di Borzago, pergamene, n. 160, doc. 1611 [...], Borzago.

re ai forestieri l'utilizzo dei rispettivi territori indivisi: in particolare veniva loro interdetto l'uso del bosco comune, il dissodamento dei terreni comuni, e soprattutto si proibiva loro di edificarvi case. Evidentemente il dettato del privilegio restò lettera morta, oppure non aveva trovato puntuale e rigorosa applicazione, tant'è che nel corso di appena un trentennio circa (dal tardo '400 ai primi decenni del '500) i fuochi fumanti di Viarago (nuclei familiari residenti) erano passati da poco meno di 30 a circa 60, dunque più che raddoppiati: il notevole incremento era dovuto allo stanziamento di molti forestieri sul territorio della regola, i quali vi avevano costruito indisturbati le loro case. Tuttavia, essendo stato nel contempo (1520) confermato ancora una volta il tenore del privilegio sopra citato, si era venuta a creare una situazione di conflitto tra stato di diritto e condizione di fatto: per un verso non era possibile derogare al dispositivo del privilegio, per contro non si presentava alcuna possibilità di allontanare in maniera indolore dalla comunità i molti forestieri residenti ed ormai integrati nel tessuto economico-sociale della comunità. La regola stabilì di risolvere la questione assumendo in via eccezionale un provvedimento qualificabile come sanatoria: i forestieri (34 per l'esattezza, elencati personalmente nel documento) furono ammessi alla vicinia locale, divenendo essi stessi vicini e facendo così cadere l'elemento per loro pregiudizievole. Nel documento si specifica che a ciascuno di essi sarebbe stata imposta una tassa commisurata alla loro condizione, decisa dal gastaldo della regola insieme con i giurati ed alcuni uomini appositamente scelti per svolgere questo mandato. Di notevole interesse risulta il dettagliato elenco dei 34 neovicini, per una ventina dei quali viene indicato anche il dato di provenienza: sei arrivavano da paesi trentini, due dal Vicentino, uno da Val Camonica e una decina dalla Valtellina. Va qui ricordato che nel tardo '300, ma soprattutto nel corso dei secoli XV-XVI, l'intero territorio tridentino - dalla Val di Sole al distretto di Trento compresa la città, dalla Val di Fiemme all'alta Valsugana - fu interessato in misura variabile localmente da forti movimenti immigratori dalla Lombardia, in particolare da Val Camonica, Valtellina e Bergamasco: lo stesso accadde per Pergine e Viarago, meta delle molte famiglie partite dalla Lombardia ed attratte soprattutto dalle possibilità di impiego nelle numerose miniere di ferro e rame allora attive in zona²⁹⁹.

Le tasse di vicinato: un'importante voce di entrata per le casse comunitarie.

La vicenda di Borzago è il riflesso di determinate contingenze locali, e non può configurarsi come rappresentativa per la generalità del territorio, almeno per quanto riguarda i secoli XVI-XVII. Ma già dal primo '700, e più marcatamente nei successivi decenni, molte altre comunità conobbero simili difficili congiunture, segnate da pesanti

²⁹⁹ Per il testo in traduzione italiana del doc. datato al 19 febbraio 1522, Pergine, e per l'analisi dello stesso, cfr. F. BEBER [et alii], *Storia del paese nei documenti e nei ricordi. Viaracum, Vilrag, Viarac, Viarago*, s.l. 2004, pp. 93-95; sull'andamento demografico a Viarago tra '400 e '500, cfr. *ibidem*, pp. 89-91; per il testo in traduzione italiana del privilegio contro i forestieri (basato su un precedente privilegio concesso dal vescovo di Trento Federico Vanga alle comunità sopra citate ancora nel 1214, e confermato nel 1520 dal luogotenente tirolese di Castel Pergine), cfr. *ibidem*, pp. 306-08. In G. GEROLA, *L'archivio gastaldiale di Viarago, "Tridentum"*, V (1902), pp. 389-407, p. 397 al n. 17 e p. 398 al n. 19, si trovano i registi dei docc. 9 luglio 1520 e 19 febbraio 1522.

situazioni economico-finanziarie. Se prima lungo i secoli XV-XVI le sofferenze di cassa toccarono in forma isolata soltanto alcune comunità, il Settecento segnò un diffuso aggravamento di situazioni già compromesse ed un allargamento generalizzato delle difficoltà a sostenere gli impegni finanziari. A partire dai primi decenni del secolo, la pressione fiscale esercitata dal governo centrale fece segnare un sensibile aumento. Da una parte crebbero le richieste di prestazioni in denaro, uomini, materiali e opere in occasione dei sempre più frequenti eventi militari (guerre, passaggi di eserciti, amici o nemici che fossero, accomunati nelle devastanti pratiche delle requisizioni): erano sì prestazioni straordinarie, ma tali solo di nome in quanto imprevedute, ma non di fatto, poiché - vista la periodica ricorrenza con la quale ormai cadevano - erano da considerarsi purtroppo del tutto ordinarie. Dall'altra aumentarono anche le incombenze, e di conseguenza i relativi impegni di cassa, imposte alle comunità locali dal governo centrale e dettate dalle direttive riformatrici emananti da Vienna. Per fronteggiare le emergenze finanziarie, le comunità evitavano per quanto possibile il ricorso a prestiti ed imposizioni di collette, utilizzando piuttosto i ricavi delle affittanze di pascoli e alpeggi, di sorti boschive da abbattere vendendo a privati imprenditori il ricercato legname da opera delle selve nere, o la legna dei cedui ai *carbonarii* e *ferarii*, fino a giungere a vere e proprie alienazioni delle terre comunitarie, specie quando si trattava di dover disporre in breve tempo di somme consistenti in denaro contante. Già a partire dai secoli XV-XVI, intere montagne passarono di mano da una comunità all'altra, da una valle all'altra. Il perfezionamento delle transazioni era naturalmente subordinato al *placet* del signore territoriale, il Vescovo di Trento ed alla garanzia che le terre indivise fossero cedute per l'utile dominio a comunità suddite del vescovato tridentino, e perciò tenute a fornire le prestazioni censuarie e fiscali che il *dominus* avrebbe loro richiesto. Nel 1489 si ebbe la cessione della montagna di Zeledria, alienata dalla comunità solandra di Mezzana e ville consorti alla comunità giudicariense di Bocenago per 1600 ragnesi; quindi nel 1492 fu la volta del vicino monte della Costa, ceduto dalle comunità solandre della Comezzadura alla comunità giudicariense di Darè per una somma analoga³⁰⁰. Tra il 1754 e il 1757 fu conclusa l'alienazione della montagna rabbiese di Soprasasso tra la comunità di Caldés venditrice (pieve di Malé, Val di Sole) e un gruppo di privati consorti della Val di Rabbi acquirenti, costituenti il nucleo storico di quella che sarebbe poi divenuta la *Consortèla di Soprasasso*; la somma concordata fu di 2000 ragnesi, impiegata da Caldés per tamponare le falle della cassa comunitaria caduta in una pesante situazione debitoria, oberata dai crescenti interessi passivi maturati su altre somme prestate da diversi creditori³⁰¹.

La comunità di Mezzolombardo iniziò ancora nel secolo XV a cedere lotti di terreni indivisi ai fuochi vicinali, per coprire con i ricavi delle cessioni le rilevanti spese alle quali era allora difficile far fronte in altro modo. Nel corso dei secoli XVI-XVII il fenomeno fece registrare in sede locale una decisa accelerazione; proseguì con questa tendenza sin verso la metà del secolo XVIII, giungendo a livelli tali da suscitare in seno alla

³⁰⁰ Cfr. F. GIACOMONI – M. STENICO, *Contributi e documenti*, cit., pp. 62-63, e p. 148 con n. 90.

³⁰¹ *Ibidem*, pp. 124-27.

stessa regola orientamenti opposti. Il partito locale dei ‘conservatori’, schierato sulla linea politica dell’autorità centrale (la mensa vescovile tridentina), invocava per il futuro severe limitazioni nelle alienazioni dei grezzi e pascoli comunali in favore di privati, che li trasformavano in terreni divisi colturali, sostenendo che ulteriori perdite di quei pascoli avrebbero causato gravi danni all’economia rurale della comunità. A questi si opponevano i ‘modernisti’, decisi a non arrestare - semmai disposti solo a disciplinare secondo un’opportuna strategia - il processo di trasformazione dei terreni grezzi collettivi in campi divisi e coltivati: non solo e non tanto per mere esigenze di cassa comunale, quanto piuttosto per dotare l’economia locale imperniata principalmente sulla vitivinicoltura dei mezzi utili al consolidamento ed alla crescita della stessa³⁰². Appena di là dal Noce, la *Vicinia feudale di Mezzotedesco* (Mezzocorona), consorteria a regime privatistico nata nel 1271 e titolare di propri territori indivisi, si comportava allo stesso modo. Anche qui, fino ai secoli XVIII-XIX, le esigenze di cassa legate all’amministrazione dell’ente furono spesso coperte tramite le alienazioni di terreni, ricorrendo a questa forma di finanziamento, a parte la collettazione sui fuochi consorti: l’ammissione di nuovi membri al nesso consortale feudale, in aggiunta a quelli ‘originari’ e relativi discendenti e con l’incasso dell’eventuale tassa di ingresso, era in linea di principio esclusa in ragione della natura ed essenza giuridica dell’ente.

Un’esemplare testimonianza giunge dalla comunità anane di Vigo di Ton. Nel luglio del 1777 il principe vescovo di Trento Pietro Vigilio Thun concesse ad essa licenza di alienare “*quamdam petiam terræ comunalis loco dicto al Raut pretio florenorum mille quingentorum*”; i 1500 fiorini furono impiegati per coprire parzialmente i pesanti indebitamenti di cassa, che superavano allora i 3400 fiorini³⁰³. Alla richiesta inoltrata alla cancelleria vescovile nel maggio di quell’anno³⁰⁴ fu allegata la nota detagliata delle voci passive, di debito³⁰⁵:

“La comunità di Vigo è aggravata dalli seguenti debiti:

colli Nagheli di Griez per resto di debito di grano	ragnesi	670
con conte Thunn	“	1220
signor priore di San Romedio	“	211
Carlo Rido	“	100
signora vedova Tavonati	“	666
eredi quondam signor don Giambattista Pedroni	“	130

³⁰² Sulle vicende dei secoli XVIII-XIX, e sulle diatribe tra ‘conservatori’ e ‘modernisti’ (i termini sono di nostro conio) in tema di destinazione dei terreni comunali indivisi, cfr. F. FILOSI, *Notizie storiche*, cit., l’intero ultimo capitolo intitolato “Epilogo”, in particolare le pp. 157-65. Vi è da notare al riguardo che Francesco Filosi era incondizionatamente schierato con i modernisti, favorevole dunque alla rimozione di ogni pastoia e retaggio di tipo feudale (tale egli considerava nel contesto dell’epoca moderna, al di là delle considerazioni di ordine puramente economico, anche l’antica pratica del pascolo collettivo) che impedisse la crescita dell’economia locale.

³⁰³ AST, archivio del Principato Vescovile di Trento, Libri Copiali, vol. 60, f. 269r (cart. a stampa), doc. 1777 luglio 8, Trento.

³⁰⁴ *Ibidem*, ff. 275rv, doc. 1777 maggio 6, Trento (data del rescritto vescovile).

³⁰⁵ *Ibidem*, f. 274r, s.d. [maggio 1777].

chiesa parrocchiale	“	150
eredi Zambiasi	“	111
Mattia Ossana	“	100
Nicolò quondam Romedio Battan	“	100
<totale>	“	3458

Oltre corrispondente summa di precorsi scaduti e non pagati”.

Si ricorreva alla cessione di terreni comunali per finanziare opere pubbliche, o per saldare debiti contratti in precedenza a tale scopo. Nel luglio del 1777 lo stesso vescovo Pietro Vigilio Thun concesse alla regola di Dàmbel licenza di alienare ad alcuni vicini diversi terreni comunali (52 particelle) al prezzo complessivo di circa 1000 ragnesi, impiegati per coprire debiti già contratti per la ricostruzione del campanile e l’acquisto delle nuove campane³⁰⁶.

Il capitale costituito dai territori indivisi era limitato, ed in ogni caso era necessario mantenerne un’adeguata quota quale riserva a disposizione del nesso vicinale. Le cessioni si configuravano come progressive erosioni di questo capitale, che portavano trasformazioni in genere irreversibili del territorio, rispetto alle quali dovevano perciò essere posti dei limiti. Se con operazioni di questo tipo era possibile tamponare singole emergenze, di fatto non veniva risolta in termini strutturali la questione di fondo: l’inadeguatezza, ormai palesemente dimostrata e tragicamente evidente in taluni casi, delle antiche strutture amministrative comunitarie a sostenere sul piano finanziario le nuove problematiche. Il ricorso al rilascio delle concessioni di vicinato a forestieri era in fin dei conti il sistema meno oneroso e più indolore rispetto ad altre soluzioni, ma da utilizzare con attenzione: vi erano infatti alcune ‘controindicazioni’ degne di attenta considerazione da parte della regola comunitaria. Come si è visto, essa poneva severe misure di controllo sul numero dei fuochi vicinali, sia disciplinando le forme di successione ereditaria del vicinato all’interno dei fuochi, sia limitando ai soli casi di reale utilità e necessità le ammissioni di forestieri al vicinato stesso: l’effetto evidente di queste misure restrittive si risolveva in una crescita lentissima e percentualmente minima dei fuochi vicinali delle comunità rurali tra il ’500 ed il ’700, a fronte di incrementi demografici effettivi di entità e consistenza numerica verosimilmente superiore. Si trattava di reperire qualche forestiero candidato disposto a finanziare la cassa comunale acquistando i diritti di vicinato, come appare dal dettato del seguente verbale della regola di Meano datato al 5 luglio 1726, un caso particolare che possiamo assumere come ‘modello’³⁰⁷:

“In oltre, vedendo il signor sindaco (Carlo Antonio Alessandrini; ndt) questo comune aggravato da molti debiti, pensando il modo di sollevarlo se non in tutto almeno in parte, dopo fate molte consideratione, à proposto a questa regola esservi alcuni

³⁰⁶ *Ibidem*, f. 280r, 1777 luglio 9, Trento (rilascio della licenza); f. 281r, 1777 giugno 23, Trento (data del rescritto vescovile); ai ff. 282r-287v si trova l’estimo dettagliato delle 52 particelle di terreno comunale oggetto delle alienazioni, predisposto da Giovanni Mattia Zani agrimensore di Cavareno, appositamente incaricato.

³⁰⁷ ASCTn, ACTa6-2, f. 198r; 1726 luglio 5, nella casa della comunità al Campo della Croce.

camerlengi che desidererebbono essere agregati alla vicinanza di questa comunità; al che tutti unanimamente à placitato tal resolutione. Al qual effetto si ordina a ogni giurato, nella prossima regola che si farà presentar deba deti concorenti per poter stabilire intorno al prezo che pagar doverano per tal vicinanza. Con tal pato: che tutto quello <che> si ricaverà abi da essere impiegato a beneficio di questo comune mediante la francatione di qualche capitale”.

Le imposte di vicinato fecero segnare un netto aumento generalizzato nel corso del '700, passando da cifre medie di 50-100 ragnesi dei secoli XVI-XVII (fatti salvi i dati eccezionali relativi a Borzago sopra citati) a 200-500 fino a 1000 ragnesi verso metà '700. I forestieri da ammettere a *ben commune* in questo modo e in questi termini dovevano essere chiaramente ben selezionati, ossia forniti di un certo peso economico e di una corrispondente caratura sociale.

Nel 1768 la regola di Mezzolombardo deliberò di attribuire lo *status* di vicino al nobile Cristiano Antonio de Eccher: egli versò la somma di 450 ragnesi più una *regalia* di 6 carentani per vicino, quindi un totale di circa 500 fiorini, pari al valore estimale allora corrente di un campo arativo e vignato di circa 1 ettaro di media qualità. Se appare chiaro in questo caso l'utile della comunità di Mezzolombardo, che poteva così contare su un immediato incasso di 500 pronti e preziosi ragnesi, meno evidente appare il tornaconto del titolato de Eccher: il quale certamente trovò comunque la maniera di far adeguatamente fruttare quei 500 ragnesi investiti in questa operazione³⁰⁸. Appena nove anni più tardi (1777) la tassa di vicinato a Mezzolombardo venne portata a 1000 ragnesi con apposita delibera della regola; la stessa decise di raddoppiare anche la tassa annua di incolato (diritto di residenza per i forestieri), che nel 1727 era stata fissata in 10 ragnesi e portata nel 1777 a 20 ragnesi. Da notare che nel 1727 l'introduzione dell'imposta di incolato venne motivata con “la molteplicità de' foresti che s'introducono a grave danno e distruzione de' beni comunali e campagne”; mentre nel 1777 le delibere di introduzione di una tassa a carico dei mercanti forestieri operanti in Mezzolombardo e di raddoppio delle imposte di incolato/vicinato furono giustificate con l'esigenza di far fronte “alle critiche circostanze nelle quali si ritrova essa comunità ed alle rilevanti spese che alla giornata crescono ad aggravio della medesima”³⁰⁹.

Per la verità, la regola di Mezzolombardo aveva già tentato un secolo prima di aumentare notevolmente la tassa di vicinato: con una delibera assunta il 7 dicembre 1675, l'importo venne addirittura triplicato, portandolo da 500 fiorini a 1000 talleri, ossia 1500 fiorini³¹⁰. L'intento di questo forte incremento era forse la creazione di una serrata su base censuale, consentendo l'accesso al vicinato ai pochi candidati all'altezza; più probabilmente, si cercava di dare ossigeno alle asfittiche e penuriose casse comunali, contando di poter disporre di una sicura risorsa di denaro contante ottenibile senza ec-

³⁰⁸ Cfr. il doc. 4 dell'Appendice documentaria.

³⁰⁹ *Carta di Regola di Mezzolombardo*, cit., p. 133 cap. 160 (1727), p. 165 cap. 191, e p. 168 cap. 198 (1777).

³¹⁰ F. FILOSI, *Notizie storiche*, cit., p. 98.

cessivi oneri, da sfruttare perciò al meglio: l'ammissione al vicinato di due soli forestieri in un anno avrebbe portato in cassa una somma di 3000 fiorini. La scelta non si dimostrò felice: l'eccessivo importo produsse l'indesiderato e forse imprevisto effetto di dissuadere del tutto i candidati, tanto che, come annotava Francesco Filo, "dopo aver messo a mille talleri il vicinato, non si è più veduto persona, che aspirasse a comperarlo"³¹¹. La regola risolse allora di ripristinare le condizioni precedenti, riportando gli importi su valori più accessibili intorno ai 300-500 fiorini. Il fatto trova conferma in due atti di accettazione in vicinato assunti dalla stessa regola nel 1678 nelle persone dei nobili signori Ludovico Vescovi capitano di Mezzocorona e Pietro Panizza sempre di Mezzocorona: ciascuno dei due sborsò la 'modica' cifra di 300 fiorini. La somma fu incassata per coprire parte delle spese giudiziarie sostenute da Mezzolombardo parte convenuta nella causa vinaria intentata dai produttori vinicoli dei quartieri tirolesi del *Longo Adige* (Oltradige bolzanino), dell'Isarco e del Burgraviato meranese in punto di esportazione e commercio del vino in Tirolo, "tenendo grand bisogno la detta comunità di danaro per difesa e manutentione delle sue ragioni nella lite vinaria con signori Atthesini pendente già tanti anni fa avanti l'eccelso Regimento d'Inspruggh, come ciò è cosa più che notoria, e non havendo né meno sapendo in qual modo o maniera far detto danaro"³¹². Il fatto che i due nuovi vicini provenissero da Mezzocorona (*de là del'acqua del Nosio*), territorio trentino-tirolese in costante lite con Mezzolombardo su più fronti e per i più svariati motivi, non costituiva problema: entrambi (specie Ludovico Vescovi) possedevano beni (case e terreni) in Mezzolombardo e dunque il godimento del diritto di vicinato tornava utile ai loro interessi, ma soprattutto essi erano in grado di fornire alla comunità le somme di prezioso denaro contante allora necessarie e altrimenti difficilmente reperibili se non in forme certamente più gravose (imposizione di collette/taglioni; richieste di capitali a prestito con interesse).

³¹¹ *Ibidem*, p. 117. L'autore annotava che "questa vendita era una risorsa per il comune" (*ibidem*, pp. 117-18). La tassa di vicinato di 1000 talleri (1500 fiorini) deliberata a Mezzolombardo nel 1675 eguagliava la tassa imposta a Trento per l'ottenimento della cittadinanza nel Settecento.

³¹² AST, Atti dei notai del Giudizio di Trento, Gaspare Gislumberti di Trento, busta IV, vol. s.n. (protocolli 1675-79) protocollo 1678, ff. 2r-3v (Ludovico Vescovi) e 4r-6v (Pietro Panizza), due docc. entrambi datati 1678 gennaio 8, Mezzolombardo, "nella stanza solita di detta comunità"; l'elenco nominativo dei presenti alla regola generale comprende 81 vicini, che formavano – come specificato nel documento – più dei due terzi del totale. Per un resoconto della causa vinaria mossa dai tre Quartieri tirolesi (Eisack, Adige, Merano) contro Mezzolombardo, si veda F. FILOSI, *Notizie storiche*, cit., pp. 96-98; la lunga vertenza, trascinatasi dal 1667 al 1678, si concluse con la sentenza emessa dalla Reggenza di Innsbruck il 13 maggio 1678. Molto in breve, venne confermato il tenore del privilegio vinario concesso a Mezzolombardo da Ferdinando II arciduca d'Austria in data 7 agosto 1593, in base al quale la comunità rotaliana era abilitata a esportare in Tirolo e Germania i propri vini senza alcuna limitazione, equiparata in ciò ai produttori sudtirolesi attori nella detta causa, con il solo vincolo della provenienza esclusivamente locale del prodotto commerciale destinato all'esportazione. Nel protocollo 1676 del medesimo notaio Gislumberti, ff. 57r-58v, doc. 1676 novembre 11, Mezzolombardo, si trova l'atto di sindacato della comunità di Mezzolombardo nella persona di Francesco Frölich giureconsulto di Innsbruck, al quale venne affidato l'incarico di procuratore legale della comunità nella causa vinaria; l'elenco dei presenti alla regola generale comprende 86 vicini. Questi tre documenti sono stati cortesemente segnalati da p. Frumenzio Ghetta e da Leone Melchiori.

Come a Mezzolombardo, così a Pergine e nel Tesino nel secondo '700 la tassa di vicinato fu notevolmente accresciuta sino a toccare la soglia dei 1000 fiorini (20 volte la tassa massima corrente in Fiemme un secolo prima), introducendo e seguendo - se non proprio ricalcando - parametri di tipo cittadino³¹³. Il progressivo innalzamento aveva come ovvia conseguenza una severa selezione in termini di censo sui forestieri da ammettere alla vicinia. Osserva Albino Casetti in relazione a Lavis: "In questo caso (i forestieri; ndt) potevano essere accolti nella 'Vicinia' (o 'Vicinanza') solo dopo un certo periodo di tempo, se offrivano determinate garanzie morali e civili, una contribuzione in denaro e si assoggettavano a determinati obblighi: potevano allora conseguire pieni diritti di cittadinanza, cioè '*comparire in Regola e haver Voce*'. Questa procedura, se tendeva a cautelare la Comunità da individui sospetti, vagabondi, senza mestiere, coll'andar del tempo però favoriva la formazione di una specie di casta chiusa in un certo senso privilegiata e borghese, perché occorreva disporre di un qualche capitale"³¹⁴. Se la tassa di

³¹³ Verso fine secolo XVI la tassa di cittadinanza a Trento si aggirava intorno ai 20-40 ragnesi (si vedano le numerose immatricolazioni registrate nei voll. degli *Atti Civici* ASCTn, ACT1- 3881-3885, anni 1578-96), portata poi a 50 ragnesi ai primi del Seicento. A partire da fine secolo XVII e nel corso del secolo XVIII, la tassa in questione fu portata a 1000 talleri, ossia 1500 fiorini; l'importo effettivo poteva tuttavia variare a seconda della condizione personale e familiare del candidato (presenza o meno di discendenza maschile; consistenza numerica della stessa, ecc.). Si veda ad esempio in ASCTn, ACT1-4175, Libro di cassa 1761-74, Entrata, f. s.n. al 4 aprile 1769: "Sborsati dal signor Simone Antonio quondam Cristoforo Moar per esser stato adnesso per cittadino, sborsò la tassa di talleri mille, sono troni 7500" (ossia 1500 fiorini, a 5 troni / fiorino); uguale cifra sborsò nel medesimo giorno il neocittadino Giovanni Claudio fu Claudio Ciani. Sull'andamento della tassa di cittadinanza tra XVII e XVIII secolo, cfr. C. DONATI, *Ecclesiastici e laici*, cit., pp. 268-69. Il caso del medico Marino Zaninetti citato dall'autore dimostra che talora l'esborso effettivo in denaro contante (1300 fiorini nel caso specifico) rappresentava una parte dell'intera tassazione a carico del neocittadino, il quale avrebbe dovuto saldare il restante nei termini concordati con la magistratura cittadina (per Zaninetti, con una prestazione professionale a favore dei malati indigenti della parrocchia del Duomo, per il controvalore dei restanti 200 fiorini). Analogamente, il 14 febbraio 1767 il dottor Nicolò Zucchelli medico ed il signor Lazzaro Bisdomini chirurgo versarono ciascuno 2640 troni (528 fiorini) come tassa di cittadinanza; nello stesso giorno il neocittadino Giacomo Zambelli pagò l'intero importo di 1500 fiorini in contante (ASCTn, ACT1-4175, f. s.n., alla data indicata). Lo stesso importo di 1000 talleri si trova documentato già nel 1728 nell'atto di acquisizione della *civilitas* da parte dei fratelli Altemburgher (registrazione al 18 dicembre 1728, in ACT1-4168, Libro di cassa 1724-41, Entrata, f. 42r). Mutati i contesti, le tasse di concessione degli attestati di nobiltà svolsero per gli erari vescovili ed imperiale la stessa funzione di sostegno finanziario che per le casse delle comunità rurali e la città ebbero rispettivamente le tasse di vicinato e quelle di cittadinanza, e questo con particolare riguardo per l'ultimo scorcio del secolo XVIII: "La procedura di conferimento di un diploma di nobiltà da parte di un'autorità sovrana, infatti, aveva un carattere di transazione economica. In molti casi, la concessione di un titolo soddisfaceva contemporaneamente due istanze: l'aspirazione di facoltose famiglie mercantili a nobilitarsi, e il pressante bisogno - che opprimeva molti principi territoriali - di alimentare le casse statali" (S. COVA, *I Rovereti di Trento e l'esigenza della nobilitazione (secc. XVI-XVII)*, tesi di laurea, Università di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, a. a. 1994-95, p. 43 con bibliografia citata in n. 99). Nei secoli XVII-XVIII la tassa per il conseguimento dei maggiori titoli nobiliari (dignità del Sacro Romano Impero) era di 2000 fiorini per il baronato, passava a 4000 e 6000 rispettivamente per il titolo di conte e marchese, fino a 12000 fiorini per il titolo di principe, il tutto al netto delle spese di cancelleria (C. ARNONE, *Un listino di tasse delle dignità del Sacro Romano Impero*, "Rivista Araldica", XXXVI (1938), n. 7, pp. 309-10).

³¹⁴ A. CASETTI, *Storia di Lavis*, cit., p. 315.

vicinato chiesta a Lavis nel secondo '700, compresa tra i 100 ed i 200 fiorini³¹⁵, costituiva a quel tempo una soglia media di censo per l'ammissione al nesso, i valori di Mezzolombardo, Pergine e Tesino quintuplicati rispetto a Lavis si configurano come barriere elitarie difficilmente superabili, alla portata di una ristretta fascia di eventuali interessati disposti ad investire un migliaio di fiorini come contropartita di un vicinato i cui vantaggi materiali non sempre sono immediatamente misurabili o percepibili, ma sicuramente esistenti: l'ammissione alla regola, sede di potere decisionale e di controllo dell'economia locale, e l'accesso privilegiato alle attività economiche stesse, nel caso di Lavis il commercio del vino.

In alcuni casi, davvero singolari ed isolati, l'importo delle tasse di vicinato non veniva incamerato dalla cassa comunale, ma ripartito in misura eguale su tutti i fuochi vicinali. Questo è quanto accadde a Marano d'Isera (Val Lagarina) nel 1792, dove i 480 ragnesi, pagati alla comunità da parte del conte Francesco Alberti Poia ammesso alla vicinanza, furono appunto distribuiti sui circa 25 fuochi allora censiti³¹⁶.

Esaurite le possibilità di far fronte ai bisogni di cassa nelle forme meno pesanti, le comunità si vedevano costrette a ricorrere come estrema *ratio* a veri e propri prestiti a interesse, con tassi legali e nominali varianti dal 5 al 6, 7%). Nel *Libro degli atti e decreti* della comunità di Mezzolombardo del 1552-1728 sono registrate diverse delibere regolari assunte nel corso del '700, nelle quali la regola si rassegnava appunto a rivolgersi a determinati creditori. Il 13 agosto 1719 la regola stabilì di chiedere un prestito di ben 4000 fiorini, cogliendo la favorevole occasione di ottenere per il capitale necessario un vantaggioso tasso contenuto al 5%³¹⁷. In alternativa, si doveva reperire un certo numero di forestieri da promuovere al rango di vicini, e disposti a versare nelle casse della comunità una discreta somma. Probabilmente non si trovarono allora candidati disposti a sostenere tali esborsi, così che la regola dovette rassegnarsi a chiedere in prestito il capitale, contando di reperire poi i mezzi per poter rifondere il capitale e liquidare i relativi interessi.

Gli interventi della superiorità tra controllo ed intrusione.

“La ‘buona entrata’ seguì a sua volta vicende alterne: per l'ammissione alla Regola, *ser Giovanni Caballarius di Bassiano e Cristoforo q.m.i. di Toni da Tai*, il 28 agosto 1551, pagarono un solo ducato, in quanto considerati *veteri coloni dictae plebis*, mentre con la delibera del 24 marzo 1675 fu stabilito che ‘i forestieri che vengono accolti come regolieri paghino cinquanta ducati’ (una somma cospicua, per un ducato pari a un milione

³¹⁵ *Ibidem*, p. 315. L'autore segnala in particolare l'atto di ammissione al vicinato del 1776 nella persona di Bonfiolli da Sacco di Rovereto, stabilitosi a Lavis da oltre 15 anni in qualità di rappresentante della Compagnia dei mercanti di legname: a suo carico la regola fissò un'imposta di ingresso pari a 150 fiorini, contro i 200 prescritti dal governo austriaco (*ibidem*, p. 159).

³¹⁶ Il dato è stato cortesemente segnalato dal prof. Italo Prosser. Supponendo che si tratti di 480 ragnesi da 4,5 troni l'uno (cosa della quale per la verità non siamo certi), in questa Tabella 1 si è normalizzato il dato in 432 fiorini da 5 troni l'uno; in caso contrario, lo si dovrà correggere in 480 fiorini.

³¹⁷ ASC di Mezzolombardo, *Libro degli atti e decreti* anni 1549, 1552-1728, f. 119r, doc. 1719 agosto 13, Mezzolombardo.

Tabella 1. Ammontare della tassa di vicinato (secoli XV- XVIII)

zona	Luogo	Anno	Tax (doc)	Tax (n)	Fonte
Alto Garda	Nago Torbole	1668	125 ongari (a 15,5 troni)	387,5	MARTINELLI-MIORELLI, 2003, p. 230
		1696	600 troni	120	<i>Ibidem</i> , p. 231
		1696	800 troni	160	<i>Ibidem</i> , p. 231
Giudicarie	Bocenago	1442	tre pezze prative	xx	AC Bocenago, pergamene, n. 29
	Borzago	1492	una pezza pratava	xx	AC Borzago, pergamene, n. 47
		1591	450 ragnesi (a)	450	<i>Ibidem</i> , pergamene, n. 127
		1605	800 ragnesi	800	<i>Ibidem</i> , pergamene, n. 147
		1605	700 ragnesi	700	<i>Ibidem</i> , pergamene, n. 148
		1610	300 ragnesi	300	<i>Ibidem</i> , pergamene, n. 151
		1611	240 ragnesi	240	<i>Ibidem</i> , pergamene, n. 160
	Caderzone	1484	34 ragnesi	34	AC Caderzone, pergamene, n. 14
		1586	40 ragnesi	40	<i>Ibidem</i> , pergamene, n. 110
	Iavrè	1766	14 troni	2,8	GIACOMONI, 1991, III, p. 491, cap. 41
Valli di Non e di Sole	Stenico	1472	300 lire	60	GIACOMONI, 1991, I, p. 160, cap. 75
	Tassullo	1753	130 ragnesi	130	AC Tassullo, <i>Atti</i> , n. 26
	Cavizzana	1676	80 ragnesi	80	testo, nota 330
	Mezzana	1700	200 ragnesi	200	BCT1-3220, ff. 206r-207r (b)
Fiemme	Ossana	1499	12 ragnesi	12	CICCOLINI, I, 1939, p. 143
		1658	10 talleri (c)	15	BONAZZA-TAIANI, 1999, p. 254, n. 1.1
		1662	8 ragnesi	8	<i>Ibidem</i> , p. 254, n. 1.2
		1662	5 ragnesi	5	<i>Ibidem</i> , p. 254, n. 1.3
		1663	9 ragnesi	9	<i>Ibidem</i> , p. 254, n. 1.4
		1664	10 fiorini	10	<i>Ibidem</i> , p. 255, n. 1.6
		1664	12 ragnesi	12	<i>Ibidem</i> , p. 255, n. 1.7
		1665	5,5 ragnesi	5,5	<i>Ibidem</i> , p. 255, n. 1.8
		1665	6 ragnesi	6	<i>Ibidem</i> , p. 255, n. 1.9
		1675	50 fiorini	50	<i>Ibidem</i> , p. 255, n. 1.10
		1709	13 fiorini	13	<i>Ibidem</i> , p. 255, n. 1.11
		1724	40 fiorini	40	<i>Ibidem</i> , p. 256, n. 1.12
Cembra e Lavis	Cembra	1508	100 lire	20	GIACOMONI, 1991, I, p. 356, cap. 15
	Lavis	1664	36 fiorini	36	CASETTI, 1981, p. 141
		1776	150 fiorini	150	<i>Ibidem</i> , p. 315
		1784	200 fiorini	200	<i>Ibidem</i> , p. 159
Trento, distretto	Cavedine	1560	100 ragnesi	100	GIACOMONI, 1991, I, p. 485, cap. 6
	Mattarello	1761	90 ragnesi	100	ASCTn, ACTa5-8, f. s.n.
		1786	100 fiorini	100	ASCTn, ACTa5-13, f. s.n.
		1786	200 fiorini	200	<i>Ibidem</i> , f. s.n.
	Meano	1596	32 ragnesi	32	Appendice n. 2
		1668	15 ragnesi	15	ASCTn, ACTa6-1, f. 13v
		1715	25 ragnesi	25	ASCTn, ACTa6-2, f. 140v
		1726	25 ragnesi	25	ASCTn, ACTa6-3, f. 5r; 2 dati

zona	Luogo	Anno	Tax (doc)	Tax (n)	Fonte
		1726	35 ragnesi	35	<i>Ibidem</i> , f. 5r
		1726	55 ragnesi	55	<i>Ibidem</i> , f. 5r
		XVIII	25 ragnesi	25	PERUGINI, 1908, p. 173; delibera di regola
		1778	150 ragnesi	150	<i>Ibidem</i> , p. 63: per due vicini
		1794	70 fiorini	70	<i>Ibidem</i> , p. 69
	Mezzo-lombardo	1597	250 ragnesi	250	FILOSI, 1912, p. 79
		1674	500 ragnesi	500	<i>Ibidem</i> , p. 98
		1675	1000 talleri	1500	<i>Ibidem</i> , p. 98; delibera della regola
		1678	300 ragnesi alemanni	300	testo, nota 312
		1768	450 rg. più 6 cr. / vicino	415	Appendice n. 4; stima per 100 vicini
		1777	1000 fiorini	1000	DEVIGILI, 1979, p. 168, cap. 198
	Piné	1606	58 ragnesi	58	Appendice n. 3
	Povo	1685	100 ragnesi	100	GIACOMONI, 1963, p. 60, cap. 54
	Ravina	1679	30 ragnesi	30	ASCTn, ACT1-366, cap. 18
	Romagnano	1756	75 ragnesi	75	GIACOMONI, 1991, III, p. 374, cap. 8
	Vezzano	1574	40 ragnesi	40	GIACOMONI, 1991, I, p. 649, cap. 91
	Vigolo Vattaro	1567	36 ragnesi	36	testo, nota 293
		1569	24 ragnesi	24	testo, nota 294
Valsugana	Pergine	1693	10 ragnesi a troni 4,5	9	LORANDINI, 2004, p. 13 con n. 31
		XVIII	1000 fiorini	1000	CASETTI, 1981, p. 159
	Roncegno	1631	25 ragnesi	25	GIACOMONI, 1991, II, p. 589, cap. 39
	Scurelle	1638	250 ragnesi	250	testo, nota 289
	Telve di Sotto	1614	14 ducati e 20 ragnesi	40	testo, nota 290
	Tesino	XVIII	1000 fiorini	1000	CASETTI, 1981, p. 159
Val Lagarina	Calliano	1766	300 fiorini	300	LORANDINI, 2004, p. 204 con n. 535
	Marano d'Isera	1792	480 ragnesi, troni 4,5?	432	testo, nota 316

Legenda della tabella.

- Luogo comunità accettante.
 Anno datazione (solo il millesimo) del documento.
 Tax (doc) ammontare della tassa di vicinato, nella forma registrata nella fonte utilizzata.
 Tax (n) ammontare della tassa di vicinato, normalizzata in fiorini renani da 5 lire (60 carentani).
 Fonte fonte bibliografica/documentaria utilizzata; per esigenze di spazio, le fonti bibliografiche sono riportate qui in notazione scientifica, rinviando per i dettagli alle note di piè pagina del testo.

Note.

- In alcuni di questi documenti - come in questo caso - si precisa nel testo trattarsi di ragnesi (fiorini renani) da 60 carentani l'uno. Negli altri casi, in mancanza di diversa esplicita indicazione (ragnese a 54 carentani ossia a 4,5 troni come nei casi di Pergine, anno 1693, e di Mezzolombardo, anno 1768), si mantiene questo stesso parametro di cambio.
- Cortese segnalazione da parte di Paolo Dalla Torre.
- Dato indicativo, in ragione del rapporto di cambio tallero/carentano mutevole nel corso dei secc. XVII-XVIII. Il tallero valeva 7,5 troni (90 carentani, ossia 1,5 fiorini alemanni) fino a metà secolo XVIII: a seguito della riforma monetaria del 1753, il ragguaglio fu portato a 2 fiorini per tallero; tuttavia in ambito trentino si trova talora documentato ancora dopo il 1753 il vecchio cambio (a 1,5 fiorini alemanni).



D' ORDINE. E COMANDO
Di Sua Altezza Reverendissima Monsignor
CRISTOFORO SIZZO

VESCOVO, E DEL S. R. I. PRINCIPE DI TRENTO &c.
MARCHESE DI CASTELLARO &c. &c.

SIGNORE, SIGNORE, E PADRONE NOSTRO CLEMENTISSIMO.



OGNI Massima di buon Governo, ed ogni Regola di sana Politica diretta al mantenimento della pubblica sicurezza, dell' ordine, della tranquillità, e del buon costume de' Popoli, opportunamente risvegliano nell' animo dell' Altezza Sua Reverendissima quelle provvide sollecitudini, onde altre volte fu eccitata a prevenire con maturità di pesate Leggi que' pregiudizj, che alle Massime ed alle Regole predette venivano a contraporli ogni qual volta indistintamente tollerato si avesse in questa Città e Principato il soggiorno di Gente Pazzoliera, folpeta, bandita, nel proprio, ed altrui Paese, oziosa, di collumi per lo più libertini, e depravati, e conseguentemente animata d' uno spirito di poca fede, e Religione, carattere predominante dei veri disordini, e di tutto ciò, che tende a distruggere la pubblica felicità. Se perciò molto opportune furono pria d' ora le mentovate saltevoli giustissime leggi, molto più necessarie si rendono ai giorni presenti, giacchè fondato, anzi certo è il timore di vedere pur troppo verificata in questa Città, e Principato una straordinaria affluenza di simil sorta di Gente licenziosa, e rispettivamente scacciata dalle confinanti Province, come oziosa appunto, molesta, inutile, e solo atta ad accrescere in quelle l' amarezza d' una infelice penuria de' viveri a danni de' veri Nazionali, ed alla Patria utili Abitanti.

Accorrendo adunque l' Altezza Sua Reverendissima colle Paterne sue Cure ad un tanto preveduto Male lo vigor del presente Editto da pubblicarsi ed affiggersi in copia ne' Luoghi soliti di questa Città, e di tutte le Giurisdizioni del suo Principato si diffida qualunque Persona Paralliera di che stato, grado, sesso, e condizione ella si voglia, che fosse per fermarsi più d' un giorno priva d' alcun impiego, o professione, e che non sia provveduta di sufficienti mezzi per il proprio mantenimento, in maniera che non possa trattenersi in questa Città, suoi sobborghi, od in qualunque Terra delle Giurisdizioni di questo Principato se non sotto al suo aratro in quelle Giurisdizioni colle sedi autentiche della propria condizione, Professione, collumi, e motivi di sua ideata permanenza, da essere dalli stessi esaminata per venire poi o tollerata la dimora od in vece decretato lo sfratto, qual Legge non osservata non farà lecito a simili Persone Paralliere il dimorare ulteriormente sotto verun pretesto, causa o ricercato colore in questa Città suoi sobborghi, e distretto di quella Pretura, e rispettivamente in qualunque altra Giurisdizione di questo Principato e Terra dalla medesima dipendente sotto quelle pene, che sembreranno all' Altezza Sua Reverendissima più adatte secondo le qualità, che accompagneranno la Trasgressione e la Persona istessa del Trasgressore.

Restano quindi seriamente incaricati tanto il Signor Podestà di questa Città quanto i Giudici di tutte le Giurisdizioni del Principato di Trento per quanto apprezzano la Grazia dell' Altezza Sua Reverendissima, e per non rendersi responsabili di quegli inconvenienti, che per loro negligenza fossero per nascere, a far invigilare colla maggior attenzione dalle rispettive loro Corti sopra tali Persone Paralliere particolarmente poi sopra quelle folpette, o bandite, ed altrimenti vagabonde, perchè il tenore del presente Editto fortifica il pieno suo effetto, e le rette intenzioni dell' Altezza Sua Reverendissima restino esattamente adempite, come dirette alla maggior sicurezza, e tranquillità de' suoi sudditi, la quale dalla tolleranza di simil Gente oltre i danni di sopra espressi potrebbe pur troppo, come l' esperienza ha dimostrato, soffrirne ancora non indifferenti molestie, ed irreparabili pregiudizj, e così ec.

Dato in Trento dalla Cancelleria del Castello del Buon Consiglio li 1. Marzo 1773.

GIAMBATTISTA GENTILOTTI CANCELL. AULICO.

634

Filippo Francesco Saverio de Manci Secret. Aulico.

IN TRENTO Per Giambattista Monauni Stamp. Vese.

Editto a stampa del principe vescovo di Trento Cristoforo Sizzo de Noris, emesso il primo marzo 1773, dettante norme di sicurezza riguardo al transito, la presenza e il domicilio dei forestieri entro il territorio delle giurisdizioni vescovili trentine.

Archivio storico del comune di Trento, ACT1-3952, f. 614r.

di lire di oggi, di cui pochi potevano disporre; ma forse si tratta di una reazione 'locale' al primo intervento autoritativo, che, come subito si dirà, era solo dell'anno precedente)".

Il capoverso sopra trascritto, desunto dallo studio di Ivone Cacciavillani sulla montagna veneta³¹⁸, si riferisce nello specifico alla regola di Pieve di Cadore e riporta in sintesi alcuni significativi provvedimenti assunti da quella comunità in materia di "buona entrata", ossia della tassa di vicinato imposta ai forestieri ammessi a quella vicinia. I due soli dati forniti dall'autore per l'area cadorina non possono certo costituire un campione rappresentativo della realtà complessiva rispetto alla questione in esame: tuttavia rivestono un certo valore indicativo, mostrando per di più qualche elemento comune con l'ambito regoliero trentino.

Il primo dato (1 ducato, pari a circa 1,5 ragnesi al cambio corrente) è sicuramente anomalo in quanto insolitamente ridotto. Si può motivarlo osservando che questa modesta tassazione, quasi simbolica, fu imposta a forestieri residenti da molto tempo nella comunità ("veteri coloni"), e beneficiari di un trattamento favorevole: in questo caso il vantaggio fu davvero tutto dalla parte dei nuovi vicini. Dal punto di vista numerico il dato si trova in linea con i valori più bassi rilevati in Fiemme per il secolo XVII, oscillanti intorno ai 10 ragnesi³¹⁹: è lecito pensare che anche per quei forestieri allora ammessi alla vicinia di Fiemme il pagamento dell'imposta non dovette comportare particolari problemi. Il secondo dato è altrettanto significativo (50 ducati, ossia poco meno di 100 ragnesi al cambio corrente del '700): un'imposta notevolmente più elevata - come denota Cacciavillani - ed ancora una volta in linea con molti dei dati trentini riferiti al medesimo periodo, eccezion fatta per i casi anomali sopra illustrati. Al di là dei riscontri meramente quantitativi, l'elemento di maggiore interesse consiste nella motivazione individuata dall'autore all'entità della somma richiesta, interpretata come una reazione della comunità regoliera all'intervento della superiorità, nel caso specifico la reggenza della Serenissima. Appena un anno prima (1674) i Sindici Inquisitori di Terra Ferma (organo della Repubblica di Venezia con competenze politico-amministrative sui territori interni) avevano infatti emanato in tema di forestieri e vicinato una serie di norme generali alle quali le comunità locali - specie quelle della montagna - avrebbero dovuto uniformarsi. In estrema sintesi, con questo intervento da parte dell'autorità centrale sulle regole locali, si voleva stabilire che:

i forestieri residenti da oltre cinquant'anni in forma stabile sul territorio di una comunità, ed in regola con l'assolvimento di tutti gli obblighi tributari previsti, dovevano considerarsi promossi al rango di 'originari, antichi abitanti'; l'ammissione doveva avvenire in forma automatica e gratuita, senza alcun esborso;

la gratuità di ammissione e di compartecipazione ai beni comuni era prevista rispetto però alle sole terre considerate demaniali secondo la moderna accezione tecnico-

³¹⁸ I. CACCIAVILLANI, *La proprietà collettiva nella montagna veneta*, cit., p. 92.

³¹⁹ Cfr. in Tabella 1 le cifre relative agli anni 1662-65.

giuridica del termine, cioè per quelle proprietà collettive tali *ab antiquo, ab immemorabili*, cioè per antica occupazione ed antico possesso;

la gratuità era invece esclusa per i beni (generalmente intesi, quindi terre e/o diritti su di esse) acquisiti a titolo oneroso dalla comunità;

queste norme erano introdotte in via generale per l'intero Stato da Terra, ed erano infine rivolte ai soli forestieri sudditi dello Stato veneto³²⁰.

Le disposizioni centralistiche della Serenissima incontrarono una ferma resistenza da parte delle comunità regoliere locali. I cadorini reagirono, opponendo il provvedimento del 1675 sopra menzionato ed innalzando di molto la "buona entrata". La Reggenza dei Sette Comuni vicentini (altopiano di Asiago) cedette soltanto in minima parte, modificando lievemente nel 1754 i propri ordinamenti alla luce della normativa centrale emanata un secolo prima, tuttavia conservando intatta l'antica 'filosofia' regoliera in tema di vicinato e confermando in particolare l'assenza di automatismo nell'ammissione alla vicinia (ammissione del forestiero subordinata in ogni caso alla discrezione della regola) e l'onerosità dell'atto di vicinato³²¹.

Lo scontro di potere fra l'autorità centrale della Serenissima e le regole locali si giocava formalmente sul piano politico e giuridico-normativo. Tuttavia, come giustamente osserva Ivone Cacciavillani, l'oggetto effettivo del contenzioso era rappresentato dalle notevoli risorse economiche offerte dalla montagna veneta: le grandi foreste di pregiato legname da opera appetite dai mercanti, e gli altrettanto estesi prati-pascoli dei monti presi di mira dagli imprenditori della lana³²². Il conflitto vedeva in competizione le tendenze conservatrici (?) delle comunità regoliere gelose delle proprie prerogative, opposte agli orientamenti modernizzatori (?) della Serenissima guidati dagli interessi mercantili, volti a far fruttare al meglio nella loro piena potenzialità economica quegli estesi territori montani, fino ad allora appannaggio dei 'pochi' privilegiati fuochi regolieri, che li utilizzavano in misura limitata e correlata al soddisfacimento del fabbisogno interno di legname da opera e da fuoco, e comunque ben al di sotto della soglia potenziale di intensivo sfruttamento a fini commerciali.

Anche in ambito trentino - sia pure in forme isolate, ed in altri termini, ma egualmente significative - si registrarono casi analoghi di ingerenza del potere centrale negli affari delle regole locali sulle questioni di vicinato. Gli episodi di maggior rilievo videro coinvolta la Magnifica Comunità di Fiemme, e non a caso: ancora una volta - come per il Cadore - erano in gioco gli interessi economici collegati allo sfruttamento del legname ricavabile dall'esteso demanio forestale fiemmeso. Nel 1605 Gaspare Biasioli di Mori, mercante di legname, inviò una supplica al principe vescovo di Trento Carlo Gaudenzio Madruzzo, pregandolo di riconoscergli il vicinato in Fiemme. Nel 1608, a seguito delle resistenze da parte della comunità, chiese al presule di intervenire presso lo scario ed i regolani di Fiemme perché si decidessero ad ammetterlo alla vicinia; questi rinnovarono

³²⁰ I. CACCIAVILLANI, *La proprietà collettiva*, cit., pp. 92-94.

³²¹ Per i dettagli, cfr. *ibidem*, pp. 95-96; sul tema dei rapporti-scontri fra uomini 'originari' delle regole cadorine e forestieri, cfr. anche G. C. DE MARTIN, *I regimi regolieri cadorini*, cit., in particolare pp. 210-20.

³²² I. CACCIAVILLANI, *La proprietà collettiva*, cit., p. 93.

il diniego, supplicando a loro volta il principe vescovo di rispettare la decisione assunta di non accettare il Biasioli come vicino³²³. Novant'anni dopo ebbe inizio una seconda, annosa vertenza - durata oltre un ventennio - sulla stessa questione: da una parte la comunità di Fiemme, dall'altra Giovanni Francesco Ress mercante di legname proveniente dalla Valtellina. Dopo una prima richiesta inoltrata alla comunità nel 1696, con esito evidentemente negativo, il Ress si era rivolto addirittura alla corte di Leopoldo d'Asburgo imperatore e conte del Tirolo, ottenendo il diritto di vicinato in Fiemme sancito con apposito privilegio imperiale rilasciato nel 1697 che egli immediatamente presentò al principe vescovo di Trento Giovanni Michele Spaur, contando di avere in mano un infallibile strumento di persuasione nei confronti della recalcitrante comunità fiemme. Questo risvolto alquanto inusitato della vicenda meriterebbe un esame specifico, prima di tutto sul piano squisitamente giuridico-istituzionale, e poi sotto il profilo politico entro il quale dovette risolversi la questione. Si dovrebbe infatti spiegare, in punto di diritto, a quale titolo ed in quale misura la *potestas* della superiorità (principe vescovo, imperatore) potesse condizionare o scavalcare le decisioni assunte da una regola locale in tema di incolato/vicinato, materie considerate in ambito trentino di 'competenza' comunitaria, ancorché sottoposta al controllo dell'autorità superiore. A complicare poi non poco le cose, vi era coinvolta la comunità di Fiemme, che in fatto di rivendicazione ed esercizio effettivo delle proprie prerogative rappresentava un caso esemplare. L'interrogativo posto sembra più che legittimo e fondato: tanto è vero che, di fronte alla strenua opposizione della Magnifica, tre anni dopo (1700) lo stesso imperatore revocò annullandolo il privilegio da lui emanato a favore del Ress, intimando inoltre al principe vescovo di Trento di non arrecare pregiudizio alle libertà e privilegi della comunità su questa materia. Occorre dire che un anno prima di questa revoca (1699) il mercante Ress aveva per la verità accettato di versare l'imposta che gli sarebbe stata richiesta e di sottomettersi alle condizioni dettate dalla comunità di Fiemme, ma non riuscì a vedere conclusa favorevolmente la vicenda, almeno per quanto riguardava la sua persona: soltanto nel 1719 lo scario ed i regolani di Fiemme cedettero, anche a seguito di una raccomandazione pervenuta ai fiemmesesi da parte di Francesco Giorgio Alfondo barone di Firmian, ed ammisero al vicinato i quattro figli ed eredi di Giovanni³²⁴. Non siamo purtroppo in grado di ricostruire con maggiori e più precisi dettagli la trafila degli eventi che portarono al rilascio del privilegio imperiale a favore del mercante Ress. Sarebbe ad esempio interessante sapere quanto denaro egli dovette presumibilmente versare in quel frangente alla cassa imperiale, i cui pesanti vuoti venivano tamponati - come da prassi - anche tramite il rilascio di attestati e titoli nobiliari e privilegi di altro genere. Incassata la somma dovuta, la cancelleria imperiale non dovette curarsi di aver rilasciato un privilegio, al quale la comunità fiemme non riconobbe alcuna efficacia dispositiva, ed a

³²³ M. BONAZZA-R. TAIANI, *Magnifica Comunità di Fiemme. Inventario dell'archivio (1234-1945)*, Trento 1999 ("Archivi del Trentino: fonti, strumenti di ricerca e studi", 2), pp. 59-60, con i registi degli otto documenti relativi a questa vertenza, datati tra il 1605 ed il 1608.

³²⁴ *Ibidem*, pp. 60-61, con i registi dei nove documenti relativi, datati tra il 1696 ed il 1719.

ragione, poiché fu revocato: con buona pace del Ress, che a quel punto si ritrovò titolare di un bel diploma imperiale dal mero valore decorativo.

Di pari notevole interesse si configura - per le questioni sollevate, per le analogie con il precedente caso di Fiemme, e per gli esiti sortiti - la vertenza sorta nel 1560-62 fra la comunità di Caderzone e Giacomo Bertelli da Vigo di Preore (pieve di Tione), notaio, abitante a Caderzone. Il sudetto Giacomo aveva preso in moglie una figlia unica erede di Biagio Marchi, vicino della comunità di Caderzone. In questa veste nel 1556 aveva ottenuto dal principe vescovo di Trento Cristoforo Madruzzo un privilegio di vicinato a Caderzone, tramite il quale veniva stabilito che egli dovesse ottenere il godimento dei beni comunali (in particolare il libero uso di pascolo ed alpeggio sul monte Vacarsa) per la quota ereditata dal suocero ed essere formalmente immesso nel possesso dei diritti vicinali, senza alcun esborso a titolo di ammissione. Come i fiemmesi non tennero in alcun conto il privilegio imperiale rilasciato a Giovanni Ress, così gli uomini di Caderzone contestarono la validità del privilegio vescovile in mano al Bertelli, dichiarandolo "*obreptitie et surreptitie impetratum*" e dunque tale da non doversi tenere in alcun conto. La vertenza non risolvibile in punto di diritto, terminò sei anni dopo, nel 1562, attraverso una composizione arbitrale. La comunità di Caderzone accettava il Bertelli come vicino non per diritto acquisito per successione dal suocero, ma solo a seguito di ammissione decretata dalla regola: egli doveva pagare una tassa di ingresso (il cui importo doveva essere fissato non dalla regola, ma concordato da uomini di fiducia delle parti in causa tenendo conto della sua particolare posizione) e promettere al solito di rispettare gli statuti comunali, con alcune speciali precisazioni riguardanti il diritto di pascolo e di alpeggio sul monte Vacarsa³²⁵. Rogando nel 1568 il documento di sindacato della regola di Mortaso, con il quale si eleggevano i giurati incaricati di redigere gli "statuti, regulationi, ordinationi e negocii" di quella comunità, egli poteva dunque apporre la seguente propria sottoscrizione: "Io Giacomo figliuolo del nobile signor Thomè Bertelli di Vigo di Prevore della pieve di Thione territorio di Trento, hora vicino et habitante nella villa di Caderzone della valle e pieve di Rendena del detto territorio di Trento, publico per apostolica er imperial autorità nodaro (...)"³²⁶.

In materia di forestieri, incolato e vicinato, non si registrano interventi di particolare rilevanza dell'autorità vescovile sulle regole rurali trentine, volti a modificare le normative locali in senso centralista ed uniformante: almeno non con la rilevanza e nei termini sopra descritti per le comunità della montagna veneta. Scorrendo i testi di approvazione e conferma vescovili delle carte di regola, si possono piuttosto individuare interventi isolati di cassazioni, modifiche e correzioni puntuali al dettato di singoli capitoli, ma sempre in relazione ad isolati casi locali³²⁷. L'unica sicura traccia di provvedimenti

³²⁵ S. VALENTI, *Notizie documentate e la Carta di Regola di Caderzone*, cit., pp. 29-31, ai nn. 30 e 32 ("Questioni per l'incolato di ser Giacomo Bertelli da Vigo-Preore"), con i registi dei sette documenti relativi alla vicenda (1556-62). L'atto contenente i patti di transazione fra le parti in causa, con il riferimento al privilegio vescovile rilasciato al Bertelli, è conservato in ASC di Caderzone, pergamene, n. 62, doc. 1562 giugno 4, Borzago.

³²⁶ *Carte di regola*, cit., I, p. 546.

³²⁷ Nel caso di Iavrè già menzionato, la commissione vescovile intervenne modificando il testo di due capitoli elaborati dalla regola in tema di successione nel vicinato da parte di uno o più figli eredi di un vicino defunto.

vescovili orientanti l'intera normativa regolare trentina in ordine alle succitate tematiche si rinviene nelle carte di regola e rispettive addizioni di Civezzano, Meano, Vigo Lomaso e Vigolo Vattaro redatte nel secondo Settecento, nelle quali viene recepito il tenore di due proclami vescovili del 1751 e del 1773 dettanti severe misure di vigilanza sulla circolazione e permanenza di forestieri non sudditi vescovili entro i territori delle comunità soggette al principe vescovo, con riguardo speciale ai *banditi*, individui condannati e colpiti da provvedimenti di bando, provenienti da territori esterni al Principato.

In tema di ammissione al vicinato, va segnalata un'ordinanza emanata nel 1719 dal principe vescovo Giovanni Michele Spaur e diretta non all'intero territorio, ma alla sola Valle di Non: il provvedimento vescovile cercava di regolamentare in forme più restrittive le concessioni di vicinato³²⁸. Una traccia degli effetti prodotti da tale ordinanza è forse individuabile nella richiesta inviata dalla comunità di Cles nel 1728 alla cancelleria del vescovo Spaur. Il regolano ed i vicini facevano presente che, "essendo questa comunità molto aggravata da debiti e un anno tanto penurioso causatoci dalla tempesta, né avendo il modo come poterci aiutare, et avendo fatto gettare una campana in Pressanone quale né meno potiamo riscuotere", avevano deliberato di "vendere la vicinanza ad un molinaro abitante in Cles", del quale non veniva menzionato il nome; ed inoltre, "sul dubbio e riflesso che ci volesse la licenza et autorità" della superiorità, impetravano da essa il *placet* per dare esecuzione alla delibera assunta. Nel rescritto favorevole della cancelleria vescovile si precisava che si concedeva quanto richiesto, a condizione però che il denaro ricavato fosse effettivamente impiegato allo scopo sopra espresso, "*et in reliquis servantur servanda*"³²⁹. Nel novero dei documenti di vicinato esaminati, rileviamo dunque casi in cui la prassi di concessione da parte della regola locale contemplava il passaggio obbligato del vaglio da parte della superiorità, titolare originaria dello *ius regulandi*, con l'esplicita menzione di questo nell'atto notarile conclusivo. Accanto al caso di Cles, analoghi riscontri giungono da diversi altri contratti di vicinato relativi a comunità delle valli del Noce. Nel 1676 la comunità solandra di Cavizzana (pieve di Malé) ammise alla vicinanza "*Dominicum de Ruatis vallis Rabbii in dicta villa Cavizzanae alias incolam*", il quale versò alla comunità la somma di 80 ragnesi "*pro precio et premio inter partes convento invicem dictae civilitatis concessae*"; nell'atto notarile è espressamente riportata la clausola "*salvo tamen consensu sive placet celsissimi et reverendissimi principis nostri Tridenti et non aliter nec alio modo*"³³⁰.

³²⁸ T. SARTORI MONTECROCE, *La giurisdizione della comunità della Valle di Fiemme*, cit., p. 78, n. 46. L'autore non dà alcun riferimento archivistico relativo a questo documento: una prima indagine condotta sulla serie dei Libri Copiali dell'archivio del Principato Vescovile di Trento, alla quale andava rivolta l'attenzione quale primaria sede pertinente di registrazione dell'ordinanza, si è rivelata per ora infruttuosa.

³²⁹ AST, archivio del Principato Vescovile di Trento, Libri Feudali, vol. 39, f. 171v (cart. originale), doc. 1728 gennaio 14, Trento (data del rescritto vescovile). Il volume è inserito nella serie dei Libri Feudali, ma è da considerare a tutti gli effetti, visto il contenuto, come libro copiale (nota di p. Frumenzio Ghetta allegata al volume).

³³⁰ AST, Atti dei notai, Giudizio di Malé, Federico Lorengo di Caldés, busta II, vol. 7, pp. 100-103, doc. 1676 ottobre 29, Cavizzana, in pubblica regola: "*Civilitas et vicinantis communitatis Cavizzanae concessa per iuratos et homines eiusdem universitatis (...)*". La segnalazione di questo documento è dovuta alla cortesia di Bruno Ruffini, il quale indica diversi altri contratti di vicinato relativi alla Val di Sole e datati al secolo XVII, contententi la medesima clausola relativa al *placet* vescovile necessario per formalizzare questi specifici negozi giuridici.

Nei tre documenti di *acceptatio vicinitatis* relativi a Meano, Piné e Mezzolombardo, datati dal tardo '500 al secondo '700, e pubblicati in appendice, non si trova viceversa traccia esplicita di tale prassi, non comparendovi la dichiarazione di ottenimento del *placet* vescovile. Si può ritenere che in questi casi il consenso della superiorità, ancorché non registrato, fosse stato richiesto dalla regola ed ottenuto preventivamente alla stesura degli atti di vicinato, come risulta ad esempio da una delibera assunta dalla regola di Meano nel 1673, con la quale si disponeva che “niun colomelo posi tor niuno a ben comune se quelli del colomelo non son contenti, mentre però che a questo li sia il placito del clarissimo signor masar, et non in altro modo”³³¹.

Le stesse norme regolanari sono peraltro povere di informazioni al riguardo: i soli riscontri sicuri provengono dalla zona della Pretura Interna di Trento (esclusa Mezzolombardo), dove l'ammissione al vicinato nelle ville di Cognola, Gardolo, Ravina, Romagnano e Sardagna veniva rilasciata dalle rispettive regole locali previo assenso del magistrato consolare cittadino³³². Per le comunità trentine comprese in giurisdizioni tirolesi, possiamo registrare una nota dell'autorità provinciale fatta pervenire alla regola di Lavis nel 1784, con la quale si intimava di imporre tasse di vicinato non inferiori a 200 fiorini³³³.

Sospensione e perdita dei diritti di vicinato.

La normativa regolanare trentina contemplava anche i casi di sospensione temporanea e perdita definitiva dello *status* di vicino, con il verificarsi di determinate condizioni. Si sono già esaminati i casi di Mortaso (1568), Mezzolombardo (1584) e Mori (1616), dove si sanciva l'obbligo per i residenti vicini di presentarsi alla regola generale annuale appositamente convocata (in genere la prima dell'annata) per dichiarare il proprio *fogo* e venire così iscritti a ruolo nell'elenco dei fuochi vicinali titolari dei relativi diritti ed abili a sopportare le *fazioni* comunitarie. La mancata iscrizione comportava l'esclusione temporanea dal nesso vicinale e la 'degradazione' per l'anno corrente allo stato di forestiero, con la perdita dei relativi diritti. Questi provvedimenti rappresentavano una sanzione a carico di regolieri negligenti e non osservanti gli obblighi previsti; costituivano anche una misura deterrente e preventiva rispetto a possibili (e ben noti) stratagemmi che taluni vicini potevano mettere in atto per sfuggire alle ruote turnarie delle *gravezze* collettive, e nel medesimo tempo mantenere i propri diritti di vicino ricavandone i relativi vantaggi, poiché il vicino in quanto tale era tenuto “a far tutte le fazzion commune, tanto utili quanto dannose”³³⁴. A Samoclevo nel 1618 si stabiliva che, se un vicino abitante o meno nella villa intendeva rinunciare al vicinato per un tempo limitato, doveva presentarsi il 12 marzo (San

³³¹ ASCTn, ACTa6-1, f. 45r, 1673 novembre 5, Meano, al Campo della Croce, in pubblica regola.

³³² Si veda per esempio il cap. 2 della carta di regola di Mattarello, anno 1740: l'ammissione alla vicinanza poteva aversi solo con “il pieno consenso della regola”, versando “la dovuta recognizione” stabilita dalla regola stessa, e “mediante la successiva confirmazione di tall vicino che novamente sarà amesso, da farsi dall'illustrissimo magistrato consolare” (*Carte di regola*, cit., III, p. 302).

³³³ A. CASETTI, *Storia di Lavis*, cit., p. 159.

³³⁴ Dal cap. 10 della carta di regola di Mezzolombardo, 1584; *Carta di Regola di Mezzolombardo*, cit., p. 84.

Gregorio papa) alla consueta regola generale e notificare tale sua decisione; per il tempo dichiarato per la rinuncia egli era “tenuto per persona forestera”. Abitando nella villa di Samoclevo nella condizione personale temporanea di forestiero, egli veniva perciò tassato “secondo il potere suo per l’uso delle fontane, de’ pascoli, legni e fratte”, spettando alla regola la discrezione di imporgli tale tassazione e di determinarne l’importo³³⁵.

Era prevista naturalmente la possibilità di rientrare alla precedente condizione di vicino, rispettate però le condizioni dettate dalla regola. A Vigo Lomaso nel 1756 si subordinava la riammissione al pagamento da parte del rientrante, o degli eredi, “di tutti li agravi e spese sostenute dalla vicinia nel tempo che da quella fu segregato o furono segregati, a quella quantità che averà pagato ogn’altro fuogo vicinale”³³⁶. Se dunque un vicino rinunciava temporaneamente alla propria condizione e relativi diritti, ciò nonostante la regola lo considerava ancora tale ai fini delle spese che per il tempo della sua rinuncia la comunità avrebbe sostenuto: essa avrebbe pagato *in solidum* le quote di ogni voce di spesa in carico al rinunciante conteggiandole come *ritenuti*: nel momento in cui egli avesse chiesto di rientrare nel gruppo dei vicini, veniva reintegrato a pieno titolo nel nesso soltanto dopo che avesse provveduto a risarcire la comunità di quei *ritenuti*.

La carta di regola di Tres (1599) dedica diversi capitoli alla trattazione delle situazioni determinanti l’esclusione temporanea o perpetua di un individuo e relativo fuoco dal novero dei vicini³³⁷. Chi non possedeva casa né beni immobili nelle pertinenze di Tres ed aveva trasferito altrove il proprio domicilio, non aveva alcun titolo per chiedere di partecipare agli utili comunitari. La vendita di sorti comunali a forestieri comportava per il vicino una sanzione pecuniaria di cinque lire e la sua esclusione dal godimento dei beni comunali comprese le sorti per un certo tempo, condannato dunque “a star fuori del commune ed sorte di quello per tanto tempo come havesse affittato o sia consignato detta sorte a dette persone forestiere”; la sorte in questione veniva devoluta alla comunità. L’accettazione di persone forestiere nella villa di Tres, o la loro ammissione al nesso vicinale, era subordinata al consenso sancito in pubblica regola; chi avesse contravvenuto accordando il proprio assenso in via privata e separata dalla regola, veniva sanzionato con una multa di dieci lire e con l’esclusione per dieci anni dal godimento dei beni comunitari. Nel caso in cui più fratelli eredi di un vicino avessero diviso tra di loro il patrimonio paterno e qualcuno di loro avesse trasferito altrove il proprio domicilio, consentendo ai fratelli rimasti in Tres di godere della loro quota di beni privati situati nelle pertinenze della villa senza pretendere affitto o interesse su tale quota, i fratelli trasferiti non perdevano del tutto i diritti vicinali, ma ne erano privati sin tanto che non fossero ritornati ad abitare in Tres. Particolarmente importante è l’ultimo capitolo di questa serie³³⁸, trattante il caso della perdita definitiva dei diritti vicinali:

“Item hanno statuito ed ordinato che qualsivoglia vicino di Tres venderà il fatto suo,

³³⁵ *Carte di regola*, cit., II, pp. 544-45, cap. 2.

³³⁶ *Carte di regola*, cit., III, p. 392, cap. 71.

³³⁷ *Carte di regola*, cit., II, pp. 358-59, capp. 101, 105-108 e 111. I capitoli 102 e 103 trattano la questione dei meccanismi di trasmissione del vicinato per via ereditaria in linea femminile.

³³⁸ *Ibidem*, p. 359, cap. 111.

ritrovando il domicilio altrove, <se> esso ed suoi successori e discendenti per il corso d'anni vinti non verano ad habitare nella villa, benché successivamente venisse ad habitare passati detti anni vinti, non sii più capace del beneficio commune, ma sii sempre tenuto per forestiere e privo di tal beneficio”.

A costui non rimaneva perciò - sempre che fosse interessato alla cosa - che ripercorrere l'intera trafila riservata al forestiero aspirante allo *status* 'di vicino, nei termini sopra illustrati.

Nella carta di regola di Mortaso, redatta nel 1604 a revisione ed integrazione della precedente datata al 1568, si disponeva che “*quilibet focus vicinus seu familia dicte ville Mortasii*” assente dalla villa nel tempo (29 settembre, festa di san Michele) in cui ogni dieci anni si procedeva alla ridistribuzione delle sorti comunali (“*divisiones partium bonorum stabiliū communalium*”), doveva inviare un proprio procuratore con mandato legittimo rogato da un notaio: egli fungeva da garante per il vicino assente e delegante nei confronti della regola; in particolare doveva promettere di restituire alla comunità i beni e relativi proventi comunali ottenuti dal vicino assente nel caso di morte di quest'ultimo. In ogni caso il vicino assente, e nondimeno titolare di una quota di beni e proventi comunali, era tenuto a presentarsi personalmente alla regola entro un anno dalla data dell'avvenuta divisione decennale, in modo da assicurare la vicinia circa la sua esistenza in vita e per regolarizzare la propria posizione per quanto riguardava gli oneri dovuti alla comunità. Se non avesse provveduto a tale obbligo, gli si comminava a titolo di sanzione l'espulsione dal nesso vicinale (“*habeantur et reputentur pro extinctis et mortuis et cassis de numero focorum communitatis Mortasii*”) sino al suo eventuale ritorno in patria³³⁹.

Nella generalità dei casi qui esaminati emergono chiari concetto e valore del requisito personale-territoriale, vale a dire della residenza stabile del fuoco (nucleo familiare) vicino sul territorio pertinente alla comunità. Esso costituiva titolo primario e discriminante per detenere, possedere, eventualmente riottenere, ed esercitare i diritti di vicinato, condividendo quindi con gli altri fuochi di pari condizione i *comunia* patrimonio del gruppo.

Nel novero dei vicini che lasciavano *villa* e regola di origine - stagionalmente, per lunghi periodi di tempo o in forma definitiva - erano compresi anche quelli che alimentavano i flussi di emigrazione dal territorio trentino verso quella che allora era chiamata genericamente *l'Italia* (segnatamente, Piemonte, Lombardia, Emilia) in cerca di lavoro: il fenomeno, già osservabile nel secolo XVI con varia intensità e rilevanza locale, a partire dalla seconda metà del '700 assunse dimensioni più generali ed importanti investendo buona parte del territorio, con punte degne di nota per le valli più elevate³⁴⁰. Ad

³³⁹ ASC (ex) di Mortaso, n. 2, carta di regola 1604 marzo 20, Mortaso, cap. 11; trascrizione di S. VALENTI in BCT1-5471/12, n. 81, ff. 45r-46r.

³⁴⁰ A titolo di esempio, si vedano in F. GIACOMONI-M. STENICO, *Contributi e documenti*, cit., pp. 233-40, Appendice documentaria, nn. 33a e 33b, inventari datati al 1781 dei rispettivi beni lasciati in patria da due uomini partiti da Rabbi, e morti in quell'anno nella zona di Brescia dove erano giunti “per accattarsi il pane”; *ibidem*, p. 237, n. 1, per alcuni riferimenti bibliografici sull'argomento in relazione sia al periodo considerato (secc. XVI-XVIII), sia ai secc. XIX-XX, quando il fenomeno assunse dimensioni ben più rilevanti.

esempio, a Mortaso nel 1776 si pose mano alla questione del vicinato di coloro che avevano “trasportato il domicilio in provincie estere, avendo prima alienato quanto di stabile avevano nel paese”, lasciando con questo intendere che non sarebbero mai più rientrati. Costoro usavano però lasciare *in loco* un vicino loro “cessionario, mandatario”, il quale - agendo in nome degli assenti - traeva, teneva per sé e godeva gli utili comunali, o parte di essi, spettanti al fuoco espatriato (“procura per sé tali ragioni comunali per averne gli emolumenti e le distribuzioni annuali delle carità”), anche se i vicini assenti non avevano sostenuto alcuna *gravezza* comunale. Si stabiliva perciò che i vicini assenti, espatriati e privi di qualsiasi possesso nella villa, dovevano presentarsi personalmente almeno una volta all’anno alla regola, onde eseguire “il conteggio de’ danni ed utili che gli possono provenire”, e solo allora ed in questo modo potevano conseguire la quota loro spettante degli utili comunali³⁴¹.

Il venir meno dei requisiti richiesti dalla regola determinava dunque la sospensione o, nei casi più gravi, la perdita definitiva dei diritti di vicinato. Nei casi in cui il possesso di beni costituiva titolo discriminante, la perdita del patrimonio comportava per il vicino caduto in disgrazia economica il conseguente decadimento della condizione sociale nella comunità e giuridica rispetto alla regola. Gli individui toccati da questi eventi venivano relegati nella classe inferiore dei *camerlenghi* (residenti non possessionati, prestatori d’opera come braccianti e servi), equiparati ai forestieri sul piano delle imposizioni fiscali, ed al pari di questi esclusi dal nesso vicinale. Nel novembre del 1807 la regola di Gardolo (sindaco era allora il conte Gaspere Crivelli) aveva stabilito di imporre ai *camerlenghi* residenti sui numerosi masi della comunità una tassazione annua pro capite di 4,5 troni, in ordine a quanto disponeva il capitolo 11 del regolamento comunale messo a punto tra il 1772 ed il 1800. Gli interessati protestarono, affermando che sino ad allora - in forza di accordi particolari assunti con la regola comunale in deroga alla norma - essi avevano pagato solamente un tron e mezzo. Dopo la sentenza a loro sfavorevole emessa dal giudice Carpentari del Regio Bavaro Giudizio Distrettuale di Trento (31 dicembre 1807), al quale si erano rivolti in appello alla delibera della regola, essi tentarono l’ultima disperata carta. Indirizzarono una preghiera direttamente ai “titolati signori possessori della comunità di Gardolo”, cioè al corpo dei vicini stessi, confidando nella “bontà de’ signori possessori che compongono il comune di Gardolo, essendo ad essi più che a qualunque nota la di molti di noi antichità dell’abitato”, e richiamandosi ancora alla “non interrotta consuetudine della tassa sin’oggi praticata di troni 1 carentani 6 e non di troni 4 carentani 6, come pretende ora il sindaco”. In punto di diritto, la loro azione non aveva alcuna possibilità di sortire esito positivo, e dunque era gioco forza percorrere l’unica strada praticabile, quella della supplica. Nella lettera inviata ai vicini gli scriventi chiedevano la convocazione di un’assemblea per discutere la questione e possibilmente far annullare la decisione assunta in precedenza, facendo osservare come in passato molti di loro supplicanti erano stati altresì vicini della comunità, poi caduti in disgrazia e ‘degradati’ al rango di camerlenghi:

“Noi non opponiamo il capitolo sudetto comunale (n. 11; ndt), ma è altresì noto che a

³⁴¹ *Carte di regola*, cit., I, p. 584, carta di regola di Mortaso, cap. primo delle aggiunte 1776.

quel tempo della formazione di tale capitolo gli camerlenghi godevano dei vantaggi in pascoli o in altro, ed ora non sapremmo ove por piede su' beni comunali: perciò non dubitiamo che su questo riflesso siasi legittimamente introdotta la consuetudine in contrario all'alegato capitolo dagli pasati sindici osservata. Ma osservino ancor di più, titolati signori possessori, che gli avi di molti di noi erano, come si può vedere da' catastri pubblici, possessori nel comune di Gardolo; col girar degli anni divennero, come suol succedere a nostro mal grado, poveri; e la lor povertà, oltre a averci cagionate tante miserie, ci fece decader dal diritto di vicini a camerlenghi, costume invero contrario al saggio praticato di tutti gli altri paesi. Ed ora, in vista di tutto ciò, il presentaneo sindaco pretende sottoporci a triplicato aggravio, qualor la bontà de' titolati signori possessori non ci confermi nella fin qui praticata consuetudine di pagare solo troni 1 carentani 6".

Per la cronaca, una parte dei vicini (24 su 95) sottoscrisse *manu propria* la lettera e fu così convocata regola generale per dibattere la questione; il 12 febbraio 1808 venne tuttavia confermata la delibera assunta due mesi prima. Il sindaco Crivelli comunicò ai richiedenti la decisione spiegando che, pur tenendo in debito conto la situazione di povertà degli instanti, ma dovendo inderogabilmente applicare la norma del capitolo comunale n. 11 in ottemperanza alla citata sentenza emessa dal Regio Bavaro Giudizio Distrettuale di Trento, la regola aveva stabilito di non far pagare gli arretrati (per gli anni fino al 1806 compreso per i camerlenghi registrati nello *scodirollo* si computava una tassa di carentani 18), ma per l'anno 1807 e successivi restava fissata l'imposta di carentani 54, come da norma di regola³⁴².

Il cambio di regime tra innovazioni e persistenze.

La caduta dell'antico regime e l'avvio della fase comunale moderna (primi del secolo XIX) segnarono una svolta significativa anche all'interno delle comunità rurali trentine. Furono infatti abolite le antiche regole, sostituite dalle nuove istituzioni comunali: il passaggio venne sancito dalla nota Circolare del governo austriaco datata 5 gennaio 1805³⁴³. Vi è da osservare peraltro che questa profonda innovazione non calò improvvisa: fu anticipata, preparata e in qualche misura annunciata attraverso le progressive riforme dell'antico sistema regolanoare realizzatesi nel tardo '700, sia a seguito di direttive governative, sia in qualche caso per impulso interno delle stesse regole locali. Vide così la luce nel 1771 il *Nuovo sistema concernente il governo economico della magnifica comunità del borgo di Cles*, seguito un anno dopo dai nuovi *Capitoli per la comunità di Pinzolo*; più tardi fu la volta di Villa Rendena, Breguzzo, Ronzo, Chienis, Giovo, ancora Cles nel 1786, Mezzolombardo, ed infine Tiarno di Sotto nel 1793, appena dieci anni prima della secolarizzazione del principato vescovile di Trento³⁴⁴. Nella

³⁴² ASCTn, ACTa4a.1-78/1, fasc. 58, supplica dei camerlenghi rivolta ai vicini, databile al gennaio 1808, e risoluzione del 12 febbraio successivo; *ibidem*, fasc. 57 per la prima supplica dei camerlenghi al Regio Bavaro Giudizio Distrettuale di Trento (6 dicembre 1807) e per la sentenza emessa dal giudice Carpentari (31 dicembre 1807, Trento).

³⁴³ A. CASETTI, *Guida*, cit., p. 828.

³⁴⁴ M. NEQUIRITO, *Le carte di regola*, cit., p. 32; M. WELBER, *Riflessioni*, cit., pp. 99-100.

generalità dei casi venivano abolite tutte le assemblee generali dei vicini (salvo di norma una all'anno), giudicate ormai come antiquato - per quanto in linea di principio democratico - sistema di partecipazione alla vita politica della comunità, non più adeguato e funzionale ai nuovi tempi. E questo rilievo non veniva mosso solamente dal governo centrale, ma affiorava all'interno delle stesse regole: se infatti la citata Circolare governativa del 5.1.1805 qualificava le assemblee generali dei vicini come "illecite combriccole di popolo", il nuovo ordinamento comunale di Cles datato al 1771 si era già espresso in termini simili, proibendo "tutte le regole e solite strepitose unioni del popolo, a riserva di una nel giorno di san Giorgio (...)"³⁴⁵.

L'abolizione delle regole comunitarie, sostituite dai nuovi istituti ed organi di rappresentanza comunale, fu naturalmente accompagnata dalla cancellazione delle carte di regola rimpiazzate dai nuovi ordinamenti comunali, "la cui applicazione, anche se non automatica ma mediata dalla sopravvivenza per certi aspetti delle antiche forme e tradizioni di autogoverno, ottenne poco per volta l'effetto di cancellare o meglio di far rientrare in ambiti precisi e controllati le amministrazioni regolari che come abbiamo visto non erano sempre e necessariamente coestensive ai nuovi comuni (...)", dovendo fare i conti con istituti regolieri connotati da vari e differenziati livelli di pertinenze e diritti territoriali (regole di singole ville, regole di comunità-associazioni di ville, regole della montagna, regole di pieve, regole di valle) e per questo difficili da inquadrare entro il nuovo assetto comunale³⁴⁶. Le riforme degli istituti comunitari-comunali locali non trovarono naturalmente applicazione ed effetto immediato. Un dispositivo di legge governativa - per quanto accurato e ben studiato - non poteva cancellare d'un tratto oltre sei secoli di storia delle comunità locali trentine in antico regime: non tanto per le resistenze da queste opposte (per la verità non particolarmente forti), quanto piuttosto in ragione del radicamento plurisecolare di pratiche e consuetudini antiche, antichate fin che si vuole, ma difficili da rimuovere dalla coscienza comunitaria, e costituenti in ogni caso il patrimonio storico e culturale della gente. Uno dei punti critici in questa delicata fase di transizione consisteva nel superamento del concetto distintivo fra 'vicino' e 'non vicino' (il forestiero), soprattutto in ordine alla possibilità di ricoprire cariche all'interno della rappresentanza comunale. Strettamente collegata a questo punto, vi era poi la questione ancor più spinosa dei meccanismi di ammissione di un individuo al nesso comunale. Specie in territorio trentino, ma anche altrove, si andava perpetuando con lievi modifiche l'antica ed inveterata prassi di ammissione per delibera della regola e con il versamento della tassa di ingresso: e questo rappresentava il segno più evidente della difficoltà di realizzare compiutamente il passaggio dalla fase comunitaria antica a quella comunale moderna. Preso atto della realtà, e mirando ad una soluzione pratica e politica della questione, il governo austriaco inserì un apposito articolo nel *Regolamento delle Comuni, e dei loro Capi nel Tirolo e Vorarlberg* (Legge comunale) del 26 ottobre 1819³⁴⁷:

"Riguardo all'antica consuetudine esistente in alcune Comuni del Tirolo e Vorarlberg

³⁴⁵ *Ibidem*, p. 99.

³⁴⁶ M. NEQUIRITO, *Le carte di regola*, cit., p. 35.

³⁴⁷ B.L.P. n. 168, Legge 26 ottobre 1819, art. I *Del futuro regolamento delle Comuni in generale*, § 2.

di ammettere alla qualità di membro comunale per via di elezione, e mediante il pagamento di una certa somma, sarà deciso in seguito, se tale consuetudine là, ove esiste, ed è appoggiata a buone ragioni, abbia a sussistere anche per l'avvenire, ovvero se questo metodo abbia ad accordarsi generalmente a vantaggio delle casse comunali".

5. COMUNITÀ RURALI ED ECONOMIA PASTORALE:

strategie collettive di utilizzo e salvaguardia delle risorse naturali.

L'allevamento del bestiame ha da sempre rivestito un ruolo essenziale nell'economia delle comunità rurali trentine in generale, e segnatamente di quelle alpine in senso stretto, attrici nel plurisecolare processo di colonizzazione dei territori medio-montani, e di espansione verso le cosiddette 'terre alte' alla ricerca di *segàbli* (prati alti da sfalcio) e *malgari* (alpeggi e pascoli ad insediamento antropico stagionale)³⁴⁸. L'allevamento degli ovi-caprini (che fornivano latte, lana e carne) e dei bovini (da latte, da carne, da lavoro) forniva alle famiglie un apporto importante in termini di alimenti, energia e materie prime. Nella documentazione trentina più antica (secoli XII-XIII) si trovano riferimenti frequenti a pecore e capre, mentre le notizie relative ai bovini, rade fino al primo '300³⁴⁹, assumono da allora

³⁴⁸ Senza pretesa di completezza, si danno alcuni riferimenti bibliografici al riguardo: I. FRANCESCHINI, *Ricerche sull'allevamento e sull'alpeggio nel Trentino basso – medievale*, tesi di laurea, Università di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, a. a. 1995-96, per uno studio riferito all'intera area trentina ed al tardo medioevo; G. SEBESTA, *La via delle malghe*, Trento 1982, per gli aspetti storico-antropologici; F. SENECA, *Problemi economici e demografici del Trentino nei secoli XIII e XIV*, in *Studi e ricerche storiche sulla regione trentina*, I, Padova 1953, pp. 5-48, per gli aspetti storico-economici. Contributi storici a carattere locale trattanti in forma specifica o estesa le tematiche dell'allevamento del bestiame, si trovano in F. GHETTA, *La Valle di Fassa*, cit.; F. FILIPPI, *Le comunità rurali del Trentino*, cit. (Val di Sole); *La valle di Primiero nel medioevo*, cit.; *I masi delle valli di Peio e Rabbi*, a cura di G. MORETTI, Bologna, 1997; F. GIACOMONI-M. STENICO, *Contributi e documenti*, cit. (Val di Rabbi); T. SARTORI MONTECROCE, *La giurisdizione della comunità della Valle di Fiemme*, cit.; E. MASINA, *Consuetudini d'alpeggio nella catena del Lagorai*, in *Il destino delle malghe*, cit., pp. 181-95; infine, i numerosi studi di Silvestro VALENTI con riferimento a Giudicarie e Val di Sole, e dedicati a singole località o specifiche vicende storiche.

³⁴⁹ Negli atti processuali relativi alla lite fra le comunità di Stenico e del Bleggio Inferiore per il possesso del monte di Valagola (Giudicarie, anno 1223) sono ricorrenti i cenni ai pastori (*pegorarii*) di Stenico ed alle vacche di quella comunità che pascolavano su quel monte; si trovano poi precise testimonianze riferite alle pratiche di alpeggio e produzione del formaggio in malga, con le citazioni delle *calderie* collocate nelle *caxarie* che gli uomini di Stenico avevano costruito sui pascoli del monte (AST, archivio del Principato Vescovile di Trento, sezione latina, Miscellanea, I, n. 13; regesto in F. GHETTA, *Archivio del Principato Vescovile di Trento*, cit., pp. 10-11, n. 13). La carta di regola di Telve, Torcegno e Carzano (1296) contiene cenni a *pecudes*, *capre* e *boves* (*Carte di regola*, cit., I, pp. 11-14); da segnalare il termine *la gré* (il gregge), usato nella carta di regola di Daone (Giudicarie, anno 1307; *ibidem*, p. 16, capp. 12 e 13). Su questi aspetti, cfr. anche *La valle di Primiero nel medioevo*, cit., p. 85, con riferimento ai secc. XIII-XIV: "Per quanto riguarda le specie animali allevate, i documenti fanno quasi sempre cenno a pecore e capre. Minore importanza avevano allora i bovini, mentre quali animali da tiro dovevano essere allevati muli e cavalli. Manca in tutta la documentazione anteriore qualsiasi accenno all'allevamento suino".

sempre maggiore rilevanza³⁵⁰; nei documenti dei secoli XV-XVI, e segnatamente nelle carte di regola dei comuni rurali trentini (buona parte delle quali vide la luce nel corso di quei due secoli), le testimonianze sull'allevamento dei bovini si moltiplicano, facendosi continue ed estese a gran parte del territorio. La famiglia media contadina disponeva, accanto a pecore e capre, di almeno due capi di bovini³⁵¹; la coppia di buoi (il 'giogo') costi-

³⁵⁰ Oltre ai riscontri forniti da urbani vescovili e capitolari tridentini dei secc. XIII-XIV (rendite incamerate riguardanti capi vivi di bestiame bovino e prodotti lavorati delle carni), sono ricchi di informazioni i contratti di società (*ad societatem, ad medietatem*) e di affidamento di bovini, documentati in ambito trentino a partire dal secolo XIV; tra l'altro, in questi contratti si rinvencono i primi indizi sulla tipologia delle 'razze' bovine (fenotipi) allora allevate localmente. Nel 1351 Luterio del fu Giovanni da Baselga del Sopramonte (Trento) riceveva "*ad salvum capitale*" da mastro Giovanni merzadro da Ton abitante a Trento e tutore del nipote Francesco, "*unam vacham rubeam sternam*" stimata 12 lire trentine, promettendo di allevare e custodire a proprie spese la vacca e gli eventuali vitelli a beneplacito e per conto di Giovanni, trattenendo per sé i frutti (latte e derivati) per il tempo dell'affidamento (Archivio Diocesano Tridentino, Archivio del Capitolo del Duomo di Trento, *Instrumenta Capitularia*, vol. 4, f. 5v, n. 10, doc. 1351 febbraio 3, Trento). Buoni indicatori sono poi le testimonianze relative al toro da riproduzione, mantenuto in quasi tutte le comunità rurali per cura di appositi uomini incaricati dalla regola; il *somenzale* era messo a disposizione dei vicini per la fecondazione delle vacche. La regola di Campo Maggiore e Minore del Lomaso (1327) incaricava il *saltarius* di procurare entro il 2 febbraio di ogni anno "*unum taurum bonum et congruum*" e di mantenerlo sino al San Michele (29 settembre) successivo, mettendolo a disposizione della comunità (BCT3, pergamen, caps. 2, mazzo 1, n. 41, doc. 1327 maggio [...], Campo Maggiore e Minore - 1330 agosto 5, Fivè; punto 6 del capitolato, non numerato in originale). A Condino (Giudicarie, 1389) venivano annualmente selezionati ben "*octo tauros seu somenzalos*" (F. GIACOMONI, *Comunia et divisa*, cit., p. 116).

³⁵¹ Con riferimento a Töbel (Svizzera, Vallese; 1300 metri) ed a metà secolo XIX, Robert Netting scriveva: "Anche allora la maggior parte dei proprietari possedeva da 1 a 3 mucche, sebbene la distribuzione del 1844-45 riveli una percentuale più elevata di proprietari nella parte più bassa dello spettro (coloro che avevano un solo capo di bestiame) e tra coloro che possedevano 4, 5, 6 e 7 capi. (...) è facile comprendere perché le persone anziane oggi parlino delle famiglie contadine medie, ovvero di media condizione, della loro gioventù come 'famiglie di due mucche'. È anche interessante notare che il numero di proprietari di mandrie più grandi era molto esiguo, e praticamente nessuno aveva più di 5 animali adulti" (R. McC. NETTING, *In equilibrio sopra un'alpe*, cit., p. 52). Analoghe situazioni si rilevano in ambito trentino dal '300 al '700. A Mattarello (a sud di Trento, quote di pianura) da un censimento effettuato nel 1773 risultavano presenti nella comunità (Mattarello, Novaline e Valsorda) 187 nuclei familiari complessivi, con 131 buoi e 206 vacche, con una media di 1,8 bovini per famiglia (ASCTn, ACT1-3806, *Coscrizione militare formata nel 1773 delle case persone ed animali che trovansi nella Pretura Interna di Trento*, fasc. s.n. relativo a Mattarello). Nel secondo '700, per Rabbi (1000-1500 metri) vi sono riscontri simili (1781: una famiglia con 1 bovino e 2 ovi-caprini, un'altra con 3 bovini e 4 ovi-caprini), accanto ad altri decisamente fuori dalla norma (1756: una famiglia con 11 bovini e 20 ovi-caprini; 1779: un'altra con 5 bovini e 8 ovi-caprini); va tenuto presente che si trattava di una valle allora ad economia prettamente pastorale (per questi dati, cfr. F. GIACOMONI-M. STENICO, *Contributi e documenti*, cit., pp. 40-41). In Val di Fassa nel 1841 furono censiti complessivamente 3917 abitanti, per un numero di famiglie stimabile intorno a 800 unità; 1711 capi bovini (1364 vacche, 259 buoi e 88 tori), 4047 pecore e 554 capre (F. GHETTA, *Documenti per la storia della comunità di Fassa. Sedute e delibere dei rappresentanti della comunità di Fassa 1550-1780*, Vigo di Fassa 1998, p. 34). Il rapporto medio bovini / ovi-caprini si aggirava intorno a 0,4, leggermente inferiore a quello riscontrato in Rabbi (0,5-0,8); il numero medio di bovini per famiglia era di circa 2,1 capi (1,7 per le sole vacche). Da un testamento del Primiero datato al 1395, si rileva che, nella massa dei beni mobili della testatrice Benvenuta Zanella di Tonadico, erano comprese due vacche tenute *ad medietatem* con un altro comproprietario, una giovenca e vari capi di ovini (*La valle*

tuiva un fondamentale strumento di produzione nei sistemi di lavorazione dei terreni destinati alle colture, e chi non poteva disporne era reputato tra i contadini di condizione bassa, o povera³⁵².

Si è evidenziato in precedenza come in ambito trentino fosse estesamente diffusa la pratica della conduzione comunitaria delle attività pastorali (la monticazione estiva, ed il pascolo al piano nei restanti periodi dell'anno), realizzata tramite i modelli organizzativi e di cooperazione tra i fuochi della comunità ben delineati nella normativa regolare trentina³⁵³: ottimizzando impiego e dislocazione di personale e risorse, il sistema ecologico-economico costituito dal territorio della comunità (coltivazioni a campo e prato al piano, prati-pascoli di montagna ed alpeggi) veniva sfruttato in modo tale da ottenere un rendimento molto elevato, che in quel contesto potevano trarre i singoli fuochi e l'intero nesso comunitario nel suo complesso.

Fieno e prato-pascolo: cardini del sistema pastorale.

Il fulcro di questo sistema era rappresentato dalla risorsa foraggiera interna disponibile, ed in ultima analisi dalla superficie coltivata a prato, reale variabile indipendente dell'intera struttura produttiva. Mantenimento e sviluppo della struttura comportavano l'intervento su questa variabile, realizzabile solo tramite l'espansione della superficie prativa complessiva. Si possono leggere in quest'ottica i secolari processi di conquista ed antropizzazione delle alte valli nell'ambito alpino in generale e nella regione trentina in particolare: il caso della Val di Rabbi si configura quale esemplare paradigma di questo fenomeno storico. A partire dai secoli XII-XIII, essa fu colonizzata da parte delle comunità solandre esterne della pieve di Malé: insediate lungo il principale solco vallivo

di Primiero nel medioevo, cit., p. 200, doc. 1395 gennaio 1, Tonadico). Un ultimo riscontro giunge dal testamento di Ognabeno del fu Bonomo di Vadaione di Rendena: tra i beni oggetto di disposizione testamentaria vi sono elencate tre vacche brune, delle quali il notaio registrò i 'nomi': "*la soça, la soça scornada, la stanchera*" (BCT3, pergamene, caps 2, mazzo 2, n. 28, doc. 1363 gennaio 12, Vadaione).

³⁵² Il gergo popolare Fassano conserva una locuzione esemplare: *i' à jout* (= hanno un giogo, quindi almeno una coppia di bovini da aggiungere) come segno distintivo della condizione per la maggior parte delle famiglie di contadini ed allevatori che possedevano terre ed erano in grado di lavorarle con mezzi propri; per contro, *i' è senza jout* (= sono senza giogo) denotava le famiglie più povere, o quelle (rare) che svolgevano attività non direttamente collegate all'agricoltura ed all'allevamento (cortese informazione da parte di p. Frumenzio Ghetta).

³⁵³ Sulle norme disciplinanti le attività pastorali collettive, cfr. F. GIACOMONI, *Comunia et divisa*, cit., e ID., *La tutela dell'alpeggio*, cit.. Merita al riguardo un cenno il regolamento per l'uso consociato dei beni comunali messo a punto nel 1383 dalle comunità rendenesi di Bocenago, Varcè e Canisaga. Ciascuna di esse metteva a disposizione delle altre due i propri *comunias*, soprattutto quelli destinati al pascolo collettivo, "*ad comunem usum et frugem dictarum comunitatum*". Le tre comunità associate assumevano ogni anno "*duos vacharios sallariatos*" (a volte uno solo, affiancato allora dal vicino al quale per ruota turnaria sui fuochi toccava la "*custodiam vacharum*"), ed un "*cavrerium*" con un "*cavrerollum*", ai quali venivano affidate le mandrie di vacche ed i greggi di capre dei tre villaggi. Questi pastori salariati avevano il compito di far pascolare il bestiame "*omni anno semper et in perpetuum in tempore primaverie et in tempore autoni*", radunando ogni giorno "*in mane*" i capi di bestiame, conducendoli alle zone di pascolo, e riportandoli poi "*in sero*" alle ville di provenienza (ASC di Bocenago, pergamene, nn. 13 e 14, due esemplari identici del medesimo documento, 1383 maggio 22, Bocenago).

del Noce (600-700 metri), giunte ai limiti di saturazione dei propri territori convertiti da tempo e per gran parte in colture seminatrici per far fronte alle crescenti esigenze della popolazione, si spinsero verso l'alpestre valle interna di Rabbi alla ricerca di nuovi spazi prativi per ripristinare il rapporto ottimale tra superficie coltivata a campo (al piano) e quella prativa-pascoliva (al monte) a disposizione delle comunità³⁵⁴.

Il fieno era oggetto di particolare attenzione da parte delle comunità vicinali; le carte di regola contengono norme specifiche riguardanti le strategie di utilizzo ed ottimizzazione di questa risorsa energetica primaria, impedendone anzitutto la vendita non controllata ad elementi estranei: ricordiamo che l'approvvigionamento esterno di fieno era allora alquanto difficoltoso, e perciò era importante mantenere l'intero prodotto all'interno della comunità. Una buona parte dei prati da sfalcio, specie quelli di media-alta montagna, i *segabula*, era di proprietà della comunità. Periodicamente, a cicli temporali di uno o più anni, essi venivano divisi in pezze e assegnati in sorte ai fuochi della comunità, con precedenza assoluta ai vicini. La comunità impediva che i forestieri non abitanti nella villa entrassero in possesso di queste *sortes* prative comuni/divise, o che gli stessi acquistassero il fieno ricavato da queste pezze. La comunità stessa si proponeva come acquirente alternativo, imponendo il proprio titolo di prelazione rispetto ai forestieri, non solo nelle alienazioni delle pezze comunali, ma anche nelle vendite di prati divisi. Nella carta di regola di Daone (Giudicarie, 1307) si disponeva che nessuno dei vicini potesse vendere "*de suis bonis scilicet de pratis qui sunt in vale Daoni (...) nisi vicinis suis de Daono vel comuni eorumdem*"³⁵⁵. La regola di Cles (Val di Non, 1454) stabiliva che nessun vicino potesse vendere a forestieri alcun "*pratum in monte*", sotto la pena di 100 soldi e con l'obbligo immediato di riscattarlo; si faceva poi analogo divieto di locare a forestieri i prati di monte o cedere ad essi il fieno ricavabile da essi, fatta eccezione per le sorti prative pertinenti ai signori nobili di Castel Cles³⁵⁶. La regola di Celentino e Strombiano (Val di Sole, 1456) ordinava che nessuna persona della comunità osasse "*vendere sortes moncium extra vilam*", pena una multa di tre lire, "*sed dare debeat vicinis pro soldis .xx. pro qualibet sorte*"³⁵⁷. Gli statuti di Fassa (1782) contengono quattro capitoli riguardanti il divieto di alienazione del fieno ai forestieri "esteri e non abitanti" sul territorio della giurisdizione Fassana, e dettanti severe limitazioni poste alle alienazioni dei prati ed in genere dei "luoghi siegabili", con l'intento di salvaguardare il "commercio bovino, unico sostegno di questa valle"; molto importanti al riguardo sono le clausole di ritratto a favore dei Fassani rispetto a vendite di prati ai forestieri³⁵⁸.

³⁵⁴ Cfr. F. GIACOMONI-M. STENICO, *Contributi e documenti*, cit., in particolare i capp. 2, 3 e 5. Per gli aspetti generali della questione, cfr. P. P. VIAZZO, *Comunità alpine*, cit., p. 44.

³⁵⁵ *Carte di regola*, cit., I, p. 17, cap. 18.

³⁵⁶ *Ibidem*, pp. 119-20, cap. 23.

³⁵⁷ D. VANZETTA, *Carta di regola di Celentino e Strombiano 21 aprile 1456*, Malé 1997, p. 28.

³⁵⁸ *Carte di regola*, cit., III, pp. 601-02, capp. 28-31, sotto le rubriche "Delle proibite vendite, alienazioni, locazioni ed impegnazioni de' prati agli esteri; Della proibizione della vendita del fieno fuori della valle; Del ritratto competente a' sudditi de' fondi prativi alienati a persone estere; Della clausola di ritratto a favore de' sudditi d'essere inserita nelle alienazioni de' prati che si faranno agli esteri".



Mortiz di Canazei, alta Val di Fassa; anni 1970-80. Da L. DEMATTEIS, *Case contadine nel Trentino*, Ivrea 1986, p. 44, foto n. 59.



Malga a Passo Brocón, Primiero, quota 1600 metri; anno 1940 circa. Da U. PISTOIA, *Pascoli e alpeggio in valle di Primiero nei secoli XIII-XV: tracce documentarie*, in *Malgari e pascoli: l'alpeggio nella provincia di Belluno*, a cura di D. PERCO, Feltre 1991, p. 63.

Queste restrizioni riguardavano in misura speciale il fieno, l'erba, ed in generale la risorsa derivante dai pascoli, ma anche tutte le restanti risorse materiali che il territorio poteva fornire e che dovevano essere destinate anzitutto al soddisfacimento del fabbisogno interno prima di poter eventualmente uscire dalla comunità: la legna da opera e da fuoco, i sassi da *calcina*, il prezioso letame per la concimazione di campi e prati, il fogliame ed il *brocón* del sottobosco per le lettiere delle stalle, le *carécie* dei grezzi paludosi. I laudi delle regole cadorine dei secoli XIII-XIV dettavano analoghi divieti imposti ai vicini di alienare fieno e pezze prative comunitarie forestieri: "Antiche le norme che impediscono le alienazioni agli estranei, da parte dei regolieri, della propria quota di segativo, il *colonello* (corrispondente alla sorte prativa comunale trentina; ndt), o del fieno ricavato"³⁵⁹.

Era indispensabile per la famiglia costituire in estate-autunno un'adeguata riserva di fieno per mantenere in stalla il bestiame nel periodo invernale-primaverile, precedente la monticazione estiva. Per le comunità più 'alte', il periodo di invernata poteva estendersi fino a 5-6 mesi e più, a seconda della quota, dell'esposizione al sole e dell'andamento climatico e stagionale, fattori che determinavano la durata del periodo di innevamento del terreno ed il ritmo di ricrescita primaverile dell'erba. Un sistema per superare questo periodo critico consisteva nel ricorrere alle risorse foraggiere esterne, con il trasferimento del bestiame su altri territori di pascolo. In genere si tenevano i più pregiati e meno numerosi bovini in stalla, sui masi o in paese, riservando a loro le preziose riserve di fieno estivo, e si trasferivano invece quasi tutti gli ovi-caprini sui pascoli disponibili delle pianure. Le comunità di Fiemme e Fassa portavano da febbraio-marzo ad aprile le loro pecore in Val d'Adige: la prima nelle zone della Rotaliana, ma soprattutto nel *Longo Adige* (Egna, Ora, Caldaro e Termeno), la seconda poco più a nord nei pascoli paludosi intorno a Bolzano (Gries, Castel Firmiano). Pagavano somme non indifferenti per esercitare questo diritto di erbatico, e in più erano sottoposte al pagamento di dazi alquanto onerosi - assolti normalmente in capi di bestiami - per il periodico transito dalle rispettive valli in Val d'Adige e viceversa. Ciò nonostante, questo meccanismo di transumanza consentì per diversi secoli alle comunità Fassana e Fiemmese, con il ricovero nei mesi tardo-invernali delle loro pecore nei *barchi* di Val d'Adige, di allevare bestiame (ovino in particolare) in numero superiore ai limiti posti dalla disponibilità di risorsa foraggiera interna, che di conseguenza veniva intieramente riservata al bestiame bovino, il cui valore economico e commerciale andava via via crescendo nel tempo³⁶⁰. La comunità di vallle del Primiero deteneva ed esercitava diritti di legnatico e pascolo ("*capulare et pasculare*") sul territorio di Feltre nel periodo compreso tra San Michele

³⁵⁹ G. ZANDERIGO ROSOLO, *Appunti per la storia delle Regole del Cadore*, cit., p. 181.

³⁶⁰ Per la Val di Fassa, con testimonianze del primo '200, si veda F. GHETTA, *La Valle di Fassa*, cit., pp. 209-11; e ID., *Documenti per la storia della comunità di Fassa*, cit., p. 19 ss., per le delibere di regola assunte nel corso dei secc. XVI-XVIII circa le modalità organizzative della transumanza primaverile delle pecore sui pascoli intorno a Bolzano. Per la Val di Fiemme i primi riscontri risalgono al tardo secolo XII; cfr. F. GHETTA, *La Valle di Fassa*, cit., p. 210, e T. SARTORI MONTECROCE, *La giurisdizione della comunità della Valle di Fiemme*, cit., pp. 341-43, Appendice IV, nn. 3 e 4, edizione curata da Italo Giordani di due documenti di metà secolo XIII.

(29 settembre) e San Giorgio (23 aprile) di ogni anno, tempo del riposo delle campagne e della loro apertura al pascolo collettivo; in contropartita, la comunità pagava l'usuale tassa ("*erbassacum consuetum*") al vescovo di Feltre³⁶¹. Le pecore di Povo (anno 1685) erano mandate a svernare sui territori del Mantovano, per poi tornare in estate ed essere inviate sui pascoli della comunità: "Che non mandino più di pecore trenta per fuoco in Mantovana o in altri luoghi forastieri per venir poi a pascolare nel nostro commune; e ritornando da Mantova o d'altri luoghi, non possino stare qui nel commune più di tre giorni (...); e questo si fa per saper quelle restano nelle case e famiglie di Povo"³⁶². Gli ampi e ricchi alpeggi di Venégia e Venegiòta, compresi tra i valichi dolomitici di Rölle e Vallés, erano occupati nel periodo estivo da greggi di pecore dei pastori veneti che prendevano in affitto i due *montes* dalla regola di Tonadico (Primiero)³⁶³. Gli stessi pastori veneti, provenienti in particolare dal territorio feltrino, trasferivano in estate le pecore, in greggi che contavano qualche centinaio di capi, sulle *mont* che la comunità di Fassa concedeva loro in locazione temporale, oppure sui vasti pascoli del Lagorai meridionale (versante di Valsugana) dati loro in affitto da parte delle comunità o dei dinasti locali³⁶⁴. Nella parte occidentale del territorio trentino, le alpi solandre e rabbiési venivano affittate ai pastori lombardi di Val Camonica e Valtellina³⁶⁵.

A margine di questi brevi riferimenti, va notato come le affittanze dei pascoli montani rappresentassero una voce di entrata non indifferente per le casse di quelle comunità rurali che potevano disporre di una eccedenza di pascoli rispetto al fabbisogno interno, da immettere quindi sul mercato³⁶⁶. Nel 1505 Salvatore Luciani pagò alla comunità di Tonadico (Primiero) un canone totale di 142 ducati d'oro e 200 libbre feltrine di formaggio pecorino per l'uso delle *mont* di Venégia: 10 ducati all'inizio dell'alpeggio, il resto "*tempore desmontegandi*"³⁶⁷. In Venégia pascolavano gli ovini destinati alla produzione

³⁶¹ *La valle di Primiero nel medioevo*, cit., pp. 84-85, e pp. 186-87, doc. n. 13, 1320 marzo 9, Feltre.

³⁶² L. GIACOMONI, *Lo Statuto della comunità di Povo*, cit., p. 56, cap. 24.

³⁶³ Cenni indiretti in *La valle di Primiero nel medioevo*, cit., p. 83; F. GIACOMONI-M. STENICO, *Contributi e documenti*, cit., pp. 33-34, con dati documentali risalenti ai secc. XV-XVI.

³⁶⁴ Per la Val di Fassa, cfr. F. GHETTA, *La Valle di Fassa*, cit., pp. 74-75, con documentazione risalente al primo '300. Per la Valsugana, si segnala una nota urbariale relativa al contratto di locazione temporale (durata di 4 anni, dal 1561 al 1564 compreso) stipulato nel 1560 tra Gasparino Buffa, massaro amministratore in Castellalto per conto dei signori *Trautmannsdorf* della Torre Franca di Mattarello, allora titolari della giurisdizione di Castellalto, e tre veneti proprietari consociati di greggi; oggetto di questo contratto era la montagna di Valsorda (alpeggio del Lagorai, a nord est di Borgo Valsugana), pertinente a Castellalto. Il canone di affitto annuo pattuito ammontava a 44 scudi d'oro "et peze doi formagio per honoranza", da versare annualmente in due parti, 20 scudi "al montigar delle piegore", il resto a saldo "al dismontegar"; gli affittuari dovevano acquistare il sale per le pecore dal locatore, il quale a sua volta era obbligato a fornire la manodopera per "tegnirge la caxara conza ben", toccando le spese dei materiali agli affittalini (BCT1-2687, inserto ff. 37/39, doc. 1560 novembre 12, Bassano).

³⁶⁵ F. GIACOMONI-M. STENICO, *Contributi e documenti*, cit., pp. 34-35, dati risalenti ai secc. XVI-XVII.

³⁶⁶ Le locazioni temporali dei pascoli (a scadenza di uno o più anni, a seconda del contratto stipulato) venivano di norma concesse *per subhastationem*, assegnando cioè il diritto di uso al miglior offerente.

³⁶⁷ F. GIACOMONI-M. STENICO, *Contributi e documenti*, cit., pp. 33-34.

commerciale di lana: si spiega così l'alto valore di mercato di quei pascoli, in termini di canone di affitto³⁶⁸.

Ai fini del risparmio di foraggio erano altrettanto essenziali le pratiche di monticazione estiva. L'importanza di questa componente nel sistema ecologico ed economico-produttivo alpino trova conferme in alcuni casi di comunità prive di territori montani, e costrette perciò a ricorrere alle affittanze di pascoli esterni. Nel corso dei secoli XVI-XVII la comunità di Lavis e Pressano portava il proprio bestiame sugli alpeggi di Regnana, Costalta, Spruggio, Stramaidò e Fregasoga, presi in affitto con contratti di locazione temporale dalla comunità di Piné proprietaria di quelle montagne, ed ancora sul più distante monte della Casara di Sovér; i canoni annui di affitto si aggiravano in media sui 60-70 ragnesi³⁶⁹. Il trasferimento del bestiame dalla piana di Lavis ai monti pinetani comportava almeno due giornate di cammino (per 30-40 e più chilometri di distanza), lungo strade che nel primo tratto toccavano il territorio della comunità di Meano: a seguito di apposita richiesta avanzata di volta in volta dal regolano di Lavis, la regola di Meano concedeva annualmente il permesso di transito ai pastori lavisani diretti a nord est.

L'alpeggio partiva in maggio-giugno sulle *maggiolère* a quote meno elevate (1400-1660 metri), per poi proseguire in luglio-agosto sulle malghe più elevate (1800-2200 metri). In questo periodo il bestiame poteva nutrirsi dell'erba alpina, ricca di preziosi elementi nutritivi e di pregiata qualità; nel contempo si risparmiavano i prati-pascoli da sfalcio (specie quelli più in basso) destinati alla produzione di foraggio, e si salvaguardavano le campagne, pascolate sino ad inizio primavera e poi gradatamente *regulate* (chiuse) con l'avanzare della nuova stagione agricola. I pascoli alpini migliori e più agevoli erano riservati al pregiato bestiame bovino, mentre pecore e capre potevano occupare e sfruttare le nicchie pascolive più alte ed impervie, inerpicandosi fino ai 2600 metri di quota³⁷⁰. I *malgari* alpini furono aperti sulle pendici dei monti partendo da radure prative già esistenti: la superficie utile venne progressivamente estesa tramite il disboscamento e la pulizia dal pietrame, fino a raggiungere un assetto stabile e dunque un determinato

³⁶⁸ Fino a tutto il secolo XVI la produzione laniera in Tesino, Valsugana e Primiero rivestì un ruolo importante nell'economia delle comunità rurali locali; se queste potevano introitare i cespiti delle affittanze dei pascoli, grandi benefici economici ne traevano i dinasti locali, titolari di fitti, di onoranze e di decime di *tosatico* gravanti sulla produzione di lana, e delle *mude* (dazi) imposte sul traffico della lana e prodotti grezzi derivati. Ai signori di Castellalto competeva ad esempio la riscossione della decima di *tonsanico* (tosatico) sulla lana prodotta nelle montagne di Valsorda, Montale, Campelle e Campo della Resta (BCT1-2687, f. 71r).

³⁶⁹ A. CASETTI, *Storia di Lavis*, cit., pp. 123-24, per le affittanze dei pascoli pinetani documentate a partire da fine secolo XVI. Risale al 1562 il contratto di affitto stipulato tra i lavisani e la regola di Sovér per l'uso della montagna della Casara; cfr. ASC di Sovér, pergamene, n. 16, doc. 1562 settembre 10, Sovér; mancante, menzionato in *Inventario (...) di Sovér*, 1988, cit.; nello stesso archivio e fondo, al n. 18 si trova l'atto di restituzione del monte della Casara effettuata nel 1570 da parte dei lavisani affittuari alla regola di Sovér locatrice.

³⁷⁰ Ancora oggi, capita in estate di imbattersi su qualche cima del Lagorài di Fiemme o di Valsugana (2300-2500 metri) in sparuti gruppetti di capre, che contendono terreno ed erba ai 'cugini' camosci.

areale definitivo più o meno ampio a seconda delle condizioni locali. La risorsa, in termini di area pascolabile e di erba disponibile, era limitata e fruibile da un carico massimo di bestiame: la limitazione si dimostrava più rigorosa e non superabile per il pascolo dei bovini. Era importante stabilire una precisa correlazione tra le due fonti primarie di alimento per il bestiame, i prati da sfalcio ed i pascoli montani, ottimizzando l'utilizzo della risorsa naturale per destinarla anzitutto al bestiame allevato all'interno della comunità. Il bilanciamento fra numero di capi allevati al piano e monticati, e risorsa foraggiera interna, si otteneva applicando una precisa norma pratica, enunciabile in questi termini: "ogni abitante della villa può far pascolare sui pascoli comunali del piano e portare in malga durante l'estate solo il bestiame che egli può mantenere in stalla in inverno, con il fieno ricavato dai prati dei quali dispone"³⁷¹.

Le carte di regola trentine offrono significativi riscontri al riguardo. A Monclassico (1495) si stabiliva che "(...) nissuno della ditta comunità, fazando per fuoco et luogo over non fazando, non possi né valia tegnire bestiame alchuno, videlicet vache, manze, boii, cavalli o cavalle, mulli o mulle, aseni o asene, over altri bestiami oltra il fen che ha, over proprio over a fitto, solamente una bestia de più oltra il fen preditto; neamque con quelle bestie che passino la quantità preditta del fen pascolare in li prati et pascoli comuni, montagne né plani (...)"³⁷². Analogamente, nella coeva carta di regola di Vigolo Vattaro (1496) si ordinava che "(...) niuna persona de qual se voglia conditione, così de Vigolo como forestiero, non debbia pascolar in su i communi da Vigolo con bestie quali non puossi invernar, tener et sostentar l'inverno con il feno di suoi prati, oltra tre dì: sotto pena de lire tre per ciasno di che contrafarà"³⁷³. Ancora, a Caderzone (1583) si vietava a vicini e forestieri di prendere in affitto "pecore alcune forastiere" e condurle sui pascoli della comunità, "se quelle al tempo d'inverno a proprie spese e pastura non havrà instalate et invernate: et ciò in pena di carantani doi per cadauna pecora, così come sopra condotta et per ogni giorno, che staranno in detta comunità"³⁷⁴. Negli ordinamenti aggiuntivi del 1693 per Villamontagna riguardanti in gran parte i forestieri abitanti nel villaggio, si vietava loro di "tenere bestiame di qualunque sorte in detta giurisdizione

³⁷¹ Pier Paolo Viazzo illustra il ruolo centrale di prato e fieno nel sistema economico e produttivo di una comunità rurale, ruolo maggiormente esaltato nelle comunità alpine dove la componente pastorale dell'economia incideva in forte percentuale sul sistema stesso. Trattando del concetto di *Alpwirtschaft*, l'autore ne fornisce questa definizione: l'*Alpwirtschaft* è "un sistema economico, sociale e spaziale unitario, che consiste fondamentalmente di due tipi di suolo produttivo (terra coltivabile e pascolo) e dei due tipi corrispondenti di insediamento (il villaggio di fondovalle e l'alpeggio)". In tale sistema la quantità di fieno diviene "l'anello di congiunzione tra il settore pastorale e quello agricolo e, in ultima analisi, l'elemento intorno al quale ruota l'intero sistema produttivo. In primo luogo, è sulla produzione di fieno (o, per dirla diversamente, sulla quantità di fieno a prato posseduta dai proprietari di bestiame) che dipende essenzialmente il numero degli animali pascolati sugli alpeggi. Ma la produzione di fieno, d'altra parte, pone anche dei limiti alla quantità di terra che può essere destinata alla coltivazione, dal momento che i terreni che meglio si presterebbero alla produzione di cereali o patate sono anche quelli che costituirebbero i migliori terreni a prato" (P. P. VIAZZO, *Comunità alpine*, cit., p. 44).

³⁷² *Carte di regola*, cit., I, p. 301, cap. 24.

³⁷³ *Ibidem*, p. 310, cap. 28.

³⁷⁴ S. VALENTI, *Notizie documentate*, cit., pp. 117-18, cap. 54.

oltre quel tanto che comporterà il suo proprio strame per invernarlo”, per evitare abusi nell’utilizzo dei pascoli collettivi ed il consumo di risorsa per allevare bestiame, soprattutto da carne, destinato all’esterno alla comunità stessa³⁷⁵. Identica norma presenta il *Regolamento del monte di Soprasasso* (Rabbi, 1791) elaborato dalla *Consortèla* proprietaria del monte: “Non potrà essere pascolato il nominato monte dagli cointeressati con maggiore quantità di bestiame che con quella che può essere mantenuta col fieno crescente negli beni menzionati nella scrittura Greifenbergh dell’anno 1757 da essi posseduti, a cui non s’intenderà punto pregiudicato o derogato; ed in caso verranno gli trasgressori dagli due deputati ragionevolmente condannati e la condanna sarà fissata a troni tre e carentani sei per ogni capo grosso di bestiame, ed a troni uno e carentani sei per ogni capo di bestiame minuto, da essere posti nella cassa comunale e divisi tra gli consoci che hano il diritto dell’erba”³⁷⁶. In questo caso si tratta di una *Consortèla*, vale a dire di una comunione agraria di diritto privato: formalmente diversa dai nessi collettivi costituiti dalle comunità rurali trentine, ma del tutto simile a queste dal punto di vista delle strategie di utilizzo del territorio e delle risorse naturali.

Negli statuti rurali della comunità montana di Törbel (Vallese svizzero) si trovano norme che si ispirano al medesimo principio³⁷⁷:

“Un’importante regolamentazione dei diritti d’alpeggio del 1517 stabilì il principio che “a nessun individuo è permesso inviare sugli alpeggi un numero di mucche superiore a quello che lo stesso individuo può stabulare in inverno”. Questo principio rendeva il numero degli animali inviati ai pascoli estivi comunali direttamente proporzionale alla quantità di fieno, e dunque alla superficie a prato, posseduta da ciascun proprietario di bestiame. Non si poteva semplicemente caricare delle bestie all’alpeggio per poi venderle alla fine della stagione. E anche se gli individui potevano possedere un numero di capi ben differente, la mandria di ciascuno, e quindi la rispettiva quota d’uso del pascolo comunale, si poteva aumentare soltanto con l’acquisto di nuova terra per assicurare una sufficiente quantità di foraggio per l’inverno. L’alpeggio non poteva, in teoria, essere sovraccaricato, poiché esso ospitava solo il numero fisso di animali il cui foraggio invernale poteva essere prodotto da un territorio rigidamente delimitato”.

Bestiame esterno in affitto.

La normativa regolante trentina in tema di prati-pascoli si ispira in ultima analisi a obiettivi ben precisi, vale a dire il raggiungimento di un *optimum* di utilizzo della risorsa naturale primaria e di bilanciamento del numero di capi da allevare all’interno della comunità in rapporto alla disponibilità della risorsa stessa, da destinare in forma prioritaria, se non esclusiva, ai vicini della comunità; i forestieri potevano accedervi soltanto in caso di eccedenze rispetto alle quantità necessarie al fabbisogno interno, sempre in misura rigidamente controllata e comunque dietro esplicito accordo con la regola locale. La

³⁷⁵ ASCTn, ACTa3a2-24, citato, f. <1v>, cap. quarto.

³⁷⁶ F. GIACOMONI – M. STENICO, *Contributi e documenti*, cit., p. 249-50, cap. V.

³⁷⁷ R. MCC. NETTING, *In equilibrio sopra un'alpe*, cit., p. 90.

massima sorveglianza era rivolta al bestiame forestiero preso ad affitto in primavera da parte di singoli vicini per farlo pascolare sul territorio della comunità, e portarlo poi in alpeggio durante l'estate. Le norme si presentano al riguardo particolarmente ricorrenti, dettagliate e severe: segno che tale pratica doveva essere alquanto diffusa e pericolosa, meritevole quindi di una rigorosa disciplina di limitazione. Spesso il proprietario forestiero cedeva in modo fittizio il proprio bestiame a un vicino in primavera, e poi lo ricomprava in autunno. Aggirando in tal modo i divieti della regola, aveva così potuto fatto *montegare* le sue bestie in estate su pascoli ai quali non avrebbe potuto accedere in altro modo: il tutto avveniva secondo i patti che questi forestieri stipulavano privatamente con i singoli vicini. Una parte consistente di questo bestiame che i forestieri cercavano di introdurre sui pascoli comunali e sugli alpeggi delle comunità era rappresentato dal bestiame da carne. Ricordiamo brevemente, senza soffermarci sui numerosi dettagli documentali disponibili, le controversie sorte verso la metà del '400 tra i più grossi *macellatores* della città di Trento (per lo più di origine tedesca)³⁷⁸, gli altri utenti dei pascoli comunali pertinenti alla città stessa, e l'amministrazione cittadina-comunale, proprio sui termini di utilizzo dei detti pascoli: ampie e frequenti tracce documentali di queste vicende sono conservate soprattutto nei volumi dei *libri actorum* consolari³⁷⁹. Nella carta di regola di Taio del 1570, che riprende un identico provvedimento assunto nella precedente redazione del 1504, si stabiliva che "nisun forestiero possi né habbia authorità di tenir alcun bestiame da carne sopra il comun da Thaio senza licenza delli regolani, se non nel tempo della vendemia, per tre dì"³⁸⁰. Il capitolo 58 della carta di regola di Caderzone del 1583 risulta indicativo in tal senso: si stabiliva che "niuno d'essa comunità di Cadarzone possi nell'estate per tutto quel tempo nel quale li bestiami dell'istessa comunità si pascono nelli pascoli comuni, condur alcuni bovi forastieri alli sopradetti pascoli di essa università ad effetto d'ingrassarli, a fine sii ovviato alli gioconeschi inganni e malitie d'alcuni che ricevono quella mercede di essi, che dovrebbe pervenir e convertirsi in utilità comune della medema università"; fatti salvi naturalmente gli accordi eventualmente presi con la regola, e comunque solamente dietro espressa licenza rilasciata dalla regola stessa³⁸¹. Nei capitoli 11-13 della carta di regola redatta nel 1506 la comunità di Caderzone aveva stabilito che ogni vicino poteva prendere ad affitto "due vacche forastiere per ogni famiglia a pascolar sopra il comune, purché dette vacche sieno monde et nette da ogni mal pericoloso e contagioso". Il bestiame forestiero preso ad affitto veniva registrato a nome del vicino che lo aveva accolto, in rapporto alle spese per i pastori salariati, al rolole delle prestazioni personali di 'guardia' (custodia delle mandrie), ed alle prestazioni d'opera e spese per la malga, ripartite sui fuochi tenendo conto anche del numero dei rispettivi capi. Si comminava una pena pecuniaria per chi prendeva bestiame in numero maggiore al consentito; si faceva obbligo ai vicini di noti-

³⁷⁸ Cfr. S. LUZZI, *Stranieri in città: presenza tedesca*, cit., pp. 236-40.

³⁷⁹ ASCTn, ACT1, Atti Civici, disponibili in serie continua dalla seconda metà del secolo XV.

³⁸⁰ *Carte di regola*, cit., I, p. 610, cap. 27; M. WELBER [et alii], *Taio nel XV e XVI secolo*, cit., p. 88, cap.

³⁸¹ S. VALENTI, *Notizie documentate*, cit., pp. 118-19, cap. 58.

ficare alla regola entro il 20 di maggio gli eventuali capi di bestiame forestiero preso ad affitto, in modo che la regola potesse “divider le sue malghe” e dunque preparare per tempo le operazioni di monticazione. Oltre al limite numerico, la regola poneva le necessarie norme di cautela sanitaria, permettendo di prendere in affitto le due vacche in questione purché sane³⁸². Nella successiva carta di regola del 1583 la comunità di Caderzone stabiliva di accordare un capo bovino in più rispetto ai due fissati nel 1506: per il terzo capo era previsto il pagamento di una tassa di 12 carentani, rimanendo inalterati i termini fissati nel 1506. Altri articoli integravano la vecchia normativa sul bestiame forestiero preso in affitto: si vietava di accogliere sui pascoli comunali “bestie sterili et come volgarmente si dicono torize”, e pecore forestiere oltre al numero che i singoli vicini erano in grado di mantenere con il proprio fieno nelle rispettive stalle durante l’inverno³⁸³; si consentiva di prendere ad affitto un massimo di due capre forestiere, “due capre fattore, e di niun male o infirmità macchiate e vitiate”, da mandare sui pascoli comunali e in malga insieme a tutto il bestiame della comunità³⁸⁴. Questo ultimo punto del 1583 proveniva da un provvedimento *ad hoc* assunto dalla comunità di Caderzone nel 1569, dedicato proprio alla questione delle capre forestiere accolte dai vicini sui pascoli comunali, in forme di abuso tali che la regola ritenne di dovervi porre rimedio. Da qualche anno vi erano liti e discordie tra i vicini di Caderzone che caricavano bestiame in malga (“*inter malganos vicinos ipsius comunitatis*”), suscitate dalla cattiva gestione, e soprattutto dal fatto che alcuni vicini introducevano in malga un gran numero di capre forestiere (“*capras hinc inde forenses admodum steriles et potius damnosas quam utiles ipsi malge*”) più a danno che di utile alla malga stessa, poiché per la maggior parte esse erano sterili, non producevano latte, e qualcuna era per giunta malata (“*capras morbosas in diversis locis acceptas*”), arrecando grave pregiudizio al bestiame della comunità. La malga comunitaria subiva poi altri danni, poiché non veniva lavorato il latte delle capre (“*de lacte caprarum non coagulatur lac nec fit buthyrum*”) come invece si faceva con il latte delle vacche; e nondimeno i vicini che prendevano ad affitto queste capre forestiere senza invernarle in paese, le portavano in malga, pretendendo di partecipare agli utili della stessa al pari degli altri *malgani* che mantenevano in inverno le loro bestie in stalla. Si decise perciò di fissare a due il numero massimo di capre forestiere che ciascun vicino poteva prendere in affitto, tenere ed allevare in Caderzone nel periodo compreso tra Natale ed il 20 di maggio, giorno in cui si censiva il bestiame presente a quel tempo nella comunità e che di lì a poco sarebbe stato portato sulle malghe di montagna, ripartendolo in determinati gruppi a seconda della capacità (carico massimo) delle zone di alpeggio comunitario; per ogni capra in più oltre le due ammesse, si sarebbero pagati tre carentani ai consorti gestori delle malghe³⁸⁵.

Altri riscontri sono offerti dalla carta di regola di Mortaso (1568), circa l’introdu-

³⁸² *Ibidem*, pp. 105-06.

³⁸³ *Ibidem*, pp. 117-18, capp. 52-54.

³⁸⁴ *Ibidem*, p. 118, cap. 55.

³⁸⁵ ASC di Caderzone, pergamene, n. 75, doc. 1569 marzo 2, Caderzone; regesto in S. VALENTI, *Notizie documentate*, cit., p. 32, n. 34; *Inventario (...) di Caderzone*, 2002, p. 50, n. 75.

zione di vacche, capre e pecore forestiere prese ad affitto o in sòccida da forestieri e portate sui pascoli comunali, con termini simili a quelli appena visti per Caderzone: “Item hanno detterminato et ordinato che niuno della detta comunità possa pigliar o tuor ad affitto o a soceda dal primo giorno di marzo sino alla festa di san Michele più che dieci pegore che non siano infettate; e se alcuno contrafarà, sia castigato nella pena di carantani quattro per cadauna pegora e per cadauno che contrafarà”, da applicarsi per un terzo al fisco vescovile, un terzo alla comunità, ed un terzo all’accusatore³⁸⁶; “Item hanno detterminato et ordinato che niuno della detta comunità possa o vaglia tuor o pigliar ad affitto più che duoi vacche e quattro capre forastiere dalli venticinque giorni del mese di marzo sino alla festa di santa Maria del mese di settembre: e questo sotto la pena di carantani ventiquattro per cadauna vacca e di carantani quattro per cadauna capra così come di sopra tolte ad affitto, e per cadaun giorno che teniranno dette vacche e capre così tolte ad affitto oltra il numero sudetto, la qual pena sia applicata come di sopra”³⁸⁷. In termini molto più restrittivi, nella carta di regola delle *Quattro ville* di Malosco, Ronzone, Sarnonico e Seio (Val di Non, 1593), consociate nella gestione della montagna comune, si ordinava che “niun terrero ardisca tor bestiami de qualonche sorte si siano de forestieri per tenirli in pascholo nelli monti e comuni delle soprascritte quattro ville et comunità”, pena una multa di 5 troni per capo di bestiame³⁸⁸. A Cles (1641) si prevedeva di poter accettare qualche capo di bestiame forestiero, però sotto il severo controllo della regola: “alcuno non ardisca accettare da forestieri animali di sorte alcuna per pascolare sopra li comuni di Cles, né in piano né in monte, senza espressa licenza della regola”, sotto la pena di un fiorino per capo di bestiame e per giorno di contravvenzione³⁸⁹. Analogamente la regola di Brione (Giudicarie, 1751) stabiliva che “niuna persona di detta comunità possi né debba metter bestiame forastiero nella montagna e nelli pascoli di detta comunità sotto colore di socida, affitto, in altra forma maliciosamente, o false apparenze, senza esser conosciuta la causa e verità della cosa dalla predetta vicinia”, sotto la pena di 5 troni per capo di bestiame grosso e 1 tron per capo minuto forestiero introdotto senza licenza della regola vicinale³⁹⁰.

Norme analoghe si rintracciano nei laudi delle regole cadorine: “Concordi in tutti i laudi le disposizioni contrarie ai regolieri che si fanno prestanome per i forestieri: poteva accadere che un estraneo cedesse fittiziamente in primavera il suo bestiame a un regoliere, che poteva farlo pascolare sui pascoli comuni durante l’estate, e riconsegnarlo in autunno; perciò non si può *hospitare* bestiame forestiero oltre i 3-4 giorni. Si vuol quindi evitare la speculazione (...)”³⁹¹.

³⁸⁶ *Carte di regola*, cit., I, p. 563, cap. 83.

³⁸⁷ *Ibidem*, p. 564, cap. 89.

³⁸⁸ *Carte di regola*, cit., II, p. 295, cap. 33.

³⁸⁹ *Ibidem*, p. 651, cap. 33.

³⁹⁰ *Carte di regola*, cit., III, p. 361, cap. 45. Identica norma si trova a Stenico, anno 1472: si vietava ai vicini di prendere a qualsiasi titolo bestiame forestiero per farlo pascolare “nelli comuni di Stenico” senza la licenza del console, per evitare “fraude et inganno” ai danni della comunità (*Carte di regola*, cit., I, p. 159, cap. 70).

³⁹¹ G. ZANDERIGO ROSOLO, *Appunti per la storia delle Regole del Cadore*, cit., p. 181.

Appare evidente da tutta questa serie di dispositivi l'estrema attenzione posta dalle regole rurali nell'impedire che fossero utilizzate le risorse energetiche interne da parte di elementi estranei alla comunità, senza che questa godesse poi di alcun ritorno economico effettivo. In mancanza di severi controlli, un forestiero avrebbe potuto far pascolare il proprio bestiame (da latte, ma soprattutto da carne) sul territorio della comunità cedendolo fittiziamente ad un vicino: avrebbe così consumato preziosa risorsa foraggiera e pascoliva sottraendola al bestiame vicinale, e avrebbe corrisposto l'eventuale contropartita non al nesso vicinale, ma ai singoli vicini che lo avessero favorito in questa operazione. Nel medesimo tempo, si cercava di riservare l'accesso a tale risorsa al bestiame della comunità, in primo luogo a quello dei vicini, ma poi anche a quello dei forestieri residenti. Esempio appare in proposito quanto disposto nel 1685 dalla regola di Povo (Trento): "niuno possa pigliare bestiame forastiero a pascolo, sotto penna di lire dieci per ogni capo (...): e ciò per mantenere li pascoli più abbondanti a pro e beneficio delli abitanti in detto commune di Povo, poichè peraltro è molto angustiato e distrutto per causa di bestiame forastiero che viene dall'uno e dall'altro preso"³⁹². Nel testo non viene per la verità specificato: ma è probabile che sotto il termine generico "abitanti" fossero compresi sia i vicini come i forestieri residenti, i quali dovevano pur utilizzare in qualche misura i pascoli del comune, sia pure con determinate restrizioni e magari pagando la relativa tassa.

Regole vicinali e bestiame forestiero.

I vincoli posti dalle regole rurali all'accesso di bestiame estraneo sui pascoli comunali risultano naturalmente alquanto variabili nel tempo e da luogo a luogo, e non è possibile quindi tracciare un modello comportamentale generale. L'idea di base, che si ottiene esaminando il complesso di questa speciale normativa, è che la tolleranza verso la presenza di tale bestiame e dunque le conseguenti soluzioni normative erano variabili in funzione di diversi fattori: primi tra questi, la disponibilità/eccedenza di territori adibiti a pascolo, la convenienza economica della regola, l'utile della comunità e dei singoli vicini. A Cavedago (1666) era consentito ai vicini, qualora non disponessero di propri capi di bestiame da lavoro, prenderne dall'esterno, ma sempre in numero rapportato allo stretto fabbisogno: "niuno de' vicini possi pigliar a pascolo bestiame forestiere si non un paro di manzi per giongere per proprio uso"³⁹³. A Pinzolo (1766) si permetteva che i vicini della comunità prendessero in affitto bestiame da forestieri, ma soltanto nel periodo dal 25 marzo sino al 15 di maggio: dopo tale termine temporale, doveva definirsi il numero del bestiame da monticare; si limitava il numero massimo di bestiame forestiero nella misura di "sei vacche e sei capre per casa"; nel capitolo si dichiarava poi che tutto questo "si fa acciò le loro bestie della malga abbino l'erba sufficiente e necessaria"³⁹⁴.

Per raggiungere il carico utile massimo della malga comunitaria, quando vi era un difetto di capi interni, era consentito integrarne il numero con bestiame preso dall'ester-

³⁹² L. GIACOMONI, *Lo Statuto della comunità di Povo*, cit., p. 55, cap. 17.

³⁹³ *Carte di regola*, cit., II, p. 747, cap. 33.

³⁹⁴ *Carte di regola*, cit., III, p. 476, cap. 15.

no. A Lardaro (Giudicarie, 1793) si disponeva che il 9 maggio di ogni anno i vicini dovessero dare ai due *malgani* della comunità, incaricati della gestione della malga comunitaria, la nota del proprio bestiame da portare all'alpeggio; si consentiva ai vicini privi di vacche da latte di prenderne due in affitto, "anco di quelle forestiere", ma solamente se non si disponeva di proprie, restando proibito "ad ogn'uno che ha bestiame del suo il prenderne in affitto di forastiere, né men sotto pretesto di agradire ad un suo amico metterli qualche capo di bestiame di qualunque sorte, che non abbia il permesso dalli loro malgani", sotto la pena di 5 troni per capo³⁹⁵.

L'interdizione era invece pressoché assoluta nei confronti del bestiame forestiero 'esterno' alla comunità, che non viveva né era allevato all'interno della comunità, e che con essa aveva contatti più o meno occasionali: ad esempio, quello dei transumanti e dei mercanti, e ancora il bestiame appartenente alle comunità confinanti. Anche questo consumava risorsa interna della comunità, che per contro non aveva alcuna contropartita né vantaggi, ma solamente perdite unite ad eventuali danni patiti.

Il fenomeno dei passaggi stagionali del bestiame, in modo particolare le pecore, dal piano al monte e viceversa, interessava i territori di molte comunità trentine e, di conseguenza, anche nelle carte di regola si trovano frequenti riferimenti a tali eventi. Di norma era permesso ai forestieri in transito con i loro bestiami di farli pascolare entro una determinata fascia lungo la via consentita di passaggio, senza invadere le campagne³⁹⁶. A Vigolo Vattaro si disponeva nel 1496 che "se alcuni pegratori forestieri daranno danno con sue peccore, sian tenuti paghar grossi dodese et il danno al patrone, mentre siano d'accordo con il regolano; ma se per violentia volendo pascolar farano danno, al'hora paghino lire cinque et sian tenuti paghar per el pegno al regolano, et siano d'accordo con il saltaro over saltari, et sian tenuti paghar il danno al patrone"³⁹⁷. A Tione si stabiliva nel 1579, riprendendo i capitoli precedenti del 1502, che "*nemo forensis nec terrigena possit pascolare cum animalibus forensium super commune Thyoni nisi per diem unum ac unam noctem*", sotto la pena di 40 soldi³⁹⁸. A Vigo di Ton si ordinava nel 1644 che "forastieri transitando per i loro comuni, come pegratori et altre simili persone, non debbano pascolar li loro comuni ultra passi 15 circa le strade caminando", sotto la pena di 4 carentani per bestia e per volta³⁹⁹.

Numerosi erano i greggi che arrivavano sul territorio di Mezzolombardo, provenendo da Fiemme, dalle Giudicarie, dal Tesino e da Bassano, e che vi svernavano o proseguivano diretti verso i monti anauni e solandri. Queste vicende sono descritte in alcune testimonianze contenute negli atti processuali relativi ad una causa giudiziaria sorta fra la città di Trento e la comunità di Mezzolombardo per conflitti di competenze amministrative; il processo fu celebrato nel 1517. In un memoriale allegato agli atti, gli uomini di Mezzolombardo ricordavano che già da molto tempo, cento anni e più, essi "*locarunt et*

³⁹⁵ *Ibidem*, p. 672, capp. 13-15.

³⁹⁶ "Questa usanza, abbastanza diffusa nel medioevo, era già prevista dagli editti longobardi" (T. SARTORI MONTECROCE, *La giurisdizione della comunità della Valle di Fiemme*, cit., p. 72).

³⁹⁷ *Carte di regola*, cit., I, p. 308, cap. 13.

³⁹⁸ SPES, *Gli Statuti di Tione*, cit., p. 52, cap. 63.

³⁹⁹ *Carte di regola*, cit., II, p. 706, cap. 24.

locare soliti ac consueti sunt partem suorum comunium hominibus Flemarum et aliis”, dunque affittavano ai fiammesi e ad altri forestieri una parte dei loro grezzi comunali ad uso di pascolo, incamerando i relativi affitti di erbatico. Gli stessi uomini facevano inoltre presente che in passato molte volte i cittadini di Trento avevano mandato le loro pecore in montagna (*“miserunt eorum oves in montes”*) passando sul territorio di Mezzolombardo; queste pecore, pascolando nel transitare, talora si erano allontanate dalla strada, invadendo zone di campagna e pascoli comuni o divisi di Mezzolombardo; altre volte i pastori dei cittadini avevano trattenuto i loro greggi sul territorio della comunità per più di uno o due giorni (i limiti temporali ammessi dalla regola) senza licenza della comunità stessa, o senza previo accordo con essa. In tutti questi casi di contravvenzione, i pastori furono pignorati e cacciati, al pari di tutti gli altri pastori ivi transitanti, come quelli di Bassano, del Tesino, e altri ancora (*“fuerunt pignorati et expulsi sicut et ceteri opiliones illuc transeuntes, videlicet ut illi de Bassano, de Thesino, et alii”*), dunque trattati alla stregua di tutti gli altri pastori forestieri⁴⁰⁰. In altri significativi interventi gli uomini di Mezzolombardo ricordavano di aver affittato alcuni grezzi comunali ad uso di pascolo ai *“pastoribus vallis Flemarum et etiam illis de Randena, et de plebe Boni seu de Iudicariis”*⁴⁰¹: a costoro era permesso far pascolare le loro pecore, ma nelle zone loro assegnate dalla comunità proprietaria e negli stretti termini previsti dai patti di affitto. Nella carta di regola del 1584, che accoglieva le *antique consuetudini* osservate all’interno della comunità, vi è un capitolo nel quale si confermava, in termini ancora più restrittivi, il divieto di pascolo non autorizzato del bestiame forestiero sul territorio comunale: si disponeva infatti che *“persona alcuna, sia terriera over forestiera, non debba tener bestia alcuna de forestieri su li pascoli communi senza licenzia delli zuradi, in pena de lire cinque de bona moneda per cavo de bestia ogni volta che sarà contrafatto”*⁴⁰². A loro volta, i testimoni per parte di Trento ribadivano che *“quando dicti pastores comunitatis Tridenti vadunt cum suis pecudibus super montes, et pariter quando redeunt, ibidem etiam in villa Mezii pernoctare consueverunt”* senza rimostranza alcuna da parte di Mezzolombardo, almeno sino a pochi anni addietro, vale a dire da quando si generarono i primi attriti tra le parti in causa. Un motivo di contenzioso era costituito proprio dal diritto di pascolo che la città di Trento pretendeva di avere sui *comunia* di Mezzolombardo. Trento considerava quei pascoli come parte integrante del territorio di uso collettivo pertinente al *comune Tridenti* e relativo distretto, e per questo usufruibile anche dai cittadini di Trento; Mezzolombardo negava tale diritto, in quanto considerava i *comunia* posti nelle pertinenze territoriali del villaggio a disposizione esclusiva della comunità: perciò rispetto a questo punto anche i *cives* trentini erano da considerare alla stregua di tutti gli altri forestieri, privi quindi di diritti di uso sui *comunia* di Mezzolombardo, salvo accordi particolari con la regola locale⁴⁰³.

⁴⁰⁰ ASCTn, ACT1-451, ff. 82rv, *positiones* 8 e 9 del memoriale.

⁴⁰¹ *Ibidem*, f. 150v e f. 159v.

⁴⁰² *Carta di Regola di Mezzolombardo*, cit., p. 92, cap. 48.

⁴⁰³ ASCTn, ACT1-451, f. 111r. A margine della vicenda, va notato che questa testimonianza fu resa da Martino da Ponte in Valtellina, trasferitosi nella zona di Trento da circa tredici anni, che (al pari di altri testimoni chiamati a deporre in giudizio dalle due parti) faceva il pastore al servizio di cittadini di Trento.

Una seconda categoria di bestiame forestiero di passaggio era quella costituita dal bestiame da soma e da traino utilizzato da carrettieri e mercanti in transito sul territorio della comunità (si tratta per lo più di buoi, muli e cavalli) che, nel caso di sosta e pernottamento sul territorio della comunità, poteva accedere ai pascoli comunali a determinate condizioni. Nella carta di regola di Mezzolombardo del 1584 si disponeva che “persona alcuna non debba parar cavalli de mercanti forestieri over someri, che fossero venuti in questa villa per comprar over vender qualche sorte di robbe, sopra li pascoli communi per pascolarli, eccetto li saltari della regola, secondo è stato de consuetudine osservata, accordandosi però li mercanti con li saltari del premio suo; e non accordandosi, è in libertà e potestà delli zuradi de accordarli e tassargli il suo premio; e chi contrafarà al presente capitolo casca ogni volta nella pena delle lire tre della regola”⁴⁰⁴. Nella carta di regola di Moena del 1484 si trattava il caso dei cavalli appartenenti a forestieri di passaggio (mercanti o semplici transitanti), e si ordinava che “quando el vole adovrar el cavallo, possa tenerlo una note e uno dii alo andar e alo venire, zoè uno cavallo per massaria tanto; et uno folestiero possa pascolar per in fina a tanto che l’avesse a far in te la villa non albergando; et albergando, vada donde vano lii altri”⁴⁰⁵.

Altra categoria di bestiame forestiero esterno è quella del bestiame appartenente alle comunità confinanti. L’atteggiamento di rigido controllo da parte della comunità non muta, non si attenua, anzi se possibile si fa ancora più stringente, proprio perché in questi casi il pericolo era imminente e costante. Per tutti, si cita l’esemplare testo del capitolo 12 della carta di regola di Vigolo Vattaro del 1496: “se statuisse et ordina che se alcun forestiero sarà ritrovato con bestiami in possessione over pascoli et communi delli homeni da Vigol, sia tenuto paghar ciascun patron d’esse bestie et per ciascun pegno grossi quatro, il qual pegno se debbi condur a casa del regolano; et se farà danno ad alcuno, refacci il danno, quali forestieri s’intendino delle ville de Bosentino, Mugazone, Vataro et Castegnado et Matarel⁴⁰⁶; si è già notato che le ville nominate in questo capitolo erano proprio le comunità confinanti con Vigolo Vattaro. Nei due capitoli immediatamente seguenti si trova analogo divieto verso altre tipologie di forestieri: quelle dei transumanti (“pegorari forestieri”) e dei someggiatori e mercanti di passaggio (“muletieri over cavalari”).

La regola del Comun Comunale lagarino (1611) vietava in forma assoluta ai forestieri di far pascolare il proprio bestiame “sopra li monti, pascoli et lochi de’ detti comunali”, specificando che per forestieri si dovevano intendere i “non nativi et originarii d’alcuno delli sodetti communi” formanti la comunità generale di valle, e quelli che non avessero ottenuto per privilegio il diritto di vicinato in qualcuna delle regole di essa comunità. Si imponeva poi ai vicini di far pascolare sui terreni comunali le sole proprie bestie, vietando di tenervi altri capi di bestiame; si ammettevano i soli capi presi a *soceda*, dovendo, a richiesta della regola, fornire prova del relativo contratto⁴⁰⁷.

⁴⁰⁴ *Carta di Regola di Mezzolombardo*, cit., p. 92, cap. 49.

⁴⁰⁵ Archivio Provinciale di Trento, Pergamene dei Comuni, Moena, II serie, n. 2, doc. 1484 settembre 14, Moena, punto 13 del capitolato, non numerato in originale.

⁴⁰⁶ *Carte di regola*, cit., I, p. 308, cap. 12.

⁴⁰⁷ *Carte di regola*, cit., II, p. 434 cap. 7, e p. 436 cap. 13.



Distribuzione del formaggio in malga, Lagorai di Valsugana; anno 1930. Da F. DE BATTAGLIA, *Lagorai*, Bologna 1989, p. 143.



Trasporto a valle del fieno dai prati di Passo Sella, testata della Val di Fassa; anno 1921. Da P. SCHEUERMEIER, *Il Trentino dei contadini 1921-1931*, a cura di G. KEZICH - C. GENTILI - A. MOTT, Trento 1995, p. 213, n. 541.

Bestiame interno.

Mentre la normativa regolanare appare sostanzialmente univoca nel proibire l'accesso del bestiame forestiero esterno ai pascoli comunali, per quanto riguarda invece il bestiame dei forestieri residenti, dei forestieri possessori e (in forme più restrittive) il bestiame preso ad affitto, le norme delle carte di regola presentano un'ampia graduazione ed un'alta variabilità, ad ennesima conferma del fatto che queste norme traevano origine da motivazioni anzitutto economiche. La flessibilità delle normative da luogo a luogo, tra regola e regola, e nel tempo all'interno della stessa comunità, rifletteva sostanzialmente la diversità delle situazioni interne delle regole stesse in ordine alla disponibilità di risorse primarie interne, ed in relazione alle esigenze economiche dei componenti la comunità. Al bestiame appartenente a forestieri abitanti sul territorio della comunità era normalmente consentito l'accesso ai pascoli comunitari a pagamento, e con un numero limitato di capi. Si trattava di tenere sotto stretto controllo il fenomeno e trarne nel contempo un utile per la cassa comunitaria, facendo pagare ai forestieri una congrua tassa proporzionata al numero di capi posseduti. Vi erano dunque casi nei quali era ammesso l'accesso ai pascoli comunitari, compresi gli alpeggi; anzi, i forestieri abitanti erano tenuti a mandare i loro animali al pascolo con la *vogara* vicinale, sia al pascolo giornaliero che in malga. A Vigo di Ton (Val di Non, 1644) si disponeva che "l'anni che in quella comunità si farà malga che tutti li vicini della pieve di Vigo e anco forastieri in quella abitanti siino tenuti et obligati mandare tutti li loro bestiami da latte, cioè vacche et capre, nella detta malga o sii montagna"⁴⁰⁸. A Taio (Val di Non, 1570) si ordinava che i vicini e forestieri, "havendo animali da latte siano tenuti et obligati mandar quelli alla malga fatta per li homeni di Thaio, eccetto le vacche che hanno sotto li vedelli da latte et bestie amalate e vacche da zontura"⁴⁰⁹.

Come i vicini, anche i forestieri abitanti dovevano pagare il salario ed il sostentamento del pastore della comunità: normalmente le somme in denaro e le prestazioni in generale a carico dei forestieri erano più elevate di quelle toccanti ai vicini. Appaiono significativi in proposito i dati desunti ancora una volta dalle carte di regola di Taio (Val di Non), disponibili nelle stesure del 1504 e del 1570. Nel 1570 si ordinava che tutti quelli che acquistavano animali di ogni tipo, e segnatamente quelli "da becaria", se questi erano trattenuti per più di 15 giorni, erano tenuti a mandarli "con la vogara" (mandria vicinale), e così anche gli animali "mandati sopra li monti al tempo del estade overo fori della villa in altre habitationi"; i contrafacienti erano condannati a pagare le "spese del mangiar e bever del pastor"; si specificava poi che "se alcun forestiero tenesse bestiame da amazar oltre otto dì, si possi far pagar tali per il pascolo una honestà"⁴¹⁰. Nella stesura del 1504 non si trova un capitolo corrispondente a quello del 1570, con il quale si affrontarono dunque nuove evenienze. Nel 1504 si ordinava invece che "*nullus forensis possit nec valeat tenere aliquod bestiamen a carne super comune Thai sine licentia regulanorum, nisi in tempore vindemie per tres dies*"⁴¹¹. Sempre nel 1570, si stabiliva che "li forastieri

⁴⁰⁸ *Ibidem*, p. 710, cap. 44.

⁴⁰⁹ M. WELBER [*et alii*], *Taio*, cit., p. 121, cap. 25 (1570); *ibidem*, p. 87, cap. 30 (1504).

⁴¹⁰ *Carte di regola*, cit., I, p. 616, cap. 80.

⁴¹¹ M. WELBER [*et alii*], *Taio*, cit., p. 88, cap. 34; ripreso poi al cap. 27 del 1570, *ibidem*, p. 122.

abitanti nella villa di Taio pagino per li pascoli per ogni cavo de bestiame secondo la sorte, e per ogni anno, cioè per un boi lire doi, per una vaca lire una e meza, per un cavallo lire trei, per una capra grossi otto, per una pegora grossi otto, per un asino over asina lire una e meza, per un porco grossi otto, et andar con la vogara e pagar il prezzo al pastor: e questo perché hanno asserto esser poveri de pascol: e vi è stato aggiunto oltre la pena della regola vecchia⁴¹². Nel 1504 erano fissate le corrispondenti tasse nella seguente misura: 1,5 lire per un bue, 1 lira per una vacca, 2,5 lire per un cavallo, 6 grossi per una capra, 4 grossi per una pecora, 1 lira per un asino, 3 grossi per un maiale; la regola imponeva poi che gli animali dei forestieri abitanti dovevano “*ire cum avogara et solvere mercedem pastoris uti et unus alius vicinus facit*”⁴¹³. Facendo un rapido confronto con le quantità determinate nel 1570, si registrano aumenti che vanno dal 20% (tassa per un cavallo) al 100% (tassa per una pecora), e anche più (tassa per un maiale): dunque, un sensibile inasprimento di tassazione a carico dei forestieri abitanti in Taio per l’uso dei pascoli comunali. Diamo alcuni ragguagli quantitativi, almeno a livello indicativo. Nella carta di regola di Taio del 1570 il valore di un toro da riproduzione era stimato in 45 lire⁴¹⁴. Tenuto conto che il valore di mercato del bestiame bovino da latte e da lavoro era inferiore al valore dei tori da riproduzione, l’ammontare della tassa annua a carico di un forestiero abitante a Taio per far pascolare un capo di bestiame bovino si aggirava intorno al 4-6 % del valore di mercato. Elaborando i corrispondenti dati desunti dalla carta di regola del 1504, troviamo valori percentuali (tassa / valore di mercato) lievemente superiori, ma sostanzialmente in linea con quelli del 1570. Questi valori percentuali del 1504 sono mediamente superiori a quelli del 1570, semplicemente perché nel 1570 la stima del toro da riproduzione (45 lire) era quasi raddoppiata rispetto a quella definita nel 1504 (25 lire). Sempre a titolo indicativo, annotiamo che le tasse previste nella regola di Taio del 1570 a carico dei forestieri abitanti nella villa per il pascolo del loro bestiame erano prossime come ordine di grandezza alle pene ordinariamente comminate ai forestieri nel caso fossero stati colti a far pascolare indebitamente le loro bestie sul territorio delle comunità interessate.

A Meano si determinò nel 1667 la “pensione de’ forestieri per mantener bestiami grossi e minuti”, ordinando che “in avvenire cadauna persona che non sii a ben commune, volendo tenir bestiami da pascolo, debba pagare alla cassa del commune troni uno per bestia grossa e la metà per le minute”⁴¹⁵. Da alcune sommarie comparazioni, e sempre a titolo indicativo, si può dire che i valori delle tasse annue di pascolo a carico dei forestieri fissati a Taio nel 1570 erano sensibilmente più elevati della media stimabile tra il 1550 ed il 1650 circa; ad esempio, erano il doppio rispetto a quelli di Meano del 1667 per il bestiame grosso (bovini), mentre per il bestiame minuto i valori erano di poco superiori. Come del resto viene chiaramente denunciato nel testo del capitolo, la relativa scarsità di pascoli ed in definitiva la penuria di risorsa primaria allora a disposizione della comunità

⁴¹² *Carte di regola*, cit., I, p. 616, cap. 81.

⁴¹³ M. WELBER [*et alii*], *Taio*, cit., p. 86, cap. 31.

⁴¹⁴ *Ibidem*, p. 127, cap. 76.

⁴¹⁵ *Carte di regola*, cit., III, p. 8, cap. 34.

di Taio (“e questo perché hanno asserto esser poveri de pascol”) sembrano essere state le cause prime di questi provvedimenti.

6. FIGURA E RUOLO DELLA DONNA NELLE COMUNITÀ RURALI TARENTINE.

Accanto ai *forenses*, la regola si occupava di inquadrare sotto il profilo normativo anche altri soggetti dimidiati socialmente (il minore-*pupillo*, la donna, il servo, i *familii*), che nella gerarchia sociale della comunità rivestivano ruoli marginali ed inferiori. Questo capitolo conclusivo è dedicato ad alcune annotazioni sul ruolo femminile all’interno delle società rurali tarentine, ed in particolare sulla condizione della donna rispetto alla regola comunitaria, con speciale riguardo alle tematiche di fondo affrontate in questo lavoro (forestieri ed ammissione al vicinato).

L’insieme delle *consuetudines* e delle norme statutarie-regolarie mostra la donna limitata nelle possibilità di agire, soggetta a tutta una serie di vincoli, per cui all’interno del nucleo familiare si collocava in posizione di inferiorità e sottomissione rispetto al *maior domus* maschile. Anche dal punto di vista del proprio *status* e ruolo nei confronti della regola comunitaria, la presenza femminile appare relegata ai margini per quanto riguarda la posizione sociale in generale, in una sorta di ‘limbo’ dal quale poteva emergere e far avvertire la propria presenza soltanto in determinate occasioni e circostanze, precisate e ben circoscritte dalla regola. Nell’ambito della regola (intesa come assemblea comunitaria che stabiliva norme ed assumeva decisioni) la figura della donna titolare di fuoco vicinale - nei rari casi in cui questo accadeva - era priva di peso effettivo. La donna vicina non vi partecipava personalmente, ancorché in ragione del suo titolo le fosse teoricamente consentito, facendosi piuttosto rappresentare da altri aventi titolo: questo appare chiaramente scorrendo gli elenchi nominativi dei vicini riuniti in assemblea, talvolta riportati nelle carte di regola o in altra documentazione prodotta dalle comunità⁴¹⁶. Non poteva intervenire nemmeno in rappresentanza del padre, poiché la regola escludeva di norma tale possibilità. Nella carta di regola di Villa Lagarina del 1759,

⁴¹⁶ A titolo indicativo, si riportano i dati offerti dalla carta di regola di Dàrdine (Val di Non) redatta nel 1564. L’elenco dei fuochi vicinali della comunità rappresentati in pubblica regola dal rispettivo capo di casa, presente di persona oppure tramite delegato autorizzato, comprende 28 nominativi in totale, tre dei quali sono nomi di individui presenti in assemblea a nome delle rispettive mogli titolari di fuoco vicinale (“*uti maritus donae, dominae N*”). Merita un’annotazione il secondo nominativo dei presenti, “*Ioannes filius Nicolai quondam Ioannis del Vili nomine patris et uti maritus donae Pasquae quondam Antonii Frassenelli*”: Giovanni non era dunque presente *pro se*, ma rappresentava il padre Nicolò vicino ancora vivo, e la moglie Pasqua anch’essa vicina (*Carte di regola*, cit., I, pp. 532-41; elenco dei vicini alle pp. 533-34). A maggior ragione, la donna (o, per meglio dire, il fuoco vicinale il cui *maior domus* era una donna, nubile o vedova) alla quale sarebbe toccato per rotolo turnario di ricoprire una carica di responsabilità comunitaria, delegava sempre un altro fuoco vicino - ovviamente con ‘capo di casa’ maschile - a svolgere per quell’anno in sua vece ed a sue spese quell’ufficio; ad esempio, tra gli “*homeni del comune*” giurati di Meano in carica per l’anno 1686, viene elencato “*Dominico dei Nardi detto Tofeletto, a nome di Malgarita Sarafina*” per il colomello di Gardolo di Mezzo e Masi (ASCTn, ACT1a6-1, f. 112r, 1686 giugno 4, Meano).

così come in quella del poco distante Piazzo datata al 1786, viene stabilita l'esenzione dall'obbligo di presenziare alle regole comunitarie per i vicini legittimamente impediti e impossibilitati a farsi rappresentare da persone riconosciute abili e capaci allo scopo; l'elenco dei non titolati a esercitare delega nelle regole comprendeva i minori di anni 21, i figli di famiglia (*pupilli*) privi della procura paterna, ed in genere chi "non fosse decoroso e onesto, come a persona di femina"⁴¹⁷. Per contro, nei casi di necessità la donna non era esentata dalle prestazioni d'opera a favore della comunità. A Vermiglio, nel 1727, si disponeva che ai primi di giugno, quando si iniziavano i lavori di ripulitura degli alpeggi comunitari in preparazione della incipiente stagione di malga, "doverà uno per fuoco, cioè un uomo se ve ne sarà, e non essendovi uomini s'intendono obbligate le donne, andar cadauno delli giorni sopradetti alli boschi a tagliare, sbrochare e scorzare nelli malgari conforme dalli regolani gli sarà imposto"⁴¹⁸.

Relegata al ruolo importante quanto oscuro di economa del focolare domestico, confinata ai margini della comunità, non dotata (o, per meglio dire, privata) di piena capacità giuridica e peso decisionale, elemento subordinato di equilibri ed ordini rigorosamente maschili che la regola si preoccupava di mantenere, veniva emarginata dai luoghi del 'potere', non essendole riconosciuta la capacità di gestire la cosa pubblica né di assumere decisioni conformi a quegli ordini ed equilibri. La donna si trovava invece gravata di ben altri pesi (sia in senso figurato di responsabilità, che in senso materiale di carichi di lavoro) all'interno del *fuoco*. Sfumata e sfuggente nella dimensione pubblica-comunitaria, la figura femminile assumeva sicuramente ben altro contorno e rilievo, tutt'altra valenza nella sfera del privato-familiare e dell'economia domestica, in ragione del ruolo da essa ricoperto e ad essa imposto, come madre e coadiuvante ossequiente del maschio in tutta una serie di lavori: ruolo che, per sua natura, non poteva trovare spazio né adeguata luce nei documenti di regola⁴¹⁹. In queste righe si cercherà di cogliere la dimensione pubblica della donna, misurandone il grado di partecipazione alla vita comunitaria: non ci occuperemo in questa sede - se non marginalmente, e comunque in stretta aderenza alle tematiche principali - degli aspetti più generali attinenti alla sfera civilistica privata (diritto di famiglia e successorio), ovviamente imprescindibili in uno studio completo sulla condizione femminile nella società rurale trentina nelle età di mezzo e moderna⁴²⁰.

⁴¹⁷ *Carte di regola*, cit., III, p. 423, cap. 93 di Villa Lagarina; *ibidem*, p. 638, cap. 40 di Piazzo.

⁴¹⁸ *Ibidem*, p. 232, cap. 43.

⁴¹⁹ "Curve sotto il giogo del lavoro e sottomesse ai capricci (e all'assenza) degli uomini: le immagini che colpirono i primi visitatori delle Alpi si sono cristallizzate con la forza dello stereotipo. Ma le ricerche degli ultimi vent'anni hanno riaperto la questione, e ora non mancano gli elementi che inducono a credere che le donne occupassero un posto centrale nelle società alpine, sperimentando una precoce parità di condizioni lavorative e beneficiando di un'inconsueta autonomia" (P. P. VIAZZO, *Alpi: terra di donne?*, in *Donne di montagna*, "L'Alpe", 4, 2001, p. 6).

⁴²⁰ Limitandoci in questa sede ad alcune sommarie indicazioni bibliografiche, si rinvia a C. KLAPISCH ZUBER, *La famiglia e le donne nel Rinascimento*, Bari 1995, ed a *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura S. SEIDEL MENCHI-A. SCHUTTE JACOBSON-T. KUEHN, Bologna 1999 per gli aspetti generali della questione. Sulle tematiche specifiche delle società rurali alpine, della condizione della donna in quelle comunità ed all'interno del *fuoco* (nucleo familiare-domestico), si vedano i saggi contenuti in

A proposito del Cadore, Zanderigo Rosolo imposta la questione in questi termini⁴²¹:

“La partecipazione delle donne alla regola merita un accenno a parte. È infatti oggi opinione comune che i laudi e le consuetudini delle regole escludano le donne da ogni diritto, come di fatto sono escluse. Che la donna cadorina, conformemente all’uso ed alla legge del tempo, abbia avuto nei secc. XIII e XIV non piena capacità giuridica non fa meraviglia. È però possibile riscontrare, come già notò Richebuono, una certa libertà della donna nel disporre dei suoi beni, conformemente alla legge romana. Ciò che interessa qui esaminare è la posizione della donna nel diritto successorio, in stretta relazione con la partecipazione alla regola”.

Seguendo dunque questa traccia metodologica, si analizzerà la documentazione regolanare trentina in generale e le carte di regola in particolare, cercando di individuare gli orientamenti di fondo. Possiamo sin d’ora anticipare come il quadro in linea di massima non si discosti dalla situazione sopra descritta e riferita al Cadore: anche in area trentina la linea di successione femminile - sia negli aspetti privatistici (successione nei *bona parentum*), sia sotto il profilo del diritto vicinale che più direttamente interessa - era subordinata o suppletiva rispetto a quella maschile, mai in posizione paritaria rispetto ad essa e soggetta a significative restrizioni. Il tutto va riferito al contesto storico e culturale-sociale del tempo⁴²², senza dimenticare tuttavia che questo tipo di diritto successorio sopravvisse per oltre sei secoli, applicato generalmente, anche in area trentina, almeno sino ai primi dell’ 800.

La donna poteva conseguire per successione lo *status* di vicina dal padre (in rarissimi casi dalla madre) soltanto in assenza di eredi maschi. Stante questa situazione, a norma del diritto successorio allora vigente, essa generalmente risultava erede anche nel patrimonio privato paterno o materno: in questi casi si sommarono nella stessa persona femminile i due *status* personali e giuridici di vicina e di *ritadina*, cioè ereditiera del patrimonio privato⁴²³.

Il matrimonio di un forestiero con una donna ereditiera, e soprattutto titolare di

Donne di montagna, 2001, con le rispettive bibliografie citate: il taglio complessivo della monografia è per la verità di tipo antropologico moderno, ma le realtà descritte e riferite ai secc. XIX-XX sono nella generalità dei casi il riflesso di condizioni culturali e sociali risalenti ben addietro nel tempo e quindi prossime, se non identiche, a quelle cui si fa riferimento in questo studio. Per uno studio sulla condizione femminile in area trentina dal punto di vista della statutaria di antico regime (secc. XIV-XVIII) ed un confronto con la coeva situazione italiana, si veda A. PREDELLI, *La condizione giuridica della donna nella legislazione statutaria trentina (sec. XIV-XVIII)*, tesi di laurea, Università di Modena, Facoltà di Giurisprudenza, a. a. 1979-80, che esamina l’edizione statutaria trentina del 1528; B. CHEMOTTI, *La legislazione statutaria nel Principato vescovile di Trento. Gli “Statuti Alessandrini” (1425)*, tesi di laurea, Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, a. a. 1989-90, pp. 54-56 (“Diritto di famiglia e successorio”), analizza la condizione femminile rispetto a questi due istituti giuridici trattati nella statutaria trentina del XV secolo.

⁴²¹ G. ZANDERIGO ROSOLO, *Appunti per la storia delle Regole del Cadore*, cit., p. 128, nn. 113 e 114.

⁴²² “La limitazione della capacità giuridica della donna e la successione suppletiva femminile è regola generale nel diritto intermedio” (*ibidem*, p. 130, n. 117).

⁴²³ Il termine *ritadina*, nel senso indicato, è usato a Cavedine (1559) e Vezzano (1574); rispettivamente in *Carte di regola*, cit., I, p. 485, cap. 4, e p. 649, cap. 90.



Val di Non (Trentino occidentale), lavori femminili e maschili alla fontana del paese; anno 1950 circa. Foto di Enrico Pedrotti; da P. VAUDENINO-P. CORTI, *Il mondo diviso. Uomini che partono, donne che restano*, in *Donne di montagna*, "L'Alpe", 4 (Ivrea, giugno 2001), p. 14: località non precisata.

fuoco vicinale, rappresentava per la regola comunitaria un evento degno di particolare attenzione. La regola doveva infatti assumere una decisione circa la sorte da riservare a quel fuoco vicinale femminile, scegliendo tra due opzioni:

decretarne l'estinzione, ed in questo caso prevaleva lo *status* personale e giuridico del marito forestiero su quello della donna vicina, che veniva considerata essa stessa forestiera;

ovvero consentirne la sopravvivenza, sotto determinate condizioni: la donna doveva continuare a risiedere nella casa paterna o almeno nella villa di origine, pena la perdita del vicinato; oppure si imponeva al forestiero di richiedere l'ammissione al vicinato surrogando così nel ruolo la moglie, trasferendo al marito i diritti.

A monte di questo aspetto particolare, risiedeva una questione più generale ed eminente: il transito in linea femminile dei diritti vicinali, tema al quale le regole dedicavano una considerazione almeno pari a quella rivolta ai *forenses*.

Diritto statutario, norma di regola e consuetudine locale.

Negli ordinamenti regolari riguardanti i diritti di vicinato, così come nella normativa statutaria concernente gli istituti giuridici della dote e della successione ereditaria, possiamo notare un significativo concorso di riferimenti allo *ius comune* ed alle consuetudini locali: in questo substrato culturale le norme scritte trovarono origine e fondamento, lo assorbirono e lo modularono a loro volta, consolidandosi in un preciso contesto storico ed economico-sociale al quale conviene, anzi occorre sempre riferirsi. Nel 1499 sorse una controversia giudiziaria fra le comunità di Ossana, Fucine e Cusiano (Val di Sole) ed i fratelli Domenico e Bernardo nipoti ed eredi del fu Donato Pandini di Ossana, già vicino di quella comunità. I due fratelli, attori in questa causa, pretendevano di essere riconosciuti come vicini per diritto acquisito in quanto eredi di vicino; i procuratori delle comunità convenute si opponevano a tale pretesa, obiettando che essi erano eredi indiretti del fu Donato in linea femminile, essendo loro figli di una sorella del medesimo, e motivarono la loro opposizione nei seguenti termini⁴²⁴:

“ex antiqua eorum consuetudine observata non successerunt in bonis comunibus ipsarum villarum, cum non fuerint nati ex dicto Donato, sed nati fuerint ex una sorore dicti quondam Donati; et ex dicta consuetudine mulieres sive nati ex mulieribus non possint succedere in comunibus ipsius comunitatis villarum Volsane, Cusiani et Focinarum, nisi primo et ante omnia cum ipsa comunitate concordantes existant”.

Salvo il vigore dell'antica consuetudine, si contemplava in deroga ad essa la possibilità di ammettere alla successione nel vicinato anche la linea femminile, attraverso un conveniente accordo con la regola comunitaria. Questa specifica vertenza, affidata al giudizio di Pangrazio di Castel Belasi capitano e vicario generale vescovile per le valli di Non e Sole, fu risolta per via di transazione: la comunità delle ville di Ossana, Fucine e Cusiano accettò come vicini i due fratelli richiedenti, concordando una tassa di ammissione a loro carico pari 12 ragnesi. Così essi dovettero acquistare quei diritti

⁴²⁴ *Inventari e regesti della Val di Sole*, II, cit., p. 143, doc. 1499 novembre 28, Castel Còredo.

vicinali che pretendevano di avere ed esercitare per successione. Nella carta di regola di Tres datata al 1599 vi è un altro identico riferimento alla *consuetudo loci*. Qui la linea femminile subentrava nel diritto successorio vicinale solo in assenza di eredi maschi e nei termini previsti: il fuoco vicinale con relativi oneri ed onori passava ad una sola delle figlie eredi, che lo godeva solo “sua vita natural durante”. Nel caso di morte *ab intestato* di un vicino senza eredi maschi il fuoco passava alla figlia nubile più giovane; la donna non poteva trasmettere il fuoco vicinale ai propri successori né maschi né femmine, e dunque quel fuoco vicinale si estingueva passando per devoluzione alla comunità. I vicini di Tres si preoccuparono di spiegare che il tenore della norma era “conforme alla loro consuetudine”; si specificava poi che la donna poteva ereditare il fuoco vicinale solo dal padre e non dai fratelli, “essendo che di ciò è stata antica osservanza”⁴²⁵.

L'esclusione parziale o totale della donna, in presenza di eredi maschi, dall'asse ereditario in rapporto al patrimonio privato paterno/materno trova significative correlazioni con la pari estromissione della linea femminile sempre in presenza di eredi maschi dalla successione nello *ius civicum* (la cittadinanza ed il vicinato, in relazione rispettivamente all'ambito urbano ed al contesto rurale). Negli statuti di Verona del 1327 il libro II del civile contiene sotto la rubrica 94*bis* una norma dedicata all'istituto giuridico della successione, in forma di articolo elaborato nel 1345 e posto ad integrazione del capitolo 94. Il capitolo tratta in generale del diritto successorio rispetto ai *bona parentum* a livello privatistico, senza alcun riferimento esplicito alla successione nei diritti di cittadinanza. In sintesi si stabiliva che in presenza di eredi maschi figli o nipoti le donne fornite di dote o di legato (in denaro e beni mobili / immobili) erano del tutto escluse dalla successione ereditaria, e così pure la loro discendenza. Soltanto se i genitori o gli ascendenti morivano senza lasciare alcuna disposizione testamentaria (*ab intestato*), e mancando dote o lascito legatario a favore delle figlie o nipoti femmine, anche queste entravano nella linea successoria, ma con quote di legittima sensibilmente inferiori a quelle riservate ai maschi. Nell'esteso dispositivo della norma si trovano contemplate le diverse evenienze possibili: ad esempio, nel caso di un fratello e una sorella eredi, al primo toccavano tre quarti del patrimonio, alla seconda il restante quarto. La rubrica del capitolo contiene il riferimento cercato: essa recita testualmente “*Ut in successionibus parentum que liberis deferuntur omnis querimonia conquiescat, et bona parentum in filios masculos et ceteros descendentes per lineam masculinam conserventur, pro conservacione domorum et pro oneribus comunis Verone substinendis*”⁴²⁶. Stando alla motivazione fornita in questa rubrica, si privilegiava il discendente maschio per favorire la conservazione e concentrazione del patrimonio nell'agnazione maschile: di riflesso, ci si assicurava che chi aveva ereditato i beni paterni contribuisse a mantenere intatti lustro e prestigio del comune cittadino e fosse nel contempo in grado di assolvere puntualmente tutti i carichi fiscali che il *comune*

⁴²⁵ *Carte di regola*, cit., II, p. 358, capp. 102 e 103.

⁴²⁶ *Statuti di Verona del 1327*, a cura di S.A. BIANCHI-R. GRANUZZO, Roma 1992, I, corpo del cap. 94*bis* alle pp. 354-56, rubrica a p. 354.

Verone avrebbe richiesto e imposto⁴²⁷. Un siffatto dispositivo si fondava evidentemente sull'asserta e preconcepita incapacità della donna di entrare in possesso del patrimonio degli ascendenti, e di gestirlo convenientemente. Negli statuti del Cadore (1338) si trova un capitolo dedicato al diritto successorio ove si evidenziano - fatte salve poche lievi differenze - orientamenti in linea con quelli informanti la norma veronese. In premessa al testo del dispositivo cadorino, viene esplicitata la motivazione alla base di tale assunto: "Pensiamo che spetti all'onore (*decus*) e gloria del Cadore avere sudditi ricchi (*locupletes*) e che per il riunirsi delle proprietà (*aggregationibus*) in mano a donne diminuisca il patrimonio dei maschi, soprattutto perché si constata che gli atti ed i consigli delle donne sono diretti contro i buoni costumi ed i propri interessi (*commoda*)"⁴²⁸.

Disposizioni analoghe a quelle definite nello statuto veronese trecentesco in materia di successione si trovano negli statuti della città e del Principato vescovile di Trento (libro I del Civile) nelle diverse redazioni ufficiali sinora note, le prime delle quali risalgono ai primi decenni del secolo XV⁴²⁹. Come tuttavia emerge da precise testimonianze documentali databili a metà Duecento, nella prassi giuridica in materia di successione già da allora si applicavano gli stessi criteri di privilegio della linea maschile ed esclusione parziale/totale della linea femminile enunciati negli *statuta* redatti due secoli dopo. Verso la metà del secolo XIII fu celebrato presso la curia vescovile tridentina un processo per dirimere una causa ereditaria: si dibatteva intorno al destino del patrimonio del canonico trentino Massimiano deceduto *ab intestato*; vi erano coinvolte come eredi pretendenti le figlie maritate di due sorelle del defunto. Furono chiamati a deporre alcuni testimoni: diverse personalità di rilievo ed alcuni uomini di legge (notai e giudici), voci sicuramente attendibili e competenti nella materia oggetto del contendere. Le loro deposizioni risultarono pienamente concordi nell'affermare che, in forza della consuetudine da tempo osservata nella città e nel vescovato di Trento, la donna fornita di dote costituita con una parte dei beni dei danti causa era totalmente esclusa dalla successione eredi-

⁴²⁷ Queste considerazioni possono estendersi all'intero ambito storico comunale italiano (secc. XII-XIII), come emerge dall'esame della legislazione statutaria dell'epoca: "Resta sempre predominante la successione legittima 'con i caratteri peculiari di quella longobarda, primo fra tutti quello che le femmine dovessero nelle successioni posporre ai maschi. Inoltre, negli statuti le donne sono escluse dalla successione familiare non soltanto per favorire l'agnazione (...) o per quel che era stato dato loro a titolo di dote (...), ma anche per impedire che, maritandosi con forestieri, ne venisse diminuzione di ricchezza o di autorità al Comune' (...)" (A. PREDELLI, *La condizione giuridica della donna*, cit., p. 38).

⁴²⁸ G. ZANDERIGO ROSOLO, *Appunti per la storia delle Regole del Cadore*, cit., p. 130 e n. 117, sul diritto successorio per linea femminile negli statuti di area veneta e lombarda dei secc. XIII-XVI.

⁴²⁹ Per un rapido riscontro, si rimanda allo *Statuto di Trento con li suoi indici sì nel civile come nel sindacale, e criminale* (...), Trento 1714, rist. an. Sala Bolognese 1983, pp. 52-53, cap. 109 del Civile, rubricato "Chi debba succedere a quelli che moiono ab intestato": esso riprende il corrispondente capitolo dell'edizione 1528, basato a sua volta sulla precedente versione del 1425-27. Da notare che, risalendo a ritroso lungo questa catena di riferimenti, con la redazione 1425-27 furono integrate, riconsiderate e riorganizzate materie e norme statutarie elaborate in precedenza (compresa certamente quella in questione) ed accumulate in quella diacronica compilazione classificata come *iura et statuta antiqua civitatis Tridenti* nominata intorno alla metà del '300.

taria sulla restante massa dei detti beni: “*Scio quod a .xvi. annis citra obtenta est talis consuetudo in civitate et episcopatu: si aliqua mulier est dotata et maritata de bonis parentum, ipsa postea non potest petere de bonis parentum aliquid, nec regresum habet postea ad bona paterna*”⁴³⁰.

Gli statuti trentini non offrono per la verità indicazioni esplicite quanto quelle contenute nella rubrica dello statuto veronese del 1345 sopra citato: possiamo tuttavia ragionevolmente ritenere che anche nel caso delle norme trentine, sia statutarie come regolari, le motivazioni di fondo, la *ratio* e le finalità patricie siano state in fin dei conti le stesse⁴³¹.

Le regole rurali trentine: dati e questioni.

In generale la regola comunitaria delimitava ed arrestava il proprio intervento normativo - coercitivo a livello del fuoco, cioè del nucleo familiare. Come s'è visto in precedenza, la regola stessa interveniva nelle dinamiche interne al fuoco solo e soltanto in rapporto a determinate materie di particolare importanza, quali l'acquisizione, trasmissione, sospensione e perdita dei diritti di vicinato: e proprio qui si trovano i rari riferimenti alla figura femminile, altrimenti pressoché ignorata. Le principali questioni da risolvere erano le seguenti:

se le figlie nubili potevano acquisire per successione il fuoco vicinale paterno / materno in presenza / assenza di figli maschi; se sì, in quale quota e in quali termini;

se la donna vicina poteva trasmettere il diritto di vicinia ai propri eredi;

se una donna nubile vicina o vedova, (ri)maritata ad un forestiero, restando nella comunità o andando ad abitare altrove, poteva mantenere titolo e diritti di vicinia.

⁴³⁰ Dalla deposizione rilasciata dal giudice Alberto di Trento (M. WELBER-M. STENICO, *Gli statuti dei sindaci*, cit., pp. 223-24; documento non datato, ma collocabile presumibilmente intorno al 1248; per l'intera vicenda, *ibidem*, pp. 222-24, scheda 26, punto 2). La *consuetudo* riferita dal giudice Alberto trova riscontro nei contratti dotali di ambito trentino. Si veda ad esempio il seguente, stipulato a Dàmbe (Val di Non) nel 1380: Francesco di Benvenuto e suo figlio Bertoldino dichiarano di aver ricevuto da Bettino del fu Graziadeo la somma di 12 marche trentine “*in dotem et dotis nomine*” di Bona figlia di Bettino e moglie di Bertoldino; a sua volta, la medesima *dona Bona* si impegna verso i fratelli Novello e Viviano per il futuro “*de ulterius non petendo de omni iure et omni eo quod ad eam spectaret aliqua ratione vel causa*”, dichiarandosi soddisfatta e tacitata delle 12 marche di dote (M. CESTARI, *Un notaio nella Val di Non alla fine del Trecento. Le imbreviature di Iacopo di Cinto (edizione e studio introduttivo)*, tesi di laurea, Università di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, a. a. 1993-94, pp. 22-23, nn. 24 e 25, due documenti datati 1380 giugno 13, Dàmbe).

⁴³¹ Una traccia significativa si trova nel libro *del Civile* degli Statuti di Trento, al cap. 110, sotto la rubrica “Chi succeda ab intestato al figliuolo o figliuola morendo, lasciati fratelli, o sorelle, & la sola madre”. In caso di soli figli maschi, se il marito era ancora in vita, alla morte di un figlio ella non ereditava alcunché; se era vedova, ma vi erano altri figli maschi, questi ereditavano gran parte dei beni del defunto, mentre alla madre spettava solo una piccola quota (legittima) dei medesimi. Alla madre e vedova toccavano invece i due terzi dei beni lasciati da un suo figlio premorto, ma solo nel caso che tutti gli altri figli erano deceduti *ab intestato* e senza discendenti; il resto dell'eredità (la parte più consistente, cioè il terzo lasciato dal figlio premorto e tutta l'eredità lasciata dagli altri figli) passava “(...) alli più prossimi agnati, & alla famiglia dello stesso defonto, acio l'agnationi masculine si conservino; e li beni stiano nelle famiglie masculine con la conservazione delle famiglie” (*Statuto di Trento* 1714, cit., p. 53, cap. 110; vi corrisponde il cap. 110 del libro I dell'edizione 1528; assente nelle precedenti stesure del 1425-27 e 1491-1504).

Uno sguardo d'insieme allo spettro di soluzioni elaborate dalle regole trentine consente di cogliere una casistica variegata e complessa, all'interno della quale possono essere individuati due orientamenti di fondo. Non è il caso di stilare ingenerose ed inopportune graduatorie di 'misoginia' locale, poiché ciascuno dei dati rilevati va letto nel rispettivo contesto storico. Detto questo, non possiamo tuttavia esimerci dall'osservare che le situazioni tutto sommato meno gravose si trovano configurate negli statuti delle comunità di Fiemme e Fassa (secoli XVI-XVII), per alcuni versi in linea con le analoghe norme dei *laudi* cadorini. Le restanti aree trentine mostrano orientamenti tendenzialmente più penalizzanti per le donne, poco differenziati e distinti da lievi sfumature, per giungere al caso della regola di Mortaso che a metà secolo XVI scelse di escludere del tutto la linea femminile dalla successione nel diritto vicinale, anche in assenza di eredi maschi, equiparando in tutto e per tutto le donne ai forestieri.

Per quanto riguarda Fiemme, in estrema sintesi possiamo dire che a partire dal secondo '500 nel diritto di vicinia succedevano i soli figli maschi. In mancanza di questi, subentrava una sola delle figlie eredi; essa veniva designata in tale ruolo dal padre testatore, oppure (se non vi erano indicazioni da parte del padre) era nominata dai parenti in accordo con le autorità giurisdicenti. In base a questi soli elementi, la situazione di Fiemme si presenterebbe pressoché identica a quella generalmente riscontrabile in molte altre regole trentine, vale a dire: superiorità della linea di successione maschile, suppletività della linea femminile, limitazione del diritto successorio in linea femminile ad una sola figlia o erede. Ciò che distingue in positivo la norma fiemmele rispetto alla generalità del territorio trentino erano i seguenti elementi fondamentali:

la donna vicina rimaneva tale e non perdeva i propri diritti anche se era sposata o si sposava con un forestiero; la donna vicina moglie di un forestiero poteva trasmettere la vicinia per successione ereditaria ai propri figli ed eredi, sia maschi che femmine; con questo accorgimento si consentiva la sopravvivenza del fuoco vicinale altrimenti destinato all'estinzione; infine, se una figlia esclusa dalla vicinia si coniugava con un vicino di altra regola e questi "*per sua maggior comodità et per poter goder et fruir li beni della moglie* fissava la sua dimora nella stessa regola, riprendeva vigore il diritto di vicinia di lei, sia per quel che riguardava i beni della regola che quelli della Comunità"⁴³².

Il dispositivo articolato in sei punti fu messo a punto nel 1584 dalla comunità di Fiemme, a riforma di una precedente normativa; inserito nel libro II (del Civile) degli statuti di Fiemme sotto la rubrica "Anticha et nova osservanza delle succession delli beni communi", fu approvato dal principe vescovo di Trento Ludovico Madruzzo con apposito privilegio. Nella *narratio* in premessa al dispositivo si annotava che anticamente le figlie nate da padre o madre vicini, di qualunque regola della comunità, alla morte degli ascendenti "hereditavano et succedevano nella vicinanza del padre et della madre tanto quanto li figliuoli; et essendosi maritate in persone forestiere, li loro mariti in nome della moier erano vicini di quella regola et della Comunità tanto quanto qual si voglia altro

⁴³² T. SARTORI MONTECROCE, *La giurisdizione della comunità della Valle di Fiemme*, cit., p. 79, per questa citazione e per gli altri dati sopra riassunti. Torna qui in evidenza la distinzione fra vicinia di regola, cioè pertinente alla singola *villa*, e vicinia di valle ossia di *comun*, pertinente alla Comunità nel suo insieme.

vicino". Si osservava poi che questa usanza in effetti si rivelò nel tempo "molto dannosa et pregiudiziale ad essa Comunità", per gli abusi commessi da detti forestieri, (segnatamente i mercanti interessati alle risorse forestali della valle). Essi giungevano in valle stabilendovi dimora, prendevano in moglie una vicina, divenivano loro stessi vicini - se non nella forma - certamente nella pratica, aggirando così la regola alla quale compete decretare l'accettazione di un forestiero come nuovo vicino, "et facevano gran rovina nelli beni comuni et spetialmente alli boschi". Per ovviare a questi inconvenienti, la Comunità si vide costretta ad assumere provvedimenti restrittivi, giungendo così ad elaborare il capitolato del 1584 nelle forme e termini sopra in breve riportati⁴³³. La situazione fiemmese 'antica' (*ante* 1584), nella quale era sancita la parità di diritti tra erede maschio e femmina nel diritto successorio relativamente al *ben commune*, si configura come *unicum* per l'intero ambito trentino, e certamente un caso fuori dalla norma per buona parte delle comunità alpine in generale. È pur vero che, quando la donna vicina si maritava ad un forestiero, titolo e diritti di vicinanza si trasferivano in pratica nella persona di quest'ultimo, che li esercitava in nome della moglie: rimane comunque il fatto - assolutamente fuori dagli schemi generali e 'normali' - che in Fiemme, prima della riforma del 1584, il vicinato transitava in linea femminile anche in presenza di eredi maschi. Sartori Montecroce imputava la scelta di adottare una norma più restrittiva, "per ostacolare le accettazioni e all'interno per limitare le successioni nella vicinia", all'aumento demografico interno ed al deciso incremento nelle immigrazioni di forestieri verificatisi a partire dal secondo '400, problematiche che evidentemente nei secoli precedenti erano molto più attenuate, con effetti meno pesanti soprattutto per quanto riguardava il bilancio tra popolazione residente e risorse disponibili⁴³⁴.

Gli statuti seicenteschi della vicina comunità di Fassa delineano una situazione di diritto e di fatto del tutto simile a quella fiemmese *post* 1584. Nella redazione compilata nel 1613 si trova un lungo ed articolato capitolo sotto la rubrica "Della successione delle donne nelli benni della regola", il tenore del quale in estrema sintesi è il seguente:

il vicinato di villa ("beni et visinanza de regola") transitava ai soli eredi maschi; le figlie maritate a forestieri erano totalmente escluse dalla successione "nelli beni di commun" (di comunità di valle) "over di regola" (di comunità di villaggio); assente la

⁴³³ *Ibidem*, pp. 279-80; *Consuetudini di Fiemme* (redazione del 1613 esemplata nel 1641), libro II *del civil*, cap. 117; trascrizione a cura di Italo Giordani.

⁴³⁴ *Ibidem*, pp. 77-78, con n. 67 di Italo Giordani. Su questo aspetto, cfr. N. DELUGAN-C. VISANI, *Corpi e territorio. Le trasformazioni della val di Fiemme nel XVI secolo*, in *L'ordine di una società alpina. Tre studi e un documento sull'antico regime nel principato vescovile di Trento*, a cura di C. MOZZARELLI, Milano 1988, p. 53: "Alla fine del XVI secolo la Magnifica Comunità di Fiemme delimitò con nuove forme i requisiti per poter beneficiare del diritto di vicinanza. Le cause furono anche di ordine economico, la necessità, per esempio, di tutelare il patrimonio il cui valore veniva accresciuto dagli scambi commerciali nell'ambito del principato nonché dalla crisi economica che aveva investito anche la valle e cui avevano contribuito in maniera determinante la carestia del 1570, la peste che scoppiò intorno al 1575 e l'esaurimento delle miniere di ferro che si verificò in quel periodo. Il legname era sempre più quotato commercialmente per l'accrescersi della domanda e diventava una ricchezza da tutelare in maniera specifica"; inoltre, *ibidem*, pp. 54-57, sulla riforma statutaria fiemmese del 1584 in relazione alla questione del vicinato.

linea maschile di discendenza, era ammessa alla successione nel vicinato soltanto una delle figlie, anche se maritata ad un forestiero: ossia l'unica erede, oppure la primogenita, ovvero ancora quella nominata dal padre per disposizione testamentaria o designata d'ufficio da parte dell'autorità in mancanza di indicazione da parte degli ascendenti.

I successivi due punti (gli ultimi della serie) sono quelli di maggiore rilevanza. Si prevedeva la possibilità di trasmissione ereditaria del vicinato da parte della donna, ed il ripristino della *visinanza* per la donna esclusa nel caso di suo matrimonio con un forestiero, vicino della comunità di Fassa ma appartenente ad un'altra regola, quando costui si fosse trasferito nella *villa* e sulla regola della moglie⁴³⁵:

“Che li figlioli maschi, over unica figliolla, che nascerano di madre vicina, et padre forestiero, debbeno succeder nella visinanza de commun come se fosseno nati di padre vicino. Che se una figliolla esclusa dalla visinanza si mariterà in alcuna persona vicina della valle, la qual voglia andar ad habitar nella villa et regola dove è nata la moglie, per sua maggior commodità et per poter goder et fruir li beni della moglie, alhora et in tal caso la predetta moglie con il marito possa et vaglia succeder nelli beni et visinanza di detta regola, sì come fusse vicina, non ostante sia stata esclusa; ma maritandosi in persona forestiera, sia totalmente esclusa come è ordinato sopra”.

Come già ebbe modo di notare Sartori Montecroce⁴³⁶, in questi ultimi due punti del capitolato Fassano si ravvisano estese affinità anche letterali con gli articoli quinto e sesto del corrispondente capitolo fiemmeso. Ricordando che esso fu elaborato nel 1584, e che nel 1613 vennero compilate le redazioni statutarie di entrambe le comunità di valle, si è indotti a pensare che la norma fiemmesa del 1584/1613 abbia costituito un modello di riferimento seguito - anzi, in qualche punto riprodotto alla lettera - nella stesura della norma Fassana del 1613.

Poco tempo prima (1561), la regola giudicaria di Mortaso elaborava un'analogha modifica della normativa locale allora vigente. Anche in questo caso l'intento era quello di porre restrizioni alla successione in linea femminile del vicinato: ma con la delibera assunta il 14 ottobre di quell'anno si andò ben oltre la semplice limitazione, dichiarando l'esclusione assoluta della linea femminile dal diritto successorio vicinale, e l'annullamento di ogni altra disposizione in contrario⁴³⁷. L'esclusione era decretata anche in assenza di eredi maschi: nella generalità dei casi, questa era invece la condizione primaria richiesta perché la linea femminile trovasse spazio nell'ereditare il *ben comune*. La regola di Mortaso stabilì infatti che, alla morte di un vicino, lasciate solo figlie come eredi, esse “*foeminæ non debeant in dicta villa et comunitate Mortaxii admitti, assumi atque aliquo modo haberi pro vicinis, nec eis bona communia conferri, sed habeantur et*

⁴³⁵ A. GHETTA, *Le istituzioni politiche, amministrative e giudiziarie della valle di Fassa secondo i suoi antichi statuti*, tesi di laurea, Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, a. a. 1994-95, pp. 181-82.

⁴³⁶ T. SARTORI MONTECROCE, *La giurisdizione della comunità della Valle di Fiemme*, cit., p. 79, n. 48.

⁴³⁷ *Inventario dell'archivio ex comunale di Mortaso, 1429-1928*, a cura di F.—GHETTA ed A.R.COOP., Trento 1987-1989, pergamen, n. 29; doc. 1561 lunedì ottobre 14, Mortaso; la delibera della regola fu confermata dal vicario vescovile Antonio Brochetta da Cavrasto in data (1562) mercoledì marzo 4, Brevine di Tione.

admittantur [tantum] solum quam forenses", e gli utili comunali ("*bona communia*") prima goduti dal fuoco paterno "*inter ceteros vicinos masculos distribuuntur*". Si precisava poi che questa delibera annullava ogni altro assunto contemplante il contrario a quanto sopra stabilito: "*volentes et mandantes omne aliud instrumentum in quo appareret secus quam fuit per ipsos statutum et ordinatum, et ipsas foeminas posse admitti et assumi ad bona communia æque ut coeteri vicini, illud penitus esse per præsens instrumentum irritum, cassum et revocatum et nullius valoris, roboris et momenti et eidem de cetero nulla fides sit adhibenda*"⁴³⁸. Le donne erano equiparate ai forestieri, private totalmente della possibilità di intervenire attivamente alla vita comunitaria, non potendo esse acquisire in alcun modo il vicinato, nemmeno in via suppletiva. L'assenza della linea maschile di successione implicava perciò la scomparsa di quel fuoco vicinale, devoluto alla comunità: i relativi oneri ed onori erano ridistribuiti sui restanti fuochi vicinali maschili.

Lo stesso accadeva a Mattarello, dove con il regolamento del 1740 si ordinava che "il vicinato e ben commune (...) resti sempre nelli figlii maschi legittimi, escluse le femmine"⁴³⁹. Poco più a sud, nelle comunità lagarine comprese nella giurisdizione di Rovereto, le cose non andavano meglio. Nel 1570, in sede di riforma e nuova stesura degli statuti cittadini, si stabilì che, essendo *ab antiquo* osservata in Rovereto la norma secondo la quale "*nulla foemina succedat in iuribus et bonis communitatis et communalibus*", questa doveva per il futuro intendersi estesa ed applicata in tutte le ville e comunità della giurisdizione roveretana⁴⁴⁰.

I molti altri dati offerti dalla normativa regolare trentina si presentano omogenei nel loro insieme, diversificati da minime varianti locali e posti all'interno dell'intervallo rappresentato dai casi estremi di Fiemme e Fassa (1584-1613) da una parte, e di Mortaso (1561) e distretti di Trento e Rovereto dall'altra. In nessuno dei casi esaminati la regola prevedeva la totale esclusione della donna dal vicinato, avvicinandosi così al modello fiemme-fassano. Se ne allontanavano invece per quanto riguardava la trasmissione dello *ius civicum* da parte delle donne vicine ai propri eredi e discendenti

⁴³⁸ ASC (ex) di Mortaso, pergamene, n. 29; doc. 1561 ottobre 14, Mortaso; passaggio trascritto dall'originale. Nelle carte di regola di Mortaso del 1568 e 1604 non vi è traccia esplicita di questo provvedimento.

⁴³⁹ *Carte di regola*, cit., III, p. 309, cap. 37; la norma è riprodotta pressoché identica nel cap. 31 della carta di regola di Ravina e Pissavacca 1679 e aggiunte 1779-1796 (ASCTn, ACT1-366). Considerato che la Pretura Interna con le *ville* accorpate - fatta eccezione per Mezzolombardo - costituiva un'entità territoriale omogenea sotto il profilo politico-amministrativo e normativo e con riferimento particolare allo *ius regulandi*, si deve ritenere che la norma riferita a Mattarello e Ravina fosse in vigore anche in tutte le altre *ville*, per le quali va rilevata comunque altra eccezione per Villamontagna (giurisdizione capitolare) illustrata più avanti. La conferma dell'eccezione per Mezzolombardo giunge dal cap. 116: veniva ammessa alla successione nel vicinato del fuoco paterno anche la linea femminile, ancorché non in misura paritaria rispetto alla linea maschile, cioè ad una sola delle figlie, e senza poter poi trasmettere il diritto ai discendenti (*Carta di Regola di Mezzolombardo*, cit., p. 111).

⁴⁴⁰ *Statuti di Rovereto del 1570 e del 1610*, cit., p. 118, dal libro I (*Civilia*) degli statuti di Rovereto del 1570, cap. CVII sotto la rubrica "*De foeminis succedere non debentibus in communi et iuribus communalibus*". Le ville in questione, comprese nella Pretura di Rovereto, erano Marco, Volano, Sacco, Terragnolo e la Vallarsa.

maschi e femmine, ammessa soltanto in Fiemme e Fassa, sempre esclusa altrove⁴⁴¹. Le norme trentine dei secoli XV-XVIII (eccezion fatta per queste due comunità di valle), possono essere efficacemente rappresentate nel dispositivo ‘modello’ contenuto nella carta di regola di Tres del 1599⁴⁴², recitante:

“morendo qualche vicino di detta comunità quale possedeva beneficcio del commune o sia sorte, ed lasciando <dopo> di sé una o più figliole, che una sola possi havere et possedere detto beneficcio commune o sia sorte in vita sua totalmente; ed se tale vicino morirà senza testamento, sia della più giovine, escluse le altre, ed doppo vita sua caschi alla comunità: talché gli eredi di detta donna, tanto maschi come femine, non possino pretendere né meno hereditare tal beneficcio commune, sotto penna di nullità; ed questo conforme alla loro consuetudine”.

Il passaggio del “beneficcio del commune” ad una sola delle figlie (quella designata dal padre per testamento, o altrimenti quella imposta dalla regola, quasi sempre la più giovane tra esse) si trova sancito in diverse altre carte di regola trentine, senza particolari distinzioni rispetto alle aree geografiche-culturali, né alla cronologia. Alla norma di Tres (1599) sopra riportata per esteso, possiamo brevemente accostare le disposizioni di analogo tenore elaborate a Fivè del Lomaso nel 1545, a Mezzolombardo nel 1584 (“solamente una di quelle figliole redita el fogo del suo padre in ben commun come li altri vicini”), a Cles nel 1641 (“le femine siino escluse; salvo ch’una delle figliuole che parerà al padre o, ello non esplicandosi, la più giovine, non essendovi maschi, puossi ella vivendo aver il beneficcio del comune, maritandosi in un abitante in Cles”), a Caldés nel 1644 (“cioè la più giovine, eredita li beni comuni durando la sua vita, né quelli facino transito alli eredi di quella”), a Vervò nel 1749 (“una delle figlie solamente, cioè la minore e non più (...) sua vita durante, stando in loco, e non più”), a Tuenno nel 1759 (“la figlia più giovine; e quella solo in vita sua e non più”), ed infine a Fai e Zambana nel 1767 (“una sola di queste, cioè la più giovine, goder possa il vicinato bensì, ma solamente durante la di lei vita: e così tale ragione non passi oltre alla persona di quella”)⁴⁴³.

⁴⁴¹ Gli statuti di Primiero, nelle redazioni note del 1367, 1498 e successive aggiunte, non riportano norme specifiche in questa materia: sarebbe stato importante disporre del dato relativo a Primiero, per accostarlo a quelli delle contigue valli di Fiemme e Fassa ed individuare su queste zone trentine orientali, in caso di corrispondenza, un eventuale areale culturale-normativo omogeneo. Peraltro, sembrano del tutto assenti norme specifiche relative all’acquisizione e trasmissione del vicinato, ed anche i capitoli dedicati espressamente ai *forenses* rappresentano qui – se confrontati con la maggior parte delle carte di regola e statuti trentini – una parte decisamente minima, sia dal punto di vista meramente numerico, sia sotto il profilo qualitativo, cioè dello spessore della norma: da segnalare al proposito negli statuti del 1367 le sole rubriche LXVII “*Rubrica quod nullus forensis veniat ad raspandum in Primeo*”, e LXXXVIII “*Rubrica de non vendendo possessiones forensibus nec alicui ecclesie*” (*La valle di Primiero nel medioevo*, cit., p. 136 e p. 144, edizione 1367).

⁴⁴² *Carte di regola*, cit., II, p. 358, cap. 102.

⁴⁴³ Per Fivè 1545, G. RICCADONNA, *In publica regola. Vita ed ordinamenti della comunità di Fivè*, Fivè 1995, p. 47, ultimo punto; per Mezzolombardo 1584, *Carta di Regola di Mezzolombardo*, cit., p. 111, cap. 116; per Cles 1641, *Carte di regola*, cit., II, p. 648, cap. 6; per Caldés 1644, *ibidem*, p. 676, cap. 4 aggiunte; per Vervò 1749, *Carte di regola*, cit., III, p. 344, cap. 53; per Tuenno 1759, *ibidem*, p. 447, cap. 88; per Fai e Zambana 1767, *Carte di regola*, cit., II, p. 236.

Si faceva eccezione a Patone, anno 1660: “solo la maggiore <possa> hereditare ben commune et stare a commune, et l’altre tutte siano escluse”⁴⁴⁴. A Villa Lagarina (1759) e Piazze (1786) si disponeva che, in assenza di eredi maschi, “possa la più vecchia de medesime godere il ben commune”, escludendo dal vicinato le altre; si precisava che essa manteneva il diritto di vicinato anche maritandosi con un forestiero dopo la morte del padre⁴⁴⁵. Importante particolarità rispetto alla casistica sopra illustrata è rappresentata dalla norma della regola di Croviana (1727), dove si ammettevano alla successione nel vicinato tutte le eventuali eredi femmine: “morendo un padre lasciando doppo di sé due o più figliuole senza maschi, tutte dette figliuole possino godere il fuoco unitamente sino al suo maritaggio”⁴⁴⁶.

Nelle *Additione deli statuti del comun de Alla*, messe a punto nel 1565 ad integrazione dei precedenti statuti risalenti alla prima metà del secolo XV, si disponeva che in presenza di eredi maschi soltanto questi potevano succedere nella “civiltà et ragione comunale del dicto comun de Alla, le femine escluse”; l’esclusione della donna dalla successione nel ben comune valeva anche nei casi in cui “de reson comune” le figlie e discendenti femmine fossero state ammesse insieme ai figli e discendenti maschi nella successione ereditaria del patrimonio del padre morto *ab intestato* (“egualmente cum li figliolli maschi”)⁴⁴⁷.

Altra singolarità si trova negli statuti di Nago Torbole (1647), dove si ordinava che “dividendosi beni communi, che le donne vedove, che non havessero figliuoli maschi, over altre donne, over giovine che non havessero marito, possino conseguire la metà di quello che si darà a un capo di famiglia, mentre resteranno da maritare”⁴⁴⁸. Ossia, il fuoco vicinale femminile sembra ‘pesato’ la metà di un fuoco vicinale in capo ad un *maior domus* maschile, e dunque ancora una volta penalizzato: in realtà, nel dispositivo si faceva differenza - nell’assegnare gli utili comunali - tra la famiglia costituita da una sola vedova senza figli maschi o da una nubile non maritata, e quella rappresentata invece da un capo di casa che doveva sostenere un nucleo familiare più numeroso. La stessa comunità di Nago Torbole aveva proceduto nel 1541 a dividere un bosco comunale assegnando a ciascun fuoco vicino la quota di superficie stabilita dalla regola. L’atto offre diversi importanti riscontri, di tipo normativo e quantitativo:

è inclusa la clausola di non trasmissibilità per linea femminile del diritto di possesso e uso della sorte comunale, ordinando che, in caso di morte dell’assegnatario (vicino maschio o femmina) senza eredi maschi, la parte divisa doveva ritenersi devoluta alla comunità (“*si aliqua persona morietur sine heredibus et filiis masculis, quod dicta pars silve illius qui mortuus fuerit, deveniat et devenire debeat in dicto comuni*”);

è riportato il dettagliato elenco dei fuochi vicini assegnatari della rispettiva parte

⁴⁴⁴ *Carte di regola*, cit., II, p. 741, *Altri ordini*, cap. 4.

⁴⁴⁵ Per Villalagarina, cfr. *Carte di regola*, cit., III, p. 423, cap. 89; per Piazze, *ibidem*, p. 637, cap. 36.

⁴⁴⁶ *Ibidem*, p. 206, cap. 37.

⁴⁴⁷ *Statuti di Ala e di Avio*, cit., Libro terzo, pp. 151-52, cap. 4 delle *Additione* 1565.

⁴⁴⁸ *Statuti et ordini della spectabile comunità di Nago e Torbole*, Innsbruck 1647, cap. 76; *Statuti, et Ordini della Spettabile Comunità di Nago, e Torbole* (1628), cit., p. 206.

di selva comunale (ciascuna parte aveva una superficie variante da 7 a 15 pertiche) comprendente 110 nominativi: di questi, 99 erano maschi rappresentanti (*maior domus*) dei propri fuochi vicini, sette erano fuochi vicini indivisi (fratelli e/o eredi); quattro erano fuochi rappresentati da femmine (*domine*), due delle quali tuttavia erano solo attrici indirette, agendo esse in qualità di tutrici ed a nome dei propri rispettivi figli maschi minori eredi di padre vicino defunto⁴⁴⁹.

In genere la regola poneva come condizione per il mantenimento dello *status* di vicina da parte delle donne (nubili o vedove) che lo avevano ereditato dal padre, il divieto di (ri)sposarsi con un forestiero; nel prescrivere tale obbligo si diversificano i casi di matrimonio contratto prima o dopo la morte del padre. Nel regolamento per il monte Cervo, elaborato dalla comunità di Caderzone nel 1591, sono trattate le modalità di divisione dei terreni grezzivi della montagna ed assegnazione *in perpetuum* per sorte ai fuochi vicinali. Vi partecipavano anche le donne che avessero acquisito i diritti di vicinato, purché non si fossero poi maritate a forestieri: in tal caso esse erano tenute a cedere ogni loro diritto e ragione su queste sorti comunali a qualcuno dei vicini⁴⁵⁰. A Villamontagna nel 1693 si prevedeva che alla morte di un vicino senza figli eredi maschi legittimi e naturali, le eventuali eredi femmine potevano succedere nel godimento “del ben commune mentre starano da maritare solamente; nel caso di loro matrimonio con persone forestiere e non a ben commune di detta villa o non cittadine di Trento, all’hora s’intendino quelle con li loro mariti e figliolanza escluse dal ben commune della medesima villa, et s’habbino per forastiere”⁴⁵¹. Allo stesso modo, nella carta di regola di Aldeno (1753) si prescriveva che le donne vicine potevano “godere il ben commune, ma maritandosi in persone forestiere subito decadino da detta ragione”⁴⁵². Analoga disposizione è contenuta nel regolamento di Lenzima (1776): le donne che avessero ereditato dal padre il vicinato e che si fossero poi maritate con persone forestiere, “ciovè che non fosseron del commune di Lenzima benché abitasseron in detta villa”, dovevano esse stesse “reputarsi per forastiere” sin tanto che vivevano con il marito forestiero o con i suoi figli⁴⁵³. A Marano, nel 1796, le donne vicine maritate con forestieri dopo l’acquisizione del *ben commune* erano reputate esse stesse come forestiere, senza poter dunque godere il *ben commune*, ancorché fossero rimaste ad abitare con il marito nella villa di Marano. Per di più, se avessero posseduto “arbori di qualsivoglia sorte nel comune predetto”, l’ultima delle sorelle che si fosse maritata ad un forestiero doveva prima della celebrazione del matrimonio cedere quegli alberi ad un vicino della comunità, a prezzo equo; non ottemperando a quest’obbligo, gli alberi di cui sopra erano considerati devoluti alla comunità⁴⁵⁴.

⁴⁴⁹ D. GOBBI, *Un convento - una città*, cit., pp. 153-57, doc. n. 44; il passo contenente la clausola di non trasmissibilità si trova a p. 154; l’elenco degli assegnatari è trascritto alle pp. 155-57.

⁴⁵⁰ S. VALENTI, *Notizie documentate*, cit., p. 35, secondo cap. del regolamento.

⁴⁵¹ ASCTn, ACTa3a2-24, citato, f. <1v>, cap. terzo.

⁴⁵² F. BONATTI, *Carta di Regola della Magnifica Comunità di Aldeno. XVIII sec.*, 1977, pp. 51-52, cap. 34.

⁴⁵³ *Carte di regola*, cit., III, regola di Lenzima, *Altri ordini*, p. 558, cap. nono.

⁴⁵⁴ *Ibidem*, pp. 702-03, cap. ottavo, paragrafo 54.

In altri casi il matrimonio con un forestiero non pregiudicava la condizione della donna vicina. Nel 1691 la regola di Bresimo concordò con Giovanni Battista Marinelli, forestiero e marito di Maria figlia ed erede del fu Paolo Calovi vicino di Bresimo, il seguente patto di arbitrato concluso dopo una vertenza tra le parti: “detto misser Giovanni Battista Marinello possi in vita di detta sua molie possedere e godere tutti li beni et utili comunali, tanto come un altro vicino, in modo tale che fusse vicino, sempre solo in vita di detta sua molie, e dopo non sii vicino, ma forastiero; e questo solo per uso di casa sua e non in altro modo; e facendoli bisogno legni o altro, debbi adimandarli come al solito”⁴⁵⁵. In questo caso il forestiero poteva godere il vicinato a nome della moglie, che non lo perdeva, ma lo doveva tuttavia trasmettere al coniuge; alla morte di lei, egli decadeva dal diritto di vicinato, ottenuto per accordo a titolo meramente personale e precario con la regola e in deroga alla consuetudine locale, ricadendo pertanto nella precedente condizione di forestiero. A Cavedine (metà secolo XVI) si specificava che non doveva ritenersi forestiero colui che “havesse tolto o piliase donna in Cavedene ritadina delle antiche familie, o sia adnesso come di sopra; ma chi havesse piliato o piliasse donna dotata da padre, fratelli o sia altri parenti o amici, tali non se comprehendeno né in modo alcuno s’intendono paesani, ma foresteri, né goder possano comuni alcuni se non servato l’ordine sopra detto, perché le done dotade non se intendono del ceppo delle familie, ma delle fronde”⁴⁵⁶. Nel dispositivo si definisce chiaramente un concetto fondamentale nel diritto successorio antico (sia a livello di patrimonio privato, che dei diritti di vicinato) più volte esposto in precedenza: le donne *dotade* (fornite quindi di dote da parte degli ascendenti) costituivano le *fronde* nell’albero della discendenza ed erano perciò escluse dalla successione ereditaria, che doveva interessare solo il *ceppo* principale formato dai maschi, o in via suppletiva dalle femmine *ritadine*.

La coeva regola della non lontana Vezzano (1574) assunse invece orientamenti del tutto opposti, negando al forestiero maritato con una *ritadina* della comunità la possibilità di ottenere la promozione a vicino (“item se intendino esser forastieri ancorché pigliassero donne ritadine, perché le donne perdono il nome delle famiglie, ancorché avessero fatto officio di comun”); l’ammissione al nesso vicinale avveniva solamente per accettazione da parte della maggioranza della regola (due voti favorevoli su tre), e con il pagamento della tassa di ingresso, fissata allora in 40 ragnesi⁴⁵⁷. Da notare qui un forte accento posto sulla connotazione personale-familiare del diritto di vicinato, laddove si afferma che la donna *ritadina* e vicina - a seguito del matrimonio, anche non uscendo dalla casa paterna - perdeva “il nome della famiglia” di origine, che finiva così per scomparire dall’elenco nominale dei fuochi aviti.

La regola di Stenico (1472) disponeva che, se un forestiero prendeva in moglie una donna che “avesse beni nella villa” e si trasferiva ad abitare nella casa della moglie

⁴⁵⁵ AST, Atti dei notai, Giudizio di Cles, Aliprando Aliprandini di Preghèna, busta IV, protocollo 1691 (vol. s.n.), ff. 97r-98v; doc. 1691 marzo 25, Bresimo, nella piazza presso la chiesa di San Bernardo, “loco solito da farsi e trattarsi simili negotii publici”. Il documento è stato cortesemente segnalato da Bruno Ruffini.

⁴⁵⁶ *Carte di regola*, cit., I, p. 485, cap. 4 delle aggiunte 1559-60.

⁴⁵⁷ *Ibidem*, p. 649, capp. 90 e 91.

stessa, egli doveva presentarsi ai regolani della comunità per definire i termini della sua obbligata ‘promozione’ a vicino, subordinata comunque al pagamento della buona entrata (300 lire, ossia 60 ragnesi): assolti questi obblighi, egli veniva poi per l’appunto “receuto et acetado per vicino”⁴⁵⁸. Negli statuti di Avio (*Additiones* del 1580) si definisce più chiaramente la questione. Si ordinava che, se un forestiero non sposato veniva a risiedere nel villaggio con la propria famiglia di origine e prendeva in moglie una donna vicina della comunità di Avio (“*de communi Avii*”), i diritti di vicinato si consideravano trasferiti dalla moglie al solo marito così che egli aveva voce in comune partecipando anche agli utili comunitari in vece della moglie (“*ille solus ipsius mulieris maritus possit et valeat loco uxoris habere vocem in communi et laborare et consequi bona communalia*”), restando però da ciò esclusi tutti i membri della sua famiglia originaria, ancorché dimoranti con lui. Nel medesimo dispositivo viene poi risolta una seconda importante questione, relativa al caso in cui più persone titolari di diritti di vicinato erano unite a formare un solo nucleo familiare, come ad esempio una donna vicina maritata ad un uomo di pari condizione. Durando tali unioni, la regola conteggiava semplicemente un solo fuoco vicinale considerando consolidati i due diritti originariamente distinti, in particolare rispetto alla suddivisione ed assegnazione degli utili comunitari: “*et similiter si in una familia communis Avii essent plures quibus spectaret pars bonorum communium, quod non possint nisi solam partem consequi et habere donec in unione steterint: et ita intelligatur de marito et uxore, de matre et filio*”⁴⁵⁹.

A conferma del fenomeno già rilevato di adozione e transito di *consuetudines* e norme statutarie fra ambiti territoriali contigui non solo geograficamente, ma soprattutto dal punto di vista storico e culturale in senso lato, si può notare come questa norma aggiuntiva di Avio del 1580 sia sostanzialmente identica a quella che il comune di Ala aveva a suo tempo elaborato ed inserito nei propri statuti nel 1565⁴⁶⁰. Degno di particolare attenzione appare un altro dei capitoli aggiunti agli statuti di Ala. Si stabiliva che, se una donna vicina del comune di Ala si fosse maritata con un uomo parimenti vicino, alla donna sarebbero toccati *una tantum* a titolo di dote comunale dieci ducati (“quella per dote sua habbi deli beni del dicto comun ducati dese”), non valendo tale norma se il marito era forestiero⁴⁶¹. Poiché a seguito del matrimonio - come ad Avio - i due fuochi vicini venivano a consolidarsi in una sola unità, questa singolare ‘dote comunitaria’ rappresentava forse una ‘liquidazione’ concessa alla donna rispetto al proprio diritto di vicinato assorbito dal fuoco del marito; nel contempo, si ‘premiavano’ i matrimoni tra fuochi vicini. Nel medesimo scorcio di tempo (1551) la regola di Pieve di Cadore metteva a

⁴⁵⁸ *Ibidem*, p. 160, cap. 75.

⁴⁵⁹ *Carte di regola*, cit., II, p. 16, cap. 5 delle *Additiones*. Il capitolo è un articolo di un capitolato formato da nove punti, raccolti sotto la rubrica “Quod filia dotata et quietata non possit ab intestato patri suo succedere extantibus masculis”.

⁴⁶⁰ *Statuti di Ala e di Avio*, cit., Libro terzo, p. 160, cap. 18 delle *Additione* 1565, sotto la rubrica “Deli Forestieri che hanno in le sue famigle done de comun de Alla”.

⁴⁶¹ *Ibidem*, Libro terzo, p. 160, cap. 19 delle *Additione* 1565, sotto la rubrica “De dotare femine de comun de Alla deli beni del comun se le acceptarano mariti de comun predicto”.

punto una soluzione affine a quelle elaborate ad Avio e Cavedine: “i forestieri che abitano nel territorio della regola e che hanno sposato donne regoliere, siano invitati a chiedere d’essere accettati quali regolieri o siano trattati come forestieri”⁴⁶².

Alle figlie eventuali eredi nel vicinato, da maritare o già coniugate e vedove, si prescriveva di norma l’obbligo di mantenere vita natural durante le rispettive condizioni di nubilato (“restar da maritare”) o di vedovanza (“vivendo vidualmente”) per non perdere il beneficio della vicinanza. Osserviamo tra l’altro, sottolineando ancora una volta le strette correlazioni in tema di diritto successorio fra ambito privato (civilistico) e pubblico-comunitario (regolanare), che tali obblighi corrispondevano ai vincoli imposti dai testatori alle rispettive mogli e figlie per quanto riguardava il godimento del patrimonio privato. Ad esempio, il marito testatore disponeva a favore della moglie un legato vitalizio di usufrutto sul proprio patrimonio o una parte di esso, della quale essa avrebbe goduto alla morte del marito e che avrebbe mantenuto solo non risposandosi; in caso contrario, perdeva il diritto di usufrutto e le sarebbe stata liquidata la sola dote⁴⁶³. Lo stesso accadeva - mutato il contesto - per il godimento dei diritti di vicinato. Negli statuti di Nago Torbole, citati poco sopra, si poneva come condizione alle vedove e alle figlie da maritare il divieto di (ri)prendere marito per poter partecipare alla suddivisione degli utili comunitari, sia pure con quote di spettanza minori di quelle toccanti ai fuochi vicinali dei capifamiglia maschi. Analogamente a Croviana (Val di Sole, 1727) si ordinava che “doppo la morte di qualche vicino che lascerà la moglie in casa sua doppo di sé, l’istessa moglie - vivendo vidualmente però - possi godere li beni communi; et all’incontro debbi sobbiacere alli aggravi come l’altri vicini”⁴⁶⁴. Così a Vigo Lomaso (Giudicarie, 1784) si prevedeva che la vedova di un vicino (mancando figli eredi maschi e femmine, o dovendo essa mantenere figli o figlie non titolari di diritti vicinali) potesse avere il fuoco vicinale, ma solo “sino a tanto che resterà in stato vedovile”; così pure una sola delle figlie, in assenza di eredi maschi e alla morte dei genitori, ed in ogni caso solamente “sino a tanto che starà nubile”⁴⁶⁵.

Nella singolare vicenda della *Consortèla delle Fratte* (Val di Rabbi) troviamo infine documentato un esempio di evoluzione-adeguamento della norma relativa al ruolo giuridico della donna nell’ambito dell’associazione. Dalla documentazione risalente ai secoli XVI-XVIII risulta che la linea femminile era totalmente esclusa dalla successione nei diritti di consorterìa: mancando eredi maschi in una famiglia consorte della montagna delle Fratte

⁴⁶² I. CACCIAVILLANI, *La proprietà collettiva nella montagna veneta sotto la Serenissima*, cit., p. 92.

⁴⁶³ Dal testamento di Gregorio del Ianes di Mattarello: “Item reliquit donam Lutiam eius uxorem d(omi)nam et usufructuariam bonorum suorum una cum Anna filia et aliis nansituris dummodo vitam vidualem et honestam servav(er)it, ac tutricem et gubernatricem dictæ Annæ et filiorum vel filiarum nasciturarum ex ipsis iugalibus, vivendo vidualiter et honeste. Et casu quo ad secunda vota transiret, reliquit eidem Lutie dotes suas et contradotes, quas dictus testator asseruit esse rennensium sexaginta, dan(dam) eo modo quo habita fuit dicta dos in instrumento dotali ipsius dotis partim in bonis mobilibus et partim in denariis, iubens et mandans ipsam esse tacitam et contentam de omni hereditate sua”; AST, Atti dei notai, Giudizio di Trento, Aldrighetto Gislimberti, busta III, vol. 20, ff. 30v-32v (cart. moderna), doc. 1539 gennaio 12, Mattarello.

⁴⁶⁴ *Carte di regola*, cit., III, p. 206, cap. 36.

⁴⁶⁵ *Ibidem*, p. 397, capp. primo e secondo delle aggiunte 1784 alla carta di regola datata al 1756.

(titolare cioè di una quota dell'utile dominio di essa, appartenente alla comunità di Malé direttaria), era stabilito che "non possino essere chiamate le femine, ma *ipso facto* quella porzione sia devoluta alla comunità direttaria". Nei patti di locazione stipulati nel 1569 e nel 1785 tra la comunità di Malé ed il gruppo di privati livellari consorti viene infatti espressamente riportata questa condizione; per la verità, l'elenco redatto nel 1785 dei livellari comprendeva anche due donne vedove, ma - come si trova precisato nel documento - esse vi intervenivano non a titolo personale, ma a nome dei rispettivi figli minori maschi, eredi in linea paterna delle rispettive quote di dominio utile. Nel successivo contratto di locazione del 1826 vennero modificate per comune accordo tra le parti contraenti (il comune di Malé proprietario e la *Consortèla* livellaria) alcune clausole del precedente datato al 1785. La variazione più significativa e consistente riguardava le modalità di successione: in deroga alla clausola contenuta nel precedente contratto del 1785, si convenne infatti che per il futuro "succederanno le femmine come i maschi" nei diritti di consorterìa.

Ravvedimento dei 'misogini' consorti rabbièsi, evoluzione culturale del costume locale nei primi decenni dell'800? Forse: ma in questa importante modifica di un'obsoleta clausola dal sapore feudale, si deve piuttosto ravvisare un opportuno quanto necessario adattamento della norma a mutate condizioni socio-demografiche locali. Si evitava in tal modo che, estinta la linea maschile di discendenza, la famiglia fosse privata degli antichi diritti di livellaria consorte acquisiti a suo tempo dai propri avi comprando una quota di utile dominio sul Monte delle Fratte: il fuoco consortale avrebbe così potuto continuare a trarre sostentamento da una fonte di risorsa (boschi e prati-pascoli) di assoluta rilevanza nel contesto dell'economia locale, a carattere prettamente silvo-pastorale⁴⁶⁶.

In tempi più vicini a noi, mutato naturalmente il contesto storico, analoghe variazioni della situazione sociale e demografica hanno indotto analoghe risposte di adattamento di una norma-principio in apparenza inespugnabile, stimolando di riflesso innovazioni del costume e della sensibilità culturale locale. Ci si riferisce per la precisione all'evoluzione della normativa vigente in Alto Adige-Südtirol in relazione all'istituto giuridico-economico dei Masi chiusi (*Geschlossene Höfe*), e delle norme regolanti la divisione del patrimonio ereditario del maso. Nella vecchia legge del 1954 si dettavano i criteri di scelta dell'assuntore del maso nel caso di successione legittima, stabilendo tra l'altro che "tra i chiamati alla successione nello stesso grado ai maschi, spetta la preferenza nei confronti delle femmine"⁴⁶⁷, secondo le antiche consuetudini locali. Nella re-

⁴⁶⁶ F. GIACOMONI - M. STENICO, *Contributi e documenti*, cit., pp. 244-46 per il testo del contratto 1785; n. 2 a p. 246 per i dati relativi al contratto 1826; *ibidem*, pp. 215-17 per il testo del contratto 1569, con riferimenti a locazioni risalenti al 1485, 1525 e 1551. Il contratto stipulato l'11 luglio 1826 tra il comune di Malé ed il gruppo consortale dei livellari rabbièsi è riportato in copia autentica 19 giugno 1829 allegata a documentazione successiva; cfr. AST, Commissione provinciale per l'affrancazione e regolamento degli oneri fondiari, Malé, busta 58, fascicolo 22644/1309 datato 1877 e siglato "Monte Fratte Rabbi", fasc. interno n. 8, punto 6.

⁴⁶⁷ Provincia autonoma di Bolzano, legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, Ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano; ed. "Bollettino Ufficiale" della Regione Trentino - Alto Adige, 1 aprile 1954, anno VI, N. 9, III Sezione Disposizioni particolari concernenti la divisione del patrimonio ereditario, pp. 114-15, art. 18.

cente legge del 2001 troviamo invece sancita la parità di diritto tra coeredi maschi e femmine che, nel caso di successione legittima, concorrono in eguale titolo: la scelta dell'assuntore o assuntrice del maso viene poi determinata tramite altri criteri di preferenza specificati nel relativo articolo di legge, ma non più in base al sesso⁴⁶⁸.

Questa notevole innovazione, di portata storica in rapporto al contesto nel quale ha visto la luce, ha trovato un *humus* culturale favorevole nel quale nascere, maturare e consolidarsi; tuttavia, le motivazioni che l'hanno innescata vanno ricercate nello sviluppo delle condizioni sociali locali, collegate a doppio filo alla situazione economica. Non sono molti i giovani (tanto maschi quanto femmine) che oggi decidono di avviare un'attività agricola ed imprenditoriale su un territorio di media-alta montagna, scelta che richiede un buon bagaglio di doti personali e professionali, accompagnate da una discreta dose di coraggio. La volontà politica di mantenere in vita il secolare istituto tipicamente tirolese del maso chiuso, non solo in quanto eredità culturale e storica del passato, ma anzitutto per la sua funzione di irrinunciabile fulcro di un'economia di montagna e di tutela attiva del territorio, ha suggerito (per non dire imposto) di compiere questo piccolo-grande passo innovativo, allargando il più possibile lo spettro degli aspiranti interessati, e quindi estendendo alla linea femminile in pari titolo alla maschile le possibilità di accedere al patrimonio del maso e di gestirlo in termini economici moderni. A buon corollario di ciò, giungono le considerazioni dell'antropologa Martina Steiner sulle difficoltà incontrate dai giovani contadini sudtirolesi proprietari dei masi di trovare compagne disposte a condividere con loro la vita del maso: "Da qualche tempo, nei masi di alta montagna del Sud Tirolo, è sorto un problema molto grave: i contadini non trovano più donne da sposare, perché le giovani non sono più disposte a sopportare la fatica e l'isolamento. Così è accaduto che alcune donne di paesi lontani abbiano preso la strada del maso, per ritrovarsi a vivere realtà nuove, impensate (...)"⁴⁶⁹.

Il nuovo millennio ha portato anche in terra trentina innovazioni di eguale portata, per le quali la connotazione culturale in senso stretto assume indubbiamente una netta prevalenza sugli altri aspetti. La nuova legge provinciale sulla gestione dei beni collettivi di uso civico ha recepito il principio del suffragio universale maschile e femminile nelle assemblee elettive delle ASUC, superando la precedente normativa che assegnava il diritto di voto esclusivamente ai soli capifamiglia, e stabilendo che "l'assemblea dei votanti sia costituita da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare"⁴⁷⁰. Infine, dopo nove secoli di storia, sui banchi del Consiglio generale della Magnifica Comunità di

⁴⁶⁸ Provincia autonoma di Bolzano, legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, *Legge sui masi chiusi*; ed. "Bollettino Ufficiale" della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, 11 dicembre 2001, anno 53, N. 51, supplemento N. 1; si veda in particolare il Capo 4 "Disposizioni particolari concernenti la divisione del patrimonio ereditario", art. 14 "Determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso in caso di successione legittima".

⁴⁶⁹ M. I. STEINER, *Donne e buoi dei paesi tuoi? Matrimoni transculturali in Sud Tirolo*, in *Donne di montagna*, "L'Alpe", 4, 2001, p. 64, cappello introduttivo al saggio. L'autrice riferisce di diverse ragazze giunte in Alto Adige da Germania, Polonia e Repubblica Ceca, sposate ai *Bauern* dei masi di alta montagna.

⁴⁷⁰ Provincia autonoma di Trento, legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5, *Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*, articolo 7 *Organi delle ASUC*, comma 2.

Fiemme ha preso posto per la prima volta una donna, che, in qualità di viceregolano, è così intervenuta attivamente nella vita amministrativa, nelle scelte, nella 'politica' dell'ente⁴⁷¹.

ALCUNE RIFLESSIONI CONCLUSIVE

“Forse il problema più pressante di una comunità alpina è sempre stato quello di commisurare la propria crescita a risorse naturali limitate ma rinnovabili. Non è possibile tagliare una torta di grandezza fissa in un numero maggiore di parti senza rimpicciolire le quote di almeno qualche commensale. Quando la torta è costituita da un pascolo o da una foresta, consumarla tutta può anche significare che l'anno successivo non si riprodurrà e che la grandezza totale delle torte future sarà radicalmente ridotta”.

Robert Netting illustrava sinteticamente in questi termini il principio dell'equilibrio fra la dimensione di popolazione di una comunità insediata su un certo territorio, e la quantità di risorsa naturale offerta dal territorio stesso⁴⁷². Tale principio si propone come chiave primaria di decifrazione delle dinamiche demografiche interne alla comunità, unito alle considerazioni più generali di ordine storico (forme di insediamento e radicamento su un determinato territorio; rapporti della comunità insediata con il signore territoriale): l'analisi delle carte di regola trentine, condotta in questo lavoro seguendo la traccia tematica delle relazioni tra *vicini* e *forenses* entro i nessi comunitari, ha permesso di individuare ed evidenziare i meccanismi applicativi del principio stesso, misurandone 'sul campo' la validità.

Nei sistemi ecologici di tipo prettamente alpino lo spettro di risorse disponibili per lo sfruttamento economico-produttivo era ridotto, essendo essi imperniati quasi unicamente sulla componente silvo-pastorale che ne rappresentava la parte preminente. Tali sistemi si basavano essenzialmente sull'impiego e consumo di risorse naturali: rinnovabili, ma fortemente limitate in quantità e qualità dalle condizioni locali dei siti e dall'andamento dei cicli stagionali. Dopo le fasi di espansione, definitosi per la comunità un determinato assetto ed in assenza di scambi significativi di 'energia' con l'esterno, il sistema tendeva a portarsi in tempi più o meno lunghi verso una determinata condizione di equilibrio fra popolazione insediata e risorse disponibili. Nei sistemi a dimensione ridotta, maggiormente sensibili, i tempi di equilibrio erano proporzionalmente minori. Raggiunto questo delicato bilanciamento, in assenza di eventi perturbativi particolarmente forti, il sistema cercava di attenuare gli eventuali scostamenti tendendo a preservare la situazione di equilibrio, secondo precisi meccanismi di controreazione ben noti ad antropologi, antropogeografi e demografi alpini⁴⁷³. Un aumento significativo delle

⁴⁷¹ Cfr. quotidiano "L'Adige", sabato 3 aprile 2004, p. 46.

⁴⁷² R. MC C. NETTING, *In equilibrio sopra un'alpe*, cit., p. 86.

⁴⁷³ *Ibidem*, in particolare pp. 84-87; P. P. VIAZZO, *Comunità alpine*, cit., cap. II, pp. 51-72, sulla correlazione tra sovrappopolamento ed emigrazione nelle zone di montagna ad economia autarchica. Si rimanda inoltre alla vasta bibliografia citata ed utilizzata in questi due fondamentali lavori.

risorse alimentari ed energetiche disponibili favoriva nel breve termine un proporzionale incremento demografico; la popolazione aumentava fino a quando, esauritasi la spinta incrementale, si raggiungeva sul medio-lungo termine un successivo grado di saturazione e veniva quindi a ristabilirsi una diversa situazione di equilibrio.

Fino alla fine del XVIII secolo, l'accrescimento di risorse implicava e richiedeva necessariamente l'espansione della superficie produttiva complessiva. Infatti erodendo spazio agli incolti boschivi e pascolivi, aprendo *fratte*, *ronchi* e *novali*, si conquistavano nuovi terreni da destinare alle colture seminatrici e prative, equilibrando in modo accurato le aree da riservare rispettivamente al campo ed al prato. Per un sistema produttivo votato alla sussistenza e autosufficienza, i processi di espansione non potevano naturalmente proseguire senza limite ed in assenza di un controllo ecologico-economico. La finitezza della risorsa territoriale (fattore primario) implicava la necessità di disporre di tutte le risorse naturali (alimenti, energia e materie prime) necessarie al fabbisogno interno. Non era conveniente sbilanciare il sistema complessivo, sfruttando ai massimi livelli le risorse primarie: ciò avrebbe richiesto il dover correlare adeguatamente le aree *divise* da destinare alla produzione agricola (campi e prati) con le zone *comuni* da riservare al bosco ed al pascolo, agendo dunque in una effettiva quanto obbligata strategia di 'ecologia ambientale' integrata. Questo fondamentale vincolo strutturale implicava un'ulteriore naturale limitazione all'incremento delle risorse, che a sua volta si rifletteva sulle dinamiche demografiche interne. Il gruppo dei fuochi insediati poneva in atto opportuni meccanismi di controllo e di reazione a tali vincoli, alla ricerca di un assetto interno stabile dal punto di vista economico e sociale: l'obiettivo primario era quello di assicurare a ciascuno dei fuochi stessi la sussistenza economica, e questo nel contempo significava per il *dominus terrae* vedersi garantita la solvibilità delle prestazioni richieste. Le influenze demografiche esterne, se non controllate, potevano rompere la stabilità interna. Con le severe restrizioni imposte dalle comunità rurali ai *forenses*, sia rispetto al loro ingresso nei villaggi, come per l'accesso alle risorse (specie quelle dei *comunia*), la comunità tracciava un preciso confine di separazione tra i membri originari dei nessi insediati e gli elementi esterni, dettando i criteri di ammissione al gruppo e di esclusione dal medesimo, creando e sviluppando il senso di appartenenza al gruppo stesso e di radicamento al territorio.

Le carte di regola rurali trentine, comprese quelle più antiche risalenti ai secoli XIII-XIV, offrono in generale rappresentazioni di nessi vicinali già strutturati, ormai insediati da tempo sui rispettivi territori di pertinenza⁴⁷⁴. In ciascuna di queste comunità

⁴⁷⁴ Mezzolombardo appare come *comunitas* di vicini a partire dal secondo Duecento, ma attese sino al tardo Cinquecento prima di produrre la propria carta di regola nella stesura oggi conosciuta (1584); analogamente, Meano si risolse a predisporre la propria carta soltanto nel 1667, eppure si hanno notizie certe del *comune Meiani* (inteso sia come territorio, sia come nesso giuridico) ancora da metà secolo XIII; e così in molti altri casi. "é opinione comune che le Carte di Regola derivino da più antiche consuetudini che disciplinavano la vita comunitaria solo su base orale. La forma scritta sarebbe subentrata in seguito, vuoi per esigenze venutesi a creare all'interno delle comunità stesse, vuoi per impulsi dell'autorità superiore, vuoi infine per una combinazione di tali fattori. Risulta in ogni caso difficile stabilire con precisione i momenti e i modi delle formazioni delle Regole dei villaggi trentini in quanto la documentazione è scarsa" (M. NEQUIRITO, *Le*

si trova un determinato gruppo di vicini formato e consolidato, e la *vicinia* si presenta come un dato di fatto: salvo qualche raro caso locale, non possiamo pertanto dire nulla sui modi e tempi nei quali si sono formati i gruppi corporati dei 'vicini originari'. Le comunità si mostrano più o meno già stabilizzate dal punto di vista economico e sociale e prossime alla condizione di equilibrio, avendo già attivato le misure di vigilanza nei confronti dell'elemento estraneo e sui comportamenti dei fuochi vicinali.

Si potrebbe tentare di proiettare a ritroso nel tempo un *trend* comportamentale generale noto soltanto per i secoli più vicini a noi, sulla scorta delle considerazioni proposte da Tullio Sartori Montecroce in relazione alla comunità di Fiemme, decifrando i significativi elementi offerti dagli statuti fiemmesi, e dai processi storici di riforma degli stessi⁴⁷⁵:

“La natura stessa proteggeva la nostra valle, circondata da fitte foreste, lontana dalle grandi vie di comunicazione, dall'afflusso di forestieri; la copiosa produttività dell'esteso suolo a selve e prati, poi, non fa affiorare per lungo tempo il bisogno di limitazione economica del godimento del suolo alle necessità domestiche. Per questo motivo, fino a secolo XVI inoltrato, era sufficiente il domicilio e la dimora nel territorio della valle per legittimare il diritto di socio o di vicino. I figli e le figlie dei vicini ottenevano pari diritti sul suolo con l'economia familiare autonoma. Il forestiero veniva tacitamente accolto nella comunità rurale mediante il semplice domicilio con proprio *foco*, specie se sposava la figlia di un vicino. L'aumento demografico e l'intensificarsi dell'immigrazione di forestieri, anche nella nostra Comunità, come nei comuni rurali della fine del medioevo, nel secolo XVI determinarono la tendenza ad attuare un'esclusione più rigorosa. La Comunità si adoperò verso l'esterno per ostacolare le accettazioni e all'interno per limitare le successioni nella *vicinia*”.

Analizzata nel suo complesso, l'intera normativa regolanaire trentina dedicata ai *forenses* mostra tre fondamentali aspetti: la rigidità di un principio di base che sanciva

carte di regola, cit., p. 9). Accertato dunque che la carta di regola di norma non fornisce informazioni circa il processo storico di 'nascita e formazione' della regola stessa, rappresentando piuttosto un importante passaggio politico-istituzionale di tale processo con il quale la comunità dei vicini definisce in forma scritta e vede sancita dal *dominus* territoriale la propria posizione in rapporto al *dominus* stesso, nondimeno la ricerca delle circostanze che in quel preciso momento storico hanno portato alla stesura della carta può – per qualche fortunato caso in cui la documentazione viene in soccorso – gettare qualche sprazzo di luce su un campo d'indagine davvero impervio ed oscurato dall'obiettivo scarsità delle notizie disponibili. Meritano al riguardo un cenno due casi esemplari: Civezzano e Mezzolombardo, le cui carte di regola sono state ampiamente utilizzate in questo studio. Per Civezzano si conosce una prima carta di regola datata al 1202, disponibile in forma di copia autentica 1314 a sua volta da precedente copia del 1293: in entrambi i casi, le copie furono eseguite in occasione di processi celebrati nei rispettivi anni per dirimere vertenze confinarie sorte fra la comunità di Civezzano e la città di Trento. Analogamente la carta di regola di Mezzolombardo, redatta in forma scritta nel 1584 raccogliendo e compilando in forma organica l'intera normativa regolanaire elaborata in precedenza in forma parziale in determinate occasioni e su certi aspetti particolari della vita comunitaria, vide la luce proprio nel bel mezzo di un lungo processo (1579-1594) celebrato per dirimere una causa di conflitto di competenze politico-amministrative fra i consoli della città di Trento e la regola di Mezzolombardo.

⁴⁷⁵ T. SARTORI MONTECROCE, *La giurisdizione della comunità della Valle di Fiemme*, cit., pp. 77-79.

l'esclusione dell'elemento estraneo a favore dell'elemento riconosciuto come vicino e del gruppo corporato dei vicini, al quale competeva in esclusiva la gestione delle risorse; la variabilità e versatilità delle norme tramite le quali le regole attuavano il controllo sull'ingresso dei forestieri nel proprio territorio, sul loro domicilio nelle *ville*, sull'accesso alle risorse e sulla loro ammissione al nesso vicinale; infine, la capacità di elaborare risposte variabili a seconda delle condizioni locali, delle evenienze e soprattutto delle convenienze che le comunità evidentemente perseguivano.

Le limitazioni si rivolgevano al forestiero non certo in quanto tale: non sembrano infatti ravvisabili, almeno in linea generale, comportamenti ed indirizzi normativi ispirati a mera xenofobia o dettati dall'intolleranza, nel valore che oggi in altro contesto si attribuisce a questi termini. Il forestiero, inteso come l'individuo che non era a *ben commune*, residente o meno, era visto come competitore nell'utilizzo delle risorse economiche che il gruppo corporato di vicini cercava di riservare per sé, teso a mantenere la stabilità interna della comunità, prima di tutto economica e poi sociale. Si è già osservato che il forestiero potenziale danneggiante era *in primis* l'individuo appartenente alle comunità confinanti: qualche secolo fa bastava percorrere poche miglia dal proprio villaggio ed oltrepassare, *boschezando* o portando al pascolo il bestiame, un termine di confine non visto o ignorato, per correre il rischio di vedersi sequestrare dal saltaro della comunità confinante animali ed attrezzi da lavoro in pegno della sanzione, e magari tornare a casa portando sul corpo i segni di uno scambio di opinioni.

Se le regole rurali tendevano a cautelarsi rispetto agli interventi esterni potenziali perturbatori, pari attenzione esse rivolgevano al proprio interno nei confronti degli stessi vicini, attraverso le norme dettanti i meccanismi di trasmissione del vicinato per successione ereditaria, e dunque di accesso al *ben commune* da parte dei nuovi fuochi eredi creatisi dal fuoco vicinale paterno. Queste speciali norme di notevole interesse mostrano, accanto a molti aspetti generali costanti e comuni a tutte le comunità prese in esame, una spiccata variabilità locale e diacronica, come riflesso del mutare da luogo a luogo e nel tempo delle condizioni, anche in funzione delle *consuetudines* e degli ambiti culturali locali. Ancora una volta, si trattava di sistemi di controllo dettati da considerazioni di tipo economico ed amministrativo. Ai nuovi fuochi vicini (gli eredi del vicinato paterno, e gli ammessi *ex novo* al nesso) si concedeva di accedere agli utili del *comune*, assegnando loro una quota di godimento di beni e risorse comunitari. In contropartita si esigeva il loro contributo in termini personali e materiali al funzionamento del nesso comunitario, e la partecipazione attiva alle *regule*, nelle quali si orientava la 'politica' della comunità locale e si decidevano i destini di quei *comunia* rappresentanti il patrimonio storico della comunità.

Per le comunità trentine rurali ed alpine in senso stretto, caratterizzate da strutture economiche e sociali elementari, individuabili dall'esame dei documenti più antichi (secoli XIII-XV), l'utilizzo condiviso delle terre comuni rappresentava il tratto distintivo di maggior rilievo dei *vicini* rispetto ai *forenses*. In alcune realtà locali, maggiormente articolate e complesse sotto il profilo della stratificazione sociale e delle strutture economico-produttive, sviluppatasi e trasformate nel corso del tempo, l'ammissione al vicinato - sempre più selettiva rispetto al censo, in particolare con il secolo XVIII - iniziò a costituire un elemento di distinzione analogo a quello che, mutati naturalmente i contesti, rap-

presentava in ambito urbano il conseguimento del privilegio di cittadinanza. In quei casi, diventare vicino significava allora non tanto e non solo partecipare direttamente all'uso della risorsa territoriale comune (elemento che, in questi casi locali, aveva ormai perso gran parte della rilevanza materiale 'antica'), quanto piuttosto accedere alle leve di potere locale di un sistema economico e politico-amministrativo. Sin da allora andavano dunque profilandosi alcune delle problematiche di fondo, che più avanti nel tempo, nel percorso storico di transizione fra l'antico sistema comunitario e l'assetto comunale moderno, si sarebbero proposte in tutta la loro complessa evidenza: prima fra queste, proprio la questione dell'inquadramento e ridefinizione entro i nuovi ordinamenti delle figure del *vicinus* e del *forensis*, ineludibili eredità della coscienza e della storia comunitaria antica.

APPENDICE DI DOCUMENTI

1.

1322 giugno 14, Stenico - giugno 26, Spiazzo Rendena

Gli uomini della comunità di Pinzolo chiedono a Geremia di Sporo, giudice vicario vescovile nelle Giudicarie, di provvedere con proprio decreto a sanare la situazione di disagio creata, secondo le loro affermazioni, dall'eccessivo numero di forestieri che di continuo venivano a stabilirsi liberamente a Pinzolo. Il giudice stabilisce che d'ora in avanti nessun forestiero potrà risiedere nella villa di Pinzolo e relative pertinenze, con o senza famiglia, per più di quattro giorni se prima non avrà ottenuto il consenso della comunità stessa, sotto la pena di 50 lire di denari veronesi piccoli; la stessa pena sarà comminata agli uomini di Pinzolo, e in generale ai sudditi vescovili, che abbiano venduto o ceduto in affitto una casa di abitazione a forestieri senza previo consenso della medesima comunità.

AST, Archivio del Principato Vescovile di Trento, sezione latina, capsula 8 numero 9; pergamena, originale. Sul verso: segnatura Hippoliti-Zatelli, sec. XVIII) e nota di contenuto (mano del sec. XVI) 1322. Quod nullus forensis ultra .4. dies stet in villa Pentzoli.

(S). In Christi nomine. Anno Domini millesimo trecentesimo vigesimo secundo, indicione quinta, die .xiiii. intrante iunio, in vila Stenici, sub nuce Basanele viatoris; presentibus domino Libanorio de Ripa, Garbagnino de Condino et Çilberto quondam ser Nicolay de Vigo Randene testibus, et aliis. Ibique coram nobili et discreto viro domino Ieremia de Sporo vicario et ius redente in vale Randene et alibi in Iudicaria, in civilibus et criminalibus causis, pro venerabili in Christo patre domino fratre Henrico Dey gracia episcopo Tridentino, comparuit Trentinus quondam Odorici de Pençolo tamquam procurator constitutus a ser Nicolino quondam ser Iohannis de Pençolo tamquam a sindaco et procuratore hominum et singularum personarum tocus ville Pençoli, asserens et proponens ex parte dicti sindici et hominum dicte vile et procuratorio nomine pro eis quod temporibus retroactis aliqui forenses in dicta vila cum personis et eorum familiis venerunt ad habitandum; ex adventu quorum, homines dicte vile comuniter et divissim dampnum et dampna propter lites et rixas, ac maleficia aliquando per eos seu ipsorum aliquem comissa et perpetrata in quantitate non modica, substinuerunt; et quod de novo aparet quod scimiliter et alii forenses procurant cum eorum familiis et personis ad dictam terram

venire et stare, ac qualitercunque acquirere proprias mansiones. Quo circha, timentes homines dicte ville Penzoli ne propter eorum seu alicuius ipsorum adventum in ipsa vila seu inter homines ipsius ville aliquod mali accideret aut inepta poset oriri discordia, ex eo quia preteriti racio scire futura facit, idem Trentinus procurator suprascriptus et procuratorio nomine dicti sindici et comunitatis predictae, et ex parte tocius comunitatis et universitatis de Penzolo, cum magna a dicto domino vicario instancia requisivit quod in predictis deberet et velet sibi procuratorio nomine quo supra et hominibus dicte comunitatis de oportuno remedio providere. Quare dictus dominus vicarius, intendens omnimode ipsam comunitatem et homines dicte ville ac eciam omnes sibi subditos sive iurisdicioni predictae fovere ac subvenire in quantum cum Deo et iusticia potest, ne dampna seu incomoda sustineant et ipsa pericula valeant evitare, et considerans quod ubi pericula iminent, ibi sagaciter est providendum, ad requisicionem sindici suprascripti ibidem presentis et ex parte suprascripte comunitatis cum instancia petentis, districte precipiendo mandat quod quilibet forensis cuiuscunque qualitatibus et condicionis existet sibi debeat precavere venire, stare vel habitare in dicta vila Pençoli cum familia aliqua seu sine familia ultra quatuor dies absque verbo et licencia dicti procuratoris et hominum dicte ville Pençoli: sub pena et in pena quinquaginta librarum Veronensium parvorum contrafacientibus auferenda. Precipiens atque mandans omnibus hominibus et singulis personis dicte ville, et aliis eciam omnibus dicte iurisdicioni subiectis quatenus alicui extraneo vel forensi nullo modo audeant vel prosument domum seu domos vendere, donare, fictare, concedere neque modo aliquo mutuare in dicta vila et pertinentiis ipsius absque eorum de Penzolo licencia et consensu: sub eadem pena quinquaginta librarum Veronensium contrafacientibus auferenda. Et ut nemo de predictis posit pretendere ignoranciam vel errorem, comissit cuilibet viatori curie quod predicta in dicta villa Pençoli alta voce publice debeat proclamare.

Postea die .xxvi. intrante iunio, iusta ecclesiam beati Vigili de Randena; presentibus Canono de Romalo, Francisco de castro Bragerii habitatore Spori et Malerbe de Sporo testibus, et aliis. Ibique Colombinus de Mortasio valis Randene, viator curie Tridentine, retullit mihi notario infrascripto se de mandato et comisione suprascripti domini Ieremie vicarii, in dicta vila Penzoli in locis consuetis publice et alta voce cridasse omnia et singula suprascripta.

Ego Nicolaus de Ripa notarius domini Henrici comitis de Lomelo hiis interfui et rogatus scripsi.

2.

1596 gennaio 4, Trento

A seguito della delibera assunta in regola generale il primo gennaio al Campo della Croce, la comunità di Meano, concede a Bartolomeo Comandelli, muratore proveniente dalla Val Camonica, lo status di vicino: egli dovrà versare alla comunità di Meano la tassa di ingresso convenuta in 32 ragnesi, e sarà tenuto a prestare la sua opera in qualità di mastro muratore nei lavori di costruzione di un nuovo ponte sul Rì del'Asen sotto Meano, a servizio della via che dalla villa di Meano scende verso Gardolo e Trento.

BCTI-2285, ff. 1r-2r (primo bifoglio sciolto del fascicolo, numerato 16 in originale).

Acceptatio vicinitatis magistri Bartholomei de Comandellis muratoris facta a sindico et iuratis ac hominibus plebis Meani.

In Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo nonagesimo sexto, indictione nona, die vero iovis quarta mensis ianuarii, Tridenti, in contrata

Sancti Petri, in stuba domus et habitationis mei notarii infrascripti; presentibus ibidem ser Ioanne Gratiollo de Vezano, Ioanne quondam Petri de Toziis de dicto loco, et domino Hieronimo Micheletto cive Tridenti, testibus ad infrascripta omnia et singula vocatis specialiterque rogatis. Ibique personaliter constituti ser Ioannes Antonius quondam Dominici Pilati de Gardulo Superiori syndicus villæ et universitatis ac comunis Meani, ser Ioannes Zaiotus iuratus pro cormello Cortesani et Gazedinæ, Bortolotus quondam Leonardi de Bortolotis iuratus cormelli Vichi, ser Ioannes de Magotis nomine iurati Meani et Ioannes Antonius de Stofelis deputatus pro cormello Garduli <Superioris>, ac suprascriptus ser Ioannes Antonius Pilatus agens nomine Leonardi Pilati hominis deputati pro cormello Garduli Medii, Ioannes Andreollus et Christophorus de Stephanis deputati pro cormello Gazedinæ et Cortesani, Christophorus Bortolotus molitor et Bortolotus filius Petri Bortoloti agens nomine ipsius Petri patris sui deputati pro cormello Vichi, ac Michaël Menegatus et Ioannes Magotus suprascriptus deputati pro cormello Meani, exposuerunt et declararunt se die lunæ proxime preterita in loco solito communi plebis Meani nuncupato al Campo della Cros, ubi co(mmun)is regula dictæ villæ antiquitus semper consuevit congregari, congregasse et convocatam fuisse publicam et generalem regulam totius universitatis hominum dictæ plebis Meani et iuratos ac syndicum suprascriptos debite, ut ipsi iuratus et syndicus mihi notario retulerunt, et in qua dixerunt interfuisse ex tribus partibus duo et ultra dictorum omnium hominum universitatis predictæ; et in ea, attentis qualitatibus magistri Bartholamei de Comandellis muratoris ac diu habitatoris Meani, eundem rationabilibus causis homines ipsius regulæ moventibus acceptare ad beneficium communium et aliorum bonorum dictæ universitatis plebis Meani, prout in dicta plena et generali regula tunc facta ipsum acceptasse manifestarunt, reservata sibi facultate publicum instrumentum super inde fieri faciendi, et propterea predicti homines, syndicus et iurati ac alii de quibus supra in executione huiusmodi deliberationis et acceptationis eundem magistrum Bartholameum, presentem et acceptantem pro se et heredibus suis et descendentibus legitimis et naturalibus, acceptarunt et susceperunt in vicinum dictæ universitatis plebis Meani, et tamquam unum ex aliis vicinis dictæ regulæ voluerunt et eidem tribuerunt quantum in eis est quod de coeterno ipse et filii ac heredes sui et descendentes possint et valeant uti, frui et gaudere omnibus bonis communibus, utilitatibus, privilegiis, exemptionibus, honoribus et oneribus prout quilibet alius vicinus de dicta universitate gaudet, potitur et fruitur. Et hoc fecisse dixerunt et faciunt ex predictis causis, et etiam quia dictus magister Bartholameus se obligavit solvere ipsi universitatis comunis Meani rainenses triginta duo hinc ad festum sancti Ioannis proxime futuri de mense iunii: sub poena familiæ et obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum; et ultra ipsam summam, construere seu fabricare unum pontem in loco dicto al Rì dal Asen iuxta designationem factam, materia tamen ac aliis necessariis ipsius universitatis, ita quod in fabricando dictum pontem ipse magister Bartholameus teneatur solummodo prestare eius operam et industriam.

Quam quidem acceptationem et omnia ac singula suprascripta dicti syndicus, iurati et homines promiserunt per se et successores suos ac nomine totius universitatis et regulæ Meani semper et perpetuo firmam, ratam et gratam ac firma, rata et grata habere, tenere, attendere, observare et adimplere et in aliquo non contrafacere vel venire, per se vel alios, aliqua ratione, causa vel ingenio, de iure vel de facto: sub poena refectionis omnium damnorum et interesse litis et extra, sub obligatione omnium ipsius universitatis et communis Meani bonorum presentium et futurorum.

(ST) Ego Stephanus filius quondam domini Iosephi Demæ civis Tridenti, publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarius, predictis omnibus et singulis presens fui et ea

rogatus scripsi et publicavi, ideo me subscripsi et signum meum solitum apposui. Ad laudem Dei optimi maximi.

3.

1606 luglio 2, Baselga di Piné, nella casa di Francesco Grisenti

A seguito della decisione a suo tempo assunta in regola generale, la comunità di Piné concede a Giovanni Dallafior di Orzano, nato ed abitante a Sternigo di Piné, lo status di vicino: egli dovrà versare alla comunità la somma di 58 ragnesi come tassa di ingresso in vicinato convenuta tra le parti.

AST, Atti dei notai, Giudizio di Trento, Stefano Dema, busta 5, protocollo 1606, ff. 77v-79r.

Acceptatio vicinitatis et ad bonum commune Iohannis della Fior de Orzano in villa Sternichi Pineti habitatoris ut infra.

In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo sexcentesimo sexto, iindictione quarta, die vero dominico secunda mensis iulii, in villa Basilicæ plebis Pineti, in stuba domus ser Francisci Grisenti; presentibus ibidem magistro Stephano filio Bartholomei de Bertolis vallis Caminicæ fumadro, magistro Christophoro filio Dominici Furli de Berzio vallis Camonicæ muratore et Iacobo quondam Leonardi de Philippis de Albiano, yestibus ad infrascripta omnia et singula vocatis specialiterque rogatis.

Ibique constituti <fuerunt> personaliter ser Petrus Leonardellus a Faida syndicus et ser Ioannes Maria de Gasparibus de Vicho regulanus communis Pineti, er exposuerunt ac declararunt pluries in loco solito ubi antiquitus regula villarum Pineti congregari consuevit, et in specie iam tribus hebdomatibus proxime præteritis congregatam et convocatam fuisse publicam et generalem regulam totius universitatis hominum villarum Pineti debite et solemniter ut moris est, ut ipsi syndicus et regulanus ita esse affirmarunt et retulerunt; in quibus quidem regulis dixerunt fuisse conclusum quod, attentis qualitatibus Ioannis filii quondam Stephani della Fior de Orzano nati et semper habitatoris in villa Sternichi, cum rationabilibus causis animum eorum moventibus fore ac esse admittendum ad beneficium communium et aliorum bonorum quæ ab aliis hominibus communiter possidentur, prout in dictis plenis regulis sæpius factis acceptasse manifestaverunt et affirmaverunt, reservata tamen facultate publicum super inde confici instrumentum ad perpetuam rei memoriam; et propterea prædicti syndicus et regulanus, in executione huiusmodi deliberationis et acceptationis eundem Ioannem præsentem et acceptantem ac gratias agentem pro se et hæredibus suis ex eo descendentibus legitimis tamen et naturalibus, acceptarunt et susceperunt in vicinum dictæ universitatis et communis Pineti: ita quod de coetere idem Ioannes et descendentes sui de legitimi matrimonio possint et valeant uti, frui et gaudere omnibus communibus, utilitatibus, privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, honoribus et oneribus prout quilibet alius vicinus de dicta universitate gaudet, fruitur et potitur. Et hoc fecisse dixerunt ipsi syndicus et regulanus quia sic ut supra dictum est fuit conclusum in publica et generali regula, ac ex causis de quibus supra, nec non et quia quondam Stephanus ipsius Ioannis filius (*sic, pro pater*), dum habitavit in villa prædicta Sternichi se bene gubernavit, prout decuit unicuique homini probo, et quia in communi prædicto Pineti multas factiones fecit ac diversa onera sustinuit. Nec non pro renensibus quinquaginta octo in ratione etc., et hoc iuxta liquidationem factam per Ioannem Mariam de Ioanninis de Orzolaga et Iorium a fonte de dicto loco, Antonium Fidelem de Miola et Ioannem de Ambrosiis de Campolongo hospitem Vichi, omnes homines communiter a partibus electos, ibi præsentem et ita liquidasse referentes; quod idem Ioannes qualibet exceptione iuris et facti penitus a se remota

dare et solvere promisit ipsi sindaco et regulano præsentibus et acceptantibus hinc ad diem sabbati proximi futuri, sub poena nullitatis et retractationis præsentis admissionis et acceptationis: ita quod, casu quo dictus Ioannes non solverit ipsam summam in dicto termino, quod præsens admissio et acceptatio sit ipso iure invalida et sic cassa et nulla. Et ulterius ipse Ioannes promisit se bene gerere in dicto communi et facere ea quæ decent uni homini probo, et aliter faciendo quod tunc sit in facultate et potestate hominum dicti communis cassandi et expellendi ipsum Ioannem ex dicto communi. Renuntiantes ipsi syndicus et regulanus exceptioni non factæ dictæ acceptationis ed admissionis ut supra &c et omni alii iuri et legum omnium auxilio. Quam quidem acceptationem et admissionem omniaque alia et singula in præsentī instrumento contenta dicti syndicus et regulanus per se et successores et sic agentes nomine totius communis et universitatis communis Pineti promiserunt ipsi Ioanni præsentī, pro se et hæredibus suis stipulanti et acceptanti, semper et perpetuo firmam, ratam et gratam, firmaque rata et grata habere etc., et in aliquo modo non contrafacere, sub poena dupli summæ suprascriptæ, solemni stipulatione promissa et refectionis omnium damnorum &c; pro quorum omnium observatione isps syndicus et regulanus obligarunt omnia bona ipsius universitatis Pineti præsentia et futura.

4.
1768 maggio 14, Mezzolombardo, nella stanza comunale

La regola generale della comunità di Mezzolombardo, avendo deliberato di attribuire il vicinato al signor Cristano Antonio Eccher, procede alla formalizzazione della delibera assunta incaricando il notaio Giuseppe Antonio Filosi di redigere il relativo rogito.

AST, Atti dei notai, Giudizio di Mezzolombardo, Giuseppe Antonio Tonin de Fillos, busta II, protocolli 1768-72, carte s.n.

In Christi nomine etc.. Correndo l'anno dopo la sua santissima Natività 1768, indizione prima, in giorno di sabbato li 14 maggio, nella stanza comunale, alla presenza di Fedrico figlio <di> Giovanni di Iori, e di Giovanni Hoffen di Brunegg.

Quivi sono comparsi li titolati signori rappresentanti la nobile comunità di Mezzolombardo, cioè signor Steffano figlio signor Gotardo Tait, signor Gian Gotardo De Vigili a Kreutzfeld, signori Giuseppe Travaion e Gotardo Tava giurati, e li signori Matteo Benedetto de Scari, Giusto de Vigili, io not(ai)o infrascritto e Cipriano Calvi consoli, col domino Agostino de Vigili regola-no, e volendo questi a perpetua memoria celebrare l'istrumento d'aggregazione a questo vicina-to del nobile signor Cristan' Antonio Eccher altresì oriundo di questo paese, seguita tal' approva-zione già sotto li 24 del prossimo passato mese d'aprile in publica regola di consenso della mag-gior parte de' vicini di questa comunità, come appare da tal' approvazione in detto giorno seguita da esser in fine del presente registrata; quali signori rappresentanti, quivi continuamente sempre presenti insieme con li signori vicini specificati ed in fine del presente pure uno per uno nominati col loro nome e cognome, facendo per se se ed eredi loro ed a nome della predetta loro comunità di Mezzolombardo, e così con ogni miglior modo, via, ragione e forma, hanno accettato, ricevuto, agregato ed assonto a questa vicinanza e ben comune di detta loro comunità il sudetto signor Cristan Antonio Eccher assente, presente per esso lui il signor Filippo Molari ed io notaio come persona publica stipulanti ed accettanti etc., facendolo perciò partecipe di tutte le prerogative, esenzioni ed emolumenti che godono e goder possono tutti li altri vicini, annoverandolo a tal fine alla matricolla, nela quale anzi per esser di già registrato lo confermano: di modo che esso signor Eccher per sé ed eredi suoi in avvenire ed in perpetuo possi e possino usufruttuare e godere tutti

li pascoli, boschi, monti ed altri effetti comunali come fanno e puono godere li altri vicini, colle condizioni però e patti apparenti da' capitoli e carta regolanare, perché così <etc.> e non altrimenti etc.; e questo hanno fatto li mentovati signori rappresentanti e vicini, perché all'incontro il sudetto signor Eccher per sé ed eredi facendo ha promesso e si è obligato di sostenere tutti li aggravi, funzioni e spese comunali come li altri vicini fanno e far dovranno in caso etc. Qual' aggregazione hanno fatta e così in publica regola stabilita non tanto per le cose come sopra specificate, ma ben anche per la summa de ragnesi 450 da troni 4 e mezzo l'uno, oltre la solita regalia consistente in carentani sie per vicino e ricognizione dovuta alli signori rappresentanti: ciò che tutto, tanto li ragnesi 450 quanto le regalie, detti signori rappresentanti quivi legitimamente congregati facendo nomine proprio e per la loro comunità volendo etc. confessano e manifestano aver effettivamente avuto e ricevuto, facendogli perciò pace, patto e fine perpetuo di mai più per tal' aggregazione addimandare al sudetto Eccher cosa veruna; prometendo bensì di riconoscerlo in avvenire ed in perpetuo lui e di lui eredi, a tenore delli capitoli di questa comunità, per vero e legittimo vicino, veri e legittimi vicini, ed avere la presente aggregazione, accettazione ed assonzione in perpetuo ferma, rata e grata. con tutte le cose nel presente contenute, sotto pena etc., renonziando etc., obbligando per osservazione di ciò tutti li beni d'essa comunità e proprii presenti e venturi cum clausula costituiti etc. et ita etc. omni etc.

Giuseppe Antonio de Fillos notaio scrisse e pubblicò.

Siegue l'approvazione fatta in publica regola dell'aggregazione al ben comune del sudetto signor Eccher (...)*.

* Si omette la trascrizione del verbale di regola del 24 aprile 1768, esemplato in questo atto notarile, relativo alla delibera di ammissione al vicinato.